



FONDAZIONE IFEL

Rassegna Stampa del 25/02/2013

INDICE

IFEL - ANCI

- 25/02/2013 Il Sole 24 Ore 7
ANCI RISPONDE
- 25/02/2013 Il Sole 24 Ore 9
Cartelle sospese, rischio retroattività

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

- 25/02/2013 Il Sole 24 Ore 11
La carica delle tasse nei Comuni in crisi
- 25/02/2013 Il Sole 24 Ore 13
Troppo ottimismo senza responsabilità
- 25/02/2013 Il Sole 24 Ore 14
Immobili e partecipate, cambi di rotta sulla carta
- 25/02/2013 Il Sole 24 Ore 16
Cura dimagrante per Lazio e Molise
- 25/02/2013 Il Sole 24 Ore 17
Black list, sanzioni sempre al 10%
- 25/02/2013 Il Sole 24 Ore 19
La Tares comunale dimentica i rifiuti speciali
- 25/02/2013 La Repubblica - Affari Finanza 20
Paradisi fiscali, tutti all'inferno
- 25/02/2013 La Repubblica - Affari Finanza 23
Il G20 in guerra contro l'elusione
- 25/02/2013 ItaliaOggi Sette - Nazionale 25
Revisori, il puzzle delle norme si compone di nuove tessere
- 25/02/2013 ItaliaOggi Sette - Nazionale 27
Tares, deroghe ad ampio raggio
- 25/02/2013 Il Sole 24 Ore 29
PROCESSO TRIBUTARIO: COSÌ IL FISCO «RESISTE»

25/02/2013 Il Sole 24 Ore	36
Il factoring porta in dote 17 miliardi di debiti della Pa	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	38
Pagamenti, la trasparenza non va online	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	41
Maggiore attenzione agli sconti fiscali	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	42
Fare luce sul destino degli extra-gettiti	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	43
L'export cerca il rilancio in Germania	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	45
Il made in Italy prepara lo sbarco online in Cina	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	47
Quattro verifiche sulle fatture Iva	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	50
Somme tassate solo al momento dell'incasso	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	51
Test sugli interessi di mora	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	54
Prova dettagliata per la deducibilità	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	55
Rettifiche da transfer price con paletti sull'Irap	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	57
Stop alla contestazione sul mancato adeguamento	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	58
Il redditometro non aiuta Gerico	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	60
Gli incentivi lanciano le start up	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	63
Il Tar apre alla sanatoria dei volumi tecnici	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	66
Discriminazione con prova forte	
25/02/2013 Il Sole 24 Ore	70
Contratti in forma elettronica con regolamenti autonomi	

25/02/2013 Il Sole 24 Ore	71
Atti «trasparenti» online con cautele sulla privacy	
25/02/2013 La Repubblica - Nazionale	73
Il 60% delle imprese si indebita per le tasse	
25/02/2013 La Repubblica - Nazionale	74
"Niente pagelle e laboratori se non paghi" così il contributo volontario diventa tassa	
25/02/2013 La Stampa - Nazionale	75
Stipendi pubblici d'oro A rischio il tetto	
25/02/2013 La Stampa - Nazionale	76
Parasubordinati, l'Inps taglia	
25/02/2013 Il Giornale - Nazionale	77
Ora le imprese fanno debiti per pagare le tasse	
25/02/2013 Il Giornale - Nazionale	78
Ecco quanto ci costa la «Tobin tax»	
25/02/2013 Il Tempo - Roma	80
Il cud online allunga la fila ai patronati	
25/02/2013 L'Unità - Nazionale	81
Cinque proposte per ridurre il cash	
25/02/2013 La Repubblica - Affari Finanza	83
Grande Unipol, le spine di Cimbri	
25/02/2013 La Repubblica - Affari Finanza	85
Costruzioni, il tunnel senza fine tutto è fermo: civile e grandi opere	
25/02/2013 La Repubblica - Affari Finanza	87
"Treni moderni e meno tasse la ricetta per rilanciare la spesa"	
25/02/2013 La Repubblica - Affari Finanza	89
Il traffico vale 2 punti di Pil Viaggia tra Berlino e Parma la logistica urbana virtuosa	
25/02/2013 Corriere Economia	91
Gestioni patrimoniali Il pasticcio dell'Iva	
25/02/2013 Corriere Economia	93
Tir & treni Uno scambio che vale tre miliardi	
25/02/2013 Corriere Economia	95
Fondi Se lo Stato si separa dal mattone	
25/02/2013 Corriere Economia	97
Credito Cento miliardi per lo sviluppo	

25/02/2013 Corriere Economia	99
Mutui La convenienza parla straniero	
25/02/2013 ItaliaOggi Sette - Nazionale	101
Smontato il nuovo redditometro	
25/02/2013 ItaliaOggi Sette - Nazionale	103
Ritardi p.a., a pagarne è il pil	
25/02/2013 ItaliaOggi Sette - Nazionale	105
Energy, lo shale gas all'italiana non ha futuro	
25/02/2013 ItaliaOggi Sette - Nazionale	106
Fatture false? Lo prova il Fisco	
25/02/2013 ItaliaOggi Sette - Nazionale	107
P.a., finanziamenti in chiaro	
25/02/2013 ItaliaOggi Sette - Nazionale	109
Contratti pubblici, uno spazio ad hoc sui siti istituzionali	
25/02/2013 ItaliaOggi Sette - Nazionale	110
Meno borse, meno laureati	

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

25/02/2013 Corriere della Sera - Roma	112
«Idi, dateci 60 giorni e con il nuovo piano evitiamo il fallimento»	
<i>ROMA</i>	
25/02/2013 Il Messaggero - Nazionale	113
Alitalia via Ragnetti il potere al Comitato	
<i>ROMA</i>	
25/02/2013 Il Tempo - Nazionale	115
Aumento record per le Regionali	
<i>ROMA</i>	
25/02/2013 La Repubblica - Affari Finanza	116
La Caporetto dell'industria persi 400 mila posti un quarto in Lombardia	
<i>MILANO</i>	

IFEL - ANCI

2 articoli

ANCI RISPONDE

Nelle gare l'apertura delle buste è pubblica Salvatore Dettori

È inderogabile l'apertura dei plichi in seduta pubblica. Lo ribadisce il Consiglio di Stato nella pronuncia n. 8 del 7 gennaio 2012. Rappresenta, infatti, un principio tassativo in ogni tipo di gara, comprese le procedure negoziate, quello della pubblicità delle sedute in cui si proceda alla verifica dell'integrità dei plichi e alla disamina del loro contenuto. Lo stesso principio è stato esteso dalla più recente giurisprudenza anche alle procedure negoziate senza bando. Ed ha trovato, da ultimo, il definitivo suggello dell'Adunanza plenaria dello stesso Consiglio (n. 31 del 31 luglio 2012) proprio nel segno della massima pubblicità delle operazioni di gara, come corollario del principio di trasparenza. Questa ultima pronuncia, invero, ha affermato con grande nettezza che le esigenze di informazione dei partecipanti alla gara a tutela dei principi di trasparenza e par condicio, richiamate nella decisione n. 13/2011 della stessa Adunanza a sostegno della necessità che l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche avvenga in seduta pubblica, si pongono in termini sostanzialmente identici anche nelle procedure negoziate. Ed ha concluso, pertanto, che anche nelle procedure negoziate, con o senza bando, l'apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti (verifica preliminare alle successive valutazioni tecniche ed economiche delle medesime offerte) vadano effettuate in seduta pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bando per i rifiuti senza incentivi Stiamo approntando il capitolato speciale di appalto per il servizio di raccolta e spazzamento rifiuti solidi urbani. Nel quadro economico del progetto è possibile inserire gli incentivi ex articolo 92 del Dlgs 163/2006?

No. Il compenso incentivante si riferisce al settore della progettazione di opere o lavori pubblici o alla pianificazione. Trattandosi di norma eccezionale si ritiene che non possa trovare applicazione estensiva. Ciò è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza (Sezione regionale di controllo per la Toscana parere n. 213/2011, Corte dei Conti, sezione controllo Puglia, parere n. 1/2012)

Parcheggi estivi

assegnati in house

È possibile affidare direttamente la gestione di parcheggi a pagamento per la sola stagione estiva alla società in house senza ricorrere a gara pubblica? La società, tra i servizi che offre al Comune, può svolgere anche la gestione dei parcheggi a pagamento e non violerebbe alcuna forma di concorrenza non avendo utili, se non modesti

Il decreto sviluppo 2 (DI 179/2012 articolo 34), stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica l'affidamento è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente, che dà conto delle ragioni. La soluzione maestra prevista dall'ordinamento europeo sarebbe quella di un affidamento con gara ma nel caso specifico, sulla base delle informazioni fornite, considerando che la società in house esiste già e che nel suo statuto è prevista la funzione di gestione dei parcheggi sembrerebbe economicamente non conveniente una procedura di selezione per un affidamento temporaneo, non si ravvisano in linea di principio ostacoli alla procedura ipotizzata.

Il restauro dei dipinti

è un appalto di servizi

L'opera di restauro conservativo ed estetico di due dipinti ad olio su tela di proprietà dell'ente risalenti al 1600, soggetti alla tutela della Soprintendenza per il patrimonio storico e artistico, è configurabile come contratto di lavoro autonomo professionale, assoggettato all'applicazione del regolamento comunale per l'affidamento delle collaborazioni esterne oppure va configurato come appalto di servizi o di lavori? La spesa

stimata per l'intervento è quantificata in 7.500 euro, Iva esclusa.

Sono definibili come prestazioni di carattere artistico le prestazioni di carattere intellettuale caratterizzate da elevata autonomia, originalità e creatività nelle quali si esprime la personalità di un artista creatore di opere uniche di valore estetico nei campi della cosiddetta cultura alta, come la pittura, la musica, l'architettura, etc. Sulla base di questa interpretazione si ritiene che l'affidamento dell'appalto del restauro conservativo ed estetico dei due dipinti ad olio su tela sia configurabile come un appalto di servizi e non come incarico di collaborazione disciplinato dall'articolo 7, comma 6, del Dlgs n. 165/2001.

Riscossione. L'effetto delle dichiarazioni di improcedibilità

Cartelle sospese, rischio retroattività

Con la nota del 4 febbraio 2013 Ifel richiama l'attenzione dei Comuni sulla nuova procedura di sospensione delle cartelle di pagamento introdotta dalla legge di stabilità 2013.

Questo nuovo sistema, disciplinato nei commi 537-542, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, entro 90 giorni dalla notifica il contribuente può presentare al concessionario per la riscossione una dichiarazione con la quale venga documentata la presenza di qualsiasi causa di non esigibilità del credito.

In presenza della dichiarazione, i concessionari sono tenuti a sospendere subito ogni iniziativa di riscossione. Entro i 10 giorni successivi alla presentazione, il concessionario trasmette all'ente creditore la dichiarazione dal debitore e l'ente deve confermare nei 60 giorni successivi se le ragioni del debitore sono fondate o meno. Se l'ente non risponde, dopo 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario, le partite interessate dalla dichiarazione sono annullate di diritto e il contribuente è automaticamente scaricato dei ruoli. Gli importi sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente.

Occorre prestare molta attenzione perché in realtà, come ricorda Ifel, la procedura non è nuova ma è stata già adottata da Equitalia con la direttiva 6 maggio 2010. Ciò vuol dire che esistono già dichiarazioni di insussistenza del credito presentate al concessionario e da questo inoltrate agli enti creditori. In caso di silenzio dell'ente creditore, la direttiva di Equitalia, prevedeva la sospensione, sine die, della cartella, ma la legge di stabilità ne prevede, ora, l'annullamento.

Per queste dichiarazioni, il comma 543 della legge di stabilità prevede che si applichi la procedura sopra descritta, facendo però decorrere i termini dalla data di pubblicazione della legge (29 dicembre 2012). Pertanto, gli enti creditori dovranno inviare la comunicazione di insussistenza delle ragioni del debitore entro il 29 marzo e in caso di inerzia, le cartelle saranno definitivamente annullate entro il 6 agosto 2013.

Nella direttiva del 14 gennaio (prot. 2013/565), Equitalia ritiene che l'esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto a ruolo è riservata, in via esclusiva, all'ente creditore che, in presenza di documenti falsi o contraffatti, procederà ad applicare la sanzione, dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. Peraltro, la normativa prevede, si ritiene illegittimamente, l'applicazione delle sanzioni non solo per le nuove dichiarazioni ma anche per quelle presentate dal 2010 al 2012.

P. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

53 articoli

Finanza locale INCHIESTA SULLE CITTÀ IN DISSESTO

La carica delle tasse nei Comuni in crisi

Varati 47 piani anti-default con i maxi-aumenti di tributi e tariffe, ma c'è l'incognita riscossione LE CONTROMISURE Imu e addizionale Irpef ai massimi di legge almeno fino al 2022 Riviste tutte le richieste per i servizi a domanda

Gianni Trovati

Imu e addizionale Irpef ai massimi, tariffe dei servizi alle stelle, almeno fino al 2022. È la prospettiva certa per gli oltre due milioni di italiani che vivono nei Comuni alle prese con il tentativo di salvarsi in extremis dal dissesto, aggrappandosi al meccanismo anti-default messo a disposizione dal decreto enti locali di novembre (il DI 174/2012). Per il bilancio dello Stato, il primo effetto sicuro è l'esborso di 550 milioni, che sono destinati alle iniezioni di liquidità quest'anno agli enti più in difficoltà e che dovranno essere recuperati attraverso i risparmi ottenuti dalle amministrazioni impegnate nei piani di riequilibrio. Per il risanamento effettivo di questi Comuni, però, la sorte è decisamente più incerta, perché sugli squilibri che hanno reso cortissimo il fiato dei loro bilanci pesano difficoltà che in molti casi appaiono solo sfiorate dai piani di rientro messi nero su bianco per aderire alle misure anti-default.

Al primo giro di giostra hanno aderito 47 enti locali, 32 dei quali hanno chiesto anche l'anticipazione per riuscire a pagare stipendi e spese obbligatorie anche nell'anno di avvio (altri sette enti hanno già presentato domanda nelle prime settimane del 2013, ed entreranno quindi nella seconda tornata). Il fatto che 15 enti abbiano rinunciato alla richiesta dell'assegno iniziale è una buona notizia per gli altri, che potranno contare su un'anticipazione da 240 euro per abitante. L'assegno statale, ovviamente, arriverà solo se la Corte dei conti approverà i piani di riequilibrio varati dalle amministrazioni locali.

Proprio qui sta il punto. Se si spulcia fra i commi e le tabelle dei piani scritti da Comuni e Province interessati all'anti-dissesto, emergono chiari due elementi: l'enormità degli squilibri e le incognite che pesano sulle misure chiamate a cancellarli.

Nella prima pattuglia dei Comuni in super-crisi tocca a Napoli il ruolo da protagonista. La montagna da sanare in dieci anni è alta 3,2 miliardi di euro e si accumula sul disavanzo di gestione (850 milioni nel consuntivo 2011), sui costi del contenzioso per mancati pagamenti (500 milioni attesi nei prossimi cinque anni), sulle multe non riscosse (220 milioni) e così via. Fatte le debite proporzioni, comunque, le altre città non sfigurano al confronto del colosso partenopeo. Catania denuncia «fattori di squilibrio» per 528,8 milioni, a Messina i milioni da recuperare sono 392,4, a Reggio Calabria il commissario punta a 124,2 milioni e anche i centri più piccoli, come Cosenza (100 milioni) o Benevento (34 milioni) non sono da meno.

Come si risale una china così ripida? Il primo strumento è l'innalzamento al massimo dei tributi locali (tema meno sentito nelle Province, come Catania e Potenza, che hanno chiesto l'adesione all'anti-dissesto) e la revisione di tutte le tariffe per coprire integralmente i costi annuali dei servizi. A Napoli, sempre per restare al caso più pesante, solo l'aumento dell'Irpef (con esclusione dei redditi fino a 18mila euro) dovrebbe portare 120 milioni. Il problema, però, a Napoli come a Catania, a Reggio Calabria come a Cosenza, è che la riscossione è sempre stata un problema e trasformare in incassi effettivi gli aumenti matematici calcolati sulle aliquote non sarà semplice. Gli stessi ostacoli si incontreranno nel pagamento delle maxi-tariffe per servizi che spesso hanno più di un inciampo.

Ai sacrifici parteciperanno anche i dipendenti comunali in termini di trattamenti accessori, ma in genere manca nei piani un programma vero di riorganizzazione. Messina, per esempio, cita espressamente le assunzioni possibili per legge, e Catania fa riferimento al turnover con anche una diminuzione dei risparmi frutto di emendamenti in consiglio. E se i risparmi diminuiscono già prima del varo effettivo, la strada dell'attuazione si presenta tutta in salita.

@giannitrovati

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I casi principali

I PIANI DEI SINDACI

NAPOLI

3,17 miliardi

A Napoli il piano da 3,17 miliardi, oltre agli incrementi di tasse e tariffe, punta sull'alienazione di patrimonio immobiliare (già tentata in passato senza successo)

FOGGIA

368 milioni

La massa debitoria al centro del piano del Comune di Foggia è in larga parte maturata nelle società e nelle mancate riscossioni. Chiesta un'anticipazione da 37 milioni

COSENZA

110,5 milioni

A Cosenza si prevedono un taglio della spesa corrente di 53 milioni, un'entrata aggiuntiva da 27 milioni da tariffe e Imu, 125 da Tares e acqua e 15 milioni di anticipazione

CATANIA

528,8 milioni

A Catania i «fattori di squilibrio» dovranno essere recuperati

con un programma in 33 azioni;

sul personale si prevede di seguire le regole nazionali del turnover

MESSINA

392,4 milioni

A Messina, dove sono previsti anche interventi regionali, una parte consistente delle entrate è attesa dalla revisione dei contratti di servizio con le società

REGGIO CALABRIA

124,2 milioni

Per recuperare disavanzo e debiti fuori bilancio il commissario ha elaborato un piano che poggia anche su maxi-recupero da evasione

e risparmi sulle partecipate

STRUMENTI E INCOGNITE

TASSE E TARIFFE

Tutti i piani di riequilibrio prevedono l'aumento massimo di tributi e tariffe; resta aperto il nodo della riscossione, perché in genere gli squilibri sono stati gonfiati anche dal mancato incasso delle entrate previste

ALIENAZIONI

In molti piani si prevedono entrate da alienazione di patrimonio immobiliare, ma bisogna tener conto della crisi del mercato e del fatto che molti di questi Comuni hanno già tentato in passato operazioni simili senza successo

PERSONALE

Sul personale si prevede il blocco di alcune voci del trattamento accessorio. Non sono in genere presenti né il calcolo di esuberi

né piani di riorganizzazione

e di riqualificazione per superare

i difetti della struttura

SOCIETÀ PARTECIPATE

Molte entrate aggiuntive sono legate alla revisione dei contratti di servizio con le società partecipate, che però sono in genere già schiacciate da mancati pagamenti e difficoltà di cassa

L'ANALISI

Troppo ottimismo senza responsabilità

Ettore Jorio

Ettore

Jorio Dall'esame dei business plan approvati dai Comuni che vogliono evitare il dissesto emerge una costante unica: l'accesso al fondo di rotazione. Di conseguenza, ci sarà l'impennata delle aliquote e dei tributi, a cominciare dall'Imu e dall'addizionale Irpef. Per non parlare dei servizi pubblici locali che subiranno un consistente aumento dei costi a carico dei cittadini. Una vita difficile, con l'imposta sulla casa al top e con gli asili nido e il trasporto pubblico locale a un prezzo più elevato, difficile da sostenere per i meno abbienti. Sul piano della proposta, tutti sembrano promettere il risanamento, ma è frequente il ricorso a terapie dall'esito quantomeno incerto. Molta l'aleatorietà e diffuso il ricorso al miracolo di portare a regime una riscossione tributaria, impossibile persino per la statistica. Molti difettano di misure anti-evasione e di una credibile revisione della macchina municipale. Non mancano le violazioni di leggi vigenti ed evidenti segni di eccesso di potere.

Per non parlare delle paventate alienazioni degli immobili di proprietà comunale. Facili ad incrementare le speranze sociali. Difficili da realizzare per due ordini di motivi. Il primo, perché "affetti" da estimi non propriamente aggiornati. Del tipo, l'immobile interessante al ribasso; quello poco attraente, invece, sull'esagerato. Il secondo che è rappresentato dalla più generale penuria di acquirenti, atteso un mercato immobiliare che non c'è e

che non ci sarà per chissà quanto tempo.

In tutti i piani di rientro vi è, dunque, da rilevare un complessivo difetto nella previsione delle entrate, che appare fondata su aspettative remote quanto a riscossione reale dei tributi. Impostano il tutto sulle tasse presunte e non già su quelle che saranno effettivamente riscosse. Anche la contabilizzazione della spesa appare "drogata". È stato, per esempio, molto sottovalutato l'incremento naturale degli oneri finanziari, che graveranno nel decennio, e il contenzioso, di certo più ampio di quello presunto. Anche gli obblighi prescritti dal legislatore sono stati alquanto elusi, specie nella parte in cui l'emersione straordinaria dei residui è stata spesso aggiustata per non andare oltre il già difficile da giustificare. Ciò per non denunciare i tanti anni di gestione allegra della finanza locale, nella sua dimensione reale.

Certo è che sarà una bella sfida. I Comuni coinvolti dovranno affrontare decisioni difficili e impopolari, sottoponendo i loro cittadini a una quaresima che durerà un decennio.

Al riguardo, sono già in molti a darsi torto. Alcuni a sperare, addirittura, nella bocciatura del piano di riequilibrio da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. Ritenendo che, forse, quella del dissesto è la giusta strada per perseguire l'interesse pubblico reale. Con il rischio, sempre più evidente, che l'iniziativa anti-dissesto abbia come unico effetto il salvataggio dall'incandidabilità dei sindaci responsabili dei default municipali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le uscite. Progetti generici

Immobili e partecipate, cambi di rotta sulla carta

Stefano Pozzoli

Il processo attivato con il decreto enti locali per quanto riguarda il pre-dissesto va avanti, con decine di piani presentati da Comuni e Province da anni sull'orlo del default e che oggi, improvvisamente redenti, promettono di diventare virtuose cittadine grazie allo scrupolo di amministratori locali che si convertono a un rigore teutonico.

L'impressione, però, è che molti di questi enti siano abbagliati dalla promessa di un po' di soldi (il fondo di riequilibrio, che tutti richiedono nella misura massima) piuttosto che affetti da una vera voglia di risanamento.

Il disavanzo, prima negato con tutti i mezzi, viene oggi quasi ostentato, pur di avere un po' di liquidità: sembra anzi addirittura che alcuni enti lo abbiano sopravvalutato, nell'aspettativa che ciò assicuri loro un importo superiore di fondo a loro disposizione.

Comunque, visto che una finalità della norma è quella dell'emersione dei problemi, si deve riconoscere il successo che si sta ottenendo, visto il rilevante afflusso di richieste e di piani di riequilibrio.

I problemi nascono però proprio in merito alle soluzioni contenute nei piani di rientro per rimediare agli stati di disequilibrio di cui si palesa l'esistenza.

Leggendo i piani di riequilibrio presentati, infatti, si resta stupiti da progetti estremamente sintetici, che in più di un caso mostrano relevantissimi problemi di attuazione.

In fondo tutti gli stati di crisi dipendono da pochi e banali fattori: il primo è che si incassa 100 e si spende 120 o 130, a volte perfino 200. Il secondo è la presenza di una macchina organizzativa che non ha sufficienti anticorpi, o perfino la capacità gestionale e amministrativa, per impedire che ciò accada.

Il problema, però, è che pare difficile immaginare che chi ha condotto un ente quasi al default sia ora in grado di risanarlo, soprattutto dal punto di vista delle strutture dirigenziali che guidano la macchina burocratica.

Non si entra sulla realizzabilità delle entrate, abnormi, previste da Comuni che non hanno mai incamerato un euro ma che promettono oggi di accertare (e si immagina, di incassare) milioni di euro, tema approfondito nell'articolo pubblicato qui sopra.

Quello che sconcerta sono le promesse di riduzione dei costi, che in alcuni casi sono praticamente inesistenti ed in altri talmente draconiane da avere l'attendibilità del giuramento di mettersi a dieta di un uomo colpito da bulimia nervosa.

Le riduzioni proposte, in verità, molto dipendono dalla normale messa a riposo del personale, che viene puntualmente quantificato. Si tace però sulle riassunzioni o, comunque, non se ne misura l'impatto, quasi questo fosse un dettaglio. Eppure si tratta di un elemento non solo di credibilità del piano, ma perfino di sopravvivenza dell'ente.

Si assicura poi una riduzione degli affitti, promettendo di trasferire gli uffici in immobili di proprietà (e perché non si è fatto prima? E con quali soldi si ristrutturano?). Ancora, si ritiene di ridurre gli oneri finanziari, vendendo patrimonio e cessando di assumere mutui, cosa opportuna, ma si tace sugli investimenti. Davvero è pensabile un blocco della spesa in infrastrutture in territori già spossati dalla crisi?

Molti piani, infine, prevedono una forte riduzione dei contratti di servizio stipulati con le proprie società partecipate. Fatto curioso, soprattutto se queste sono in perdita, o come accade in molti casi sono in attesa del saldo dei loro crediti verso il Comune da anni.

Davvero si può pensare a riduzioni importanti di tali voci senza portare al fallimento le società e magari affermando di voler garantire i servizi?

In sostanza, spesso i piani hanno caratteristiche comuni e tutte tali da consentire una facile profezia: anche se verranno approvati non saranno mai realizzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Le Regioni. Si rinnovano tre Consigli

Cura dimagrante per Lazio e Molise

Saranno trenta in meno le poltrone assegnate nelle tre Regioni che vanno al voto. La tornata elettorale porterà, infatti, alla formazione di consigli più "leggeri" in due delle tre amministrazioni da rinnovare. Per Lazio e Molise diventano effettivi i tagli imposti dalla legge nazionale (e recepiti a livello locale), che si tradurranno in una sforbiciata per le due assemblee, rispettivamente, di 20 e 10 consiglieri. Nessun cambiamento, invece, in Lombardia, dove i posti in aula sono già parametrati al numero di abitanti.

La cura dimagrante sulla composizione dei consigli regionali è stata avviata dalla manovra di Ferragosto del 2011 (il DI 138/2011) e poi confermata dal decreto «salva enti» (DI 174/2012), che fissa il numero massimo di consiglieri in proporzione alla popolazione di ciascuna regione. In base ai parametri fissati, il Lazio ha così tagliato da 70 a 50 il numero di posti nella propria assemblea: decisione sulla quale, tra l'altro, pende un ricorso al Tar (che ha già bocciato la sospensiva), che si esprimerà il 7 marzo. Anche il Molise ha varato la sforbiciata, portando da 30 a 20 i posti da assegnare. Mentre in Lombardia, come detto, le 80 poltrone da consigliere erano già in linea con i parametri fissati dalla legge.

Per conoscere i risultati delle regionali, dopo la chiusura dei seggi alle 15 di oggi, bisognerà attendere più tempo rispetto alle politiche. Lo scrutinio dei voti per eleggere i parlamenti locali, infatti, partirà domani alle 14, quando dovrebbe essersi ormai chiuso il conteggio relativo a Camera e Senato. Le operazioni di spoglio avverranno nei 2.058 comuni (il 75% dei quali in Lombardia) coinvolti nella tornata regionale.

L'assegnazione dei seggi nelle tre regioni avverrà in base a un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza, con eventuali correttivi introdotti dalle singole regioni. Il presidente è invece eletto a suffragio universale e diretto: vince chi ottiene più voti. Il Lazio, pur legiferando in materia, ha lasciato sostanzialmente invariata la formula, mentre il Molise non ha adottato alcuna norma specifica. Diverse, invece, le modifiche introdotte in Lombardia lo scorso dicembre, tra le quali l'abolizione del cosiddetto "listino" (con tutti i consiglieri regionali che saranno quindi eletti sulla base delle liste circoscrizionali), le variazioni al sistema di attribuzione del premio di maggioranza e le regole sulla parità di genere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

30

I consiglieri «tagliati»

I posti da assegnare nelle Regioni al voto sono 150 al posto di 180

Reddito d'impresa. Secondo la giurisprudenza, la dimostrazione delle esimenti può giustificare penalità inferiori

Black list, sanzioni sempre al 10%

Importi da 500 a 50mila euro per i costi omessi in Unico anche prima del 2007

Siro Giovagnoli

Emanuele Re

La prova delle esimenti non risparmia la sanzione del 10% ai contribuenti che non indicano i costi black list in Unico. Chi non riporta separatamente in dichiarazione i componenti negativi derivanti dalle operazioni intrattenute con operatori localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, rischia la sanzione del 10%, indipendentemente dalla sussistenza delle prove per disapplicare la norma antielusiva.

Con questo chiarimento fornito a Telefisco 2013 e confluito nella circolare 1/E/2013, le Entrate affrontano il caso di chi - pur avendo dimostrato la sussistenza di una delle due esimenti richiamate dall'articolo 110, comma 11, del Tuir - ha ommesso di indicare separatamente in Unico, in tutto o in parte, i costi sostenuti nei confronti di operatori in paradisi fiscali e non ha presentato la dichiarazione integrativa con l'indicazione dei costi o l'ha presentata solo dopo l'inizio dei controlli.

Il chiarimento a Telefisco

Nella risposta l'Agenzia richiama la circolare 46/E/2009 (paragrafo 4.2). Il documento di prassi aveva chiarito che a tale fattispecie si applica la sanzione proporzionale (articolo 8, comma 3-bis del Dlgs 471/1997) nella misura del 10% dell'importo complessivo dei costi non indicati separatamente, da un minimo di 500 euro a un massimo di 50mila euro.

Il sistema sanzionatorio mira a preservare l'obbligo dichiarativo per consentire all'amministrazione finanziaria di indirizzare i controlli verso quelle operazioni effettuate con soggetti che operano in Paesi a fiscalità privilegiata e, quindi, potenzialmente elusive. Naturalmente, l'omessa segnalazione dei costi in Unico non comporta l'ineducibilità a patto che l'impresa residente dimostri la sussistenza di una delle esimenti previste dall'articolo 110 del Tuir e cioè che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva o che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione (si veda l'altro articolo a lato).

Qualora, invece, il contribuente non sia in grado di fornire questa prova, oltre alla sanzione del 10% scatta l'ineducibilità dei costi con l'ulteriore sanzione per infedele dichiarazione che va dal 100 al 200% della maggiore imposta accertata. Le due sanzioni, infatti, sono autonome e di conseguenza quella per l'omessa segnalazione dei costi in Unico si applica indipendentemente dalla «bontà» delle operazioni con operatori in paradisi fiscali.

Il problema sul passato

La disciplina dell'obbligo dichiarativo è stata modificata dalla legge 296/2006, in vigore dal 1° gennaio 2007. L'articolo 1, comma 303, ha previsto, tuttavia, che il nuovo sistema sanzionatorio valga anche per le violazioni commesse prima del 2007, sempre che il contribuente fornisca la prova della sussistenza di una delle due esimenti. E ancora la circolare 46/E/2009 ha puntualizzato che anche per il passato la mancata separata indicazione dei costi black list non costituisce causa di ineducibilità - naturalmente in presenza delle circostanze esimenti - ma comporta l'irrogazione della sanzione del 10% dei componenti negativi non evidenziati in Unico, con un minimo e un massimo rispettivamente di 500 e 50mila euro.

Questo chiarimento consente di rispondere al lettore che scrive al Sole 24 Ore chiedendo se l'omessa indicazione nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta precedenti il 2007 venga sanzionata nella misura del 10% o con la sanzione prevista per le violazioni formali da 258 a 2.065 euro (articolo 8, comma 1, del Dlgs 471/1997). Va però segnalata la diversa lettura fornita dalla sentenza 26298/2010 della Suprema corte che affronta un caso analogo riferito proprio ad annualità antecedenti al 2007. Secondo la Cassazione, infatti, la sanzione del 10% deve essere irrogata soltanto qualora l'impresa residente non riesca a provare le

circostanze che danno diritto alla deduzione dei costi. Mentre se il contribuente fornisce la prova per la deducibilità, l'omessa indicazione dei costi in Unico verrebbe considerata una mera violazione formale punita con la sola sanzione da 258 a 2.065 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MIO GIORNALE

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

La portata effettiva delle modifiche

Anche la fiscalità internazionale suscita interrogativi da parte dei lettori alla casella del mio giornale. Sui costi black list le domande riguardano l'applicazione della sanzione proporzionale del 10% per le omissioni in Unico solo per i periodi successivi al 31 dicembre 2006 o anche ai precedenti e se le certificazioni rilasciate da autorità fiscali estere possono giustificare la deducibilità. Mentre sul transfer pricing la questione

è se dal 1° gennaio 2008

la normativa sul transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir) trova ancora applicazione per l'Irap. La compilazione

L'indicazione dei costi black list in Unico 2013 per una società di persone e una di capitali

L'ACQUISTO DEL MACCHINARIO

01|IL PIANO DI AMMORTAMENTO

8La società di persone Beta Snc nel corso dell'anno d'imposta 2011 ha acquistato un macchinario da un fornitore di Singapore per 200mila euro stabilendo un piano quinquennale di ammortamento e imputando di conseguenza nel bilancio 2012 una quota di ammortamento pari a 40mila euro

02|I COSTI SOSTENUTI NEL 2012

8Nell'anno d'imposta 2012 la società ha sostenuto costi per l'acquisto di merci da un'impresa residente in Hong Kong per 18mila euro

8La società, in contabilità ordinaria, decide di non dedurre quest'ultimo costo in quanto ritiene di poter dimostrare la sussistenza di una delle esimenti esclusivamente per l'acquisto del macchinario

03|GLI IMPORTI DA INSERIRE

8In Unico SP 2013 dovrà essere operata una variazione in aumento nel rigo RF27 per l'importo di 58mila euro (40mila + 18mila)

8Nel rigo RF40, invece, dovrà essere riportata la variazione in diminuzione di 40mila euro relativa ai costi per i quali la società ritiene di possedere la prova per la deducibilità

LE SPESE DI MEDIAZIONE

01|L'ESBORSO COMPLESSIVO

8Alfa Srl nel corso dell'anno d'imposta 2012 ha effettuato acquisti in Malesia di prodotti industriali (in particolare stagno) tramite mediatori locali: la spesa complessivamente sostenuta è stata di 880mila euro, di cui 800mila per la fornitura della merce e 80mila per le spese di mediazione

02|ESIMENTE SOLO PER LA MERCE

8La società ritiene di aver verificato la sussistenza delle esimenti previste dalla norma esclusivamente per la fornitura della merce e ha deciso di non dedurre il costo relativo alla mediazione

03|L'INDICAZIONE NEL MODELLO

8Nel rigo RF30 di Unico SC 2013 dovrà essere operata una variazione in aumento di 880mila euro (800mila + 80mila), pari all'importo complessivo dei componenti negativi per operazioni intercorse con operatori black list

8Al rigo RF52, invece, va evidenziata la variazione in diminuzione di 800mila euro relativa ai costi deducibili, quelli cioè per i quali la società ritiene di provare la sussistenza di una delle esimenti

Tributi. La maggiorazione segue le regole della quota ambiente

La Tares comunale dimentica i rifiuti speciali

Pasquale Mirto

Dal 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo tributo a copertura dei servizi indivisibili dei Comuni, anche se di "comunale" c'è ben poco, visto che la misura base, pari a 0,30 euro al mq di superficie imponibile, e che secondo le stime del Governo vale un miliardo di euro, andrà tutta allo Stato. Ai Comuni rimane comunque la possibilità di incrementare il tributo di altri 0,10 euro, riservandosene il gettito.

Peraltro, sul fronte del "riversamento" allo Stato le regole sono ancora da definire, anche alla luce delle varie modifiche succedutesi nel corso del 2012. L'articolo 14, comma 13-bis, DI 201/2011, prevede una riduzione del soppresso fondo sperimentale di riequilibrio, ora sostituito dal fondo di solidarietà comunale, in «misura corrispondente» al gettito derivante dalla maggiorazione standard; si prevede inoltre che in caso di incapienza ciascun Comune deve versare allo Stato le somme residue.

La normativa nulla dispone in merito al criterio di quantificazione degli importi dovuti allo Stato, se in base a una stima *tantum*, o a poco attendibili superfici catastali o, infine, a una rendicontazione puntuale degli incassi registrati da ogni singolo Comune. Considerato che, rispetto al testo originario, è oggi previsto il pagamento esclusivamente con F24 o con bollettino postale centralizzato - i cui modelli ancora non sono stati approvati - sarebbe auspicabile che fossero individuati due codici tributo, uno per il tributo sui servizi indivisibili di competenza statale e uno per quello di competenza comunale, in modo tale che ci sia un riversamento diretto nelle casse dello Stato, come già avviene per l'Imu. Ciò eviterebbe inutili e dispendiose rendicontazioni.

Lo stesso sistema peraltro potrebbe essere usato anche per il tributo provinciale di tutela dell'ambiente.

Nel prototipo di regolamento Tares predisposto dall'Economia si ricorda che la maggiorazione per i servizi indivisibili ha natura di imposta addizionale rispetto al tributo sui rifiuti (che ha invece natura di tassa), di cui assume il medesimo presupposto.

Questo porta ad applicare alla maggiorazione sui servizi le stesse esclusioni, riduzioni, agevolazioni ed esenzioni applicabili al tributo sui servizi. Così le aree e i locali sui cui si producono rifiuti speciali non assimilati sono esclusi sia dal tributo sui rifiuti che da quello sui servizi. O ancora, le percentuali di riduzione da applicare alle superfici in cui vi è contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, saranno applicabili anche al tributo sui servizi.

Oltre ad agevolazioni che si traducono in riduzione di superficie vi sono agevolazioni che si applicano sotto forma di riduzione della tariffa, come quelle assicurate a chi effettua la raccolta differenziata, alle abitazioni occupate dai residenti esteri e altre ancora previste dalla normativa o che possono essere decise autonomamente dai Comuni con il regolamento Tares.

L'articolo 14, comma 21, DI 201/2011, prevede che tutte queste agevolazioni, riduzioni ed esenzioni si applicano anche al tributo sui servizi indivisibili, sia di competenza statale che comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paradisi fiscali, tutti all'inferno

Eugenio Occorsio

Ugland House è un palazzetto in stile coloniale circondato di palme nel centro di George Town, capitale delle Cayman Islands. Barack Obama l'ha definito durante la sua ultima campagna elettorale «o il più grande edificio del mondo o il più grande scandalo finanziario del pianeta». Di certo non è il più grande palazzo del mondo perché non ha più di quattro piani: in compenso, è sede di 18.857 società offshore. Nessuna ha attività produttive nelle Cayman e di pochissime si conoscono i veri soci. Il mese scorso, come simbolo di bravery proprio a Ugland House si è tenuta l'assemblea dell'Ifc Forum, un'agguerrita associazione di avvocati che difende l'immagine e la sostanza delle Cayman. Ifc sta per International Finance Center. «Vogliamo aggredirci mentre noi siamo il tessuto connettivo che regge l'economia del pianeta», ha tuonato Grant Stein dello studio Walkers. I presenti hanno applaudito vigorosamente. Il "tessuto" è oggi fatto di 2 milioni di società fra le Cayman e una cinquantina di altri paradisi fiscali. Il tesoro che gelosamente custodiscono cresce inesorabile: è arrivato secondo il Tax Justice Network a 21 mila miliardi di dollari. Un terzo, calcola McKinsey, sono soldi illegali. La guerra per smantellare i paradisi fiscali, «la spina nel fianco dell'intero sistema finanziario globale» come dice l'economista Rainer Masera, sembra appena cominciata malgrado siano passati 38 anni dalla sua dichiarazione nel 1975, quando l'Economist Intelligence Unit pubblicò il rapporto Tax Havens and Their Uses. segue alle pagine 2 e 3 segue dalla prima Al totale di 21 trilioni il "Network" (un'associazione indipendente di professionisti e accademici creata sotto l'egida del Parlamento britannico nel 2003) è giunto partendo dagli 11,8 trilioni di dollari già calcolati dal Boston Consulting Group come ammontare dei conti individuali detenuti nei paradisi. Questi da soli equivalgono a 250 miliardi annui di mancate tasse nei Paesi d'origine (assumendo il 3% di capital gain e il 30% di tassazione media), cioè cinque volte quanto la Banca Mondiale ha calcolato che servirebbe per porre fine alla povertà mondiale entro il 2015. I fondi ascrivibili ai plutocrati africani che scelgono paradisi vicini come la new entry Mauritius, che arrivano a quanto si legge nel sito del Network a 850 miliardi, hanno superato l'anno scorso il totale delle donazioni per lo sviluppo del continente. Aggiungendo alle disponibilità liquide l'insieme di attività come yacht, ville, tenute, si arriva al totale dei 21 trilioni, e qui le tasse evase sfuggono a qualsiasi calcolo. E' un mare di denaro in continuo allargamento: con riferimento ai soli flussi finanziari provenienti da attività illecite - corruzione, evasione fiscale, rapine, pirateria, mafie, spaccio et similia la World Bank calcola che si parli di 1-1,6 trilioni l'anno. Per sferrare l'attacco decisivo contro tutto questo disastro, la principale testa d'ariete è l'Ocse. Il "club" dei 34 principali Paesi industrializzati è stato investito di questa missione già da qualche anno, ma è stato solo nel summit del G-20 di Los Cabos in Messico a metà giugno del 2012, che ha avuto il compito di promuovere il salto di qualità estendendo e rafforzando la manovra di isolamento dei paradisi fiscali. Il tutto per far sì che le tasse vengano pagate nel Paese in cui si produce il profitto, e parallelamente indurre la collaborazione di questi Paesi e/o colonie perché finalmente facciano uno sforzo di trasparenza. «Abbiamo allora preparato un nuovo documento in cui chiediamo una più forte cooperazione internazionale soprattutto sul fronte delle tasse delle imprese», spiega Pier Carlo Padoan, che dell'Ocse è vice segretario generale nonché capo economista. «Abbiamo riscontrato che diverse multinazionali riescono con la loro rete ad attribuire i profitti non al luogo in cui sono prodotti ma a qualche altra filiazione dove le tasse sono più favorevoli, e questo luogo è sempre più spesso un paradiso fiscale. Così pagano in media il 5% di tasse mentre i loro concorrenti più piccoli e meno fortunati pagano il 30 quando non molto di più perché sono forzati su una base locale. Il problema sta estendendosi perché sempre più aziende diventano multinazionali e quindi colgono le tante occasioni ancora disponibili sullo scacchiere mondiale». Il rapporto è stato presentato alla riunione dei ministri finanziari del G20 il 14 e 15 febbraio a Mosca, che hanno chiesto all'Ocse un ulteriore e decisivo impegno: rendere operative le misure necessarie. «Siamo perfettamente in grado di farlo, è il nostro mestiere», assicura Padoan. «Ora stiamo distillando le norme precise, nazionali e sovranazionali, che

dovranno indurre i comportamenti adeguati ed essere coerenti fra di loro». Un primo risultato c'è già stato il 19 febbraio, quando il Parlamento europeo ha chiesto che le banche europee rendano noto, in occasione dei passi verso l'unione bancaria, il breakdown dei loro risultati, cioè l'attribuzione puntuale Paese per Paese dei profitti. Evidentemente ben altro servirà. «Molti strumenti normativi anche interni ai Paesi industrializzati devono ancora essere modificati, però mi sento di dire che il trend a questo punto è favorevole», commenta comunque Marco Magenta, tax partner della Ernst & Young. «L'Italia, per parlare del nostro Paese, sta facendo molto, e non da ieri. Risale al 1991 la prima legge che rende molto più costoso e complesso avere rapporti con le società dei paradisi fiscali, identificati con una blacklist continuamente aggiornata. Per esempio, si limita la deducibilità fiscale dei costi ai casi in cui la società offshore svolge una vera attività commerciale o le operazioni hanno un effettivo interesse economico». E' una legge, avverte peraltro Magenta, «da maneggiare con cura, perché nel dedalo delle triangolazioni mondiali può succedere che un fornitore estero transiti attraverso un "paradiso" e si incassi lui tutto il vantaggio. All'importatore italiano resta solo l'onere di fronteggiare l'accertamento fiscale e di spiegare che di "sconti" in realtà non ne ha avuti anche se ha trattato con una società di un posto esentasse». L'inversione dell'onere della prova, con l'obbligo di dimostrare che lo scopo di certe operazioni non era l'elusione o peggio l'evasione fiscale, rischia anche di «intradare la legislazione italiana su piano di rigidità che può allontanare gli investitori esteri», nota Gianluca Santilli, avvocato societarista internazionale, managing partner dello studio LS LexJus Sinacta. «Intendiamoci, il problema esiste ed è gravissimo. Ma per cominciare, si dovrebbe una buona volta omogeneizzare le legislazioni fiscali almeno all'interno dell'Unione europea. Invece si va nella direzione opposta: dumping e concorrenza fiscale per attrarre investimenti e capitali. Dopo il Lussemburgo, Cipro tanto apprezzata dai russi, il Liechtenstein, ormai anche la Gran Bretagna sta abbassando talmente le tasse da essere diventata quasi un paradiso fiscale, per di più con la porta aperta ai veri paradisi del Commonwealth caraibico». Una via che si sta faticosamente percorrendo è quella degli accordi bilaterali. La stessa Ocse ha lanciato fin dal 2000, ma la sta attivamente spingendo solo da pochi anni, l'iniziativa Global forum on Transparency per promuovere lo scambio di informazioni fiscali e bancarie fra Paesi. Ultimamente si è sviluppato un cospicuo numero di trattati bilaterali, sottoscritti sotto l'egida dell'Ocse, che si riserva di verificare se i contraenti rispondono agli standard e sono intenzionati davvero ad aprire le porte dei rispettivi santuari finanziari. L'Italia ha firmato gli ultimi trattati con Hong Kong il 24 gennaio 2013 e con le Cayman il 3 dicembre 2012, ma ancora non sono operativi. L'efficacia insomma è da verificare. Un punto debole, ricorda Nicholas Shaxson, l'economista inglese autore di *Treasure Islands*, «è che è previsto che un Paese, quando il sistema andrà a regime, potrà sì chiedere alle autorità del "paradiso" informazioni su un certo conto, ma solo quando avrà saputo esattamente su chi e su quale conto occorre indagare. Una specie di Comma 22 che rischia di essere inestricabile». Senza contare che, aggiunge Shaxson, «è sufficiente che un Paese firmi 12 trattati per uscire dalla black-list dell'Ocse, e allora i "paradisi" si sono affrettati a firmare una fitta serie di trattati fra di loro che non valgono assolutamente nulla». In questo diabolico gioco di guardie e ladri, insomma, le prime sembrano inesorabilmente in svantaggio. «Parliamoci chiaro, il problema si sta estendendo anziché ridursi», taglia corto Paolo Guerrieri, docente di economia internazionale alla Sapienza. «L'obiettivo dell'Ocse e degli altri "combattenti" contro questa piaga sarebbe di stringere sempre più la morsa, fra controlli e minacce di isolamento internazionale, sperando che alla fine i paradisi allentino la loro "riservatezza". Insomma, i rischi per chi va ad investirvi diventano troppo forti rispetto ai benefici. Ma in molti casi si va nella direzione opposta. Prendiamo la Svizzera, un paradiso un po' demodè ma comunque ancora granitico: il rifiuto opposto proprio l'altro giorno all'accordo fiscale con l'Italia (quello su cui contava Berlusconi per restituire l'Imu, ndr) dimostra quando lontani si sia da un idem sentire internazionale». La Svizzera sarà anche demodè, e infatti è uno dei pochissimi in cui l'ammontare dei depositi è in ribasso (vedere grafici), ma il problema è che sempre nuovi stati e staterelli imbracciano la via della convenienza fiscale come risorsa da integrare col turismo. Le ultime arrivate nel "club" sono le isole Vanuatu (le ex Nuove Ebridi) e sul loro esempio stanno andando anche gli altri atolli del Pacifico meridionale. Ma sembra anche che, incredibili dictu,

il neocostituito South Sudan sia tentato da un qualche status privilegiato pur di finanziare il suo sviluppo. © RIPRODUZIONE RISERVATA LUSSEMBURGO - HONK KONG - SINGAPORE - CARAIBI - PANAMA - ISOLE DEL CANALE - SVIZZERA[IL CASO] Un "inferno" di speculatori pronti a far saltare qualsiasi Borsa. Uno dei problemi connessi con la piena efficienza dei paradisi fiscali è che grosse fortune, «al di fuori di qualsiasi controllo e nelle mani di pochissimi decisori - spiega Rainer Masera - possono lanciare scorribande su qualsiasi mercato con il sicuro risultato di incidere pesantemente sulle quotazioni». Questo è valido per i derivati come per i buoni del Tesoro, per le azioni come per le commodity. Se si aggiunge che spesso questi fondi rappresentano il riciclaggio di operazioni di criminalità organizzata, «si ha un'idea di quale veleno si possa inoculare all'interno delle istituzioni finanziarie». I casi di repressione sono rari. Qualche mese fa è stata condannata la Hsbc per aver accettato fondi dei narcotrafficanti nonché di personaggi legati all'Iran, Paese off-limits per l'America. Eppure proprio dagli avvocati di Wall Street, che volevano crearsi un pool di denaro al di fuori delle regole, è nato tutto: alla fine dell'800 nel New Jersey fu creata una zona franca. Poi fu spostata nel Delaware, che è tuttora considerato un paradiso fiscale.

Foto: Qui sotto, il porto di George Town, la capitale delle Cayman Island : con 57mila abitanti, la colonia inglese è la prima sede mondiale, per numero, di società finanziarie che gestiscono hedge fund. Qui sopra, l'economista Rainer Masera , già ministro del Bilancio (1); l'avvocato Gianluca Santilli (2), esperto in società internazionali; il partner della Ernst & Young Marco Magenta (3)

Foto: Sopra, Pier Carlo Padoan, vice segretario generale dell'Ocse (1); George Osborne (2), Cancelliere dello Scacchiere britannico

[L'ANALISI]

Il G20 in guerra contro l'elusione

Marcello De Cecco

In occasione della riunione del G20 a Mosca, i ministri delle Finanze francese, inglese e tedesco hanno dato notizia di avere tenuto un incontro separato per discutere i problemi derivanti alle finanze dei loro tre paesi dalla minimizzazione sistematica del carico fiscale da parte delle società multinazionali. Nel Regno Unito si è dato molto rilievo di recente ai lavori di una commissione parlamentare dedicata allo studio dello stesso problema. E dalle conclusioni di tale indagine sono emersi comportamenti assai gravi di elusione fiscale da parte in particolare di tre multinazionali americane che operano anche nel Regno Unito. Come sempre in Europa, dove non mancano gigantesche multinazionali autoctone, si è cominciato dalle multinazionali americane. segue a pagina 3 segue dalla prima Ce ne saranno senz'altro di più e saranno meglio conosciute dal grande pubblico, come certo è il caso di Google, Amazon e Starbucks, nominate espressamente dalla ricordata commissione, ma altrettanto certamente concentrarsi su di loro risparmia notevoli imbarazzi diplomatici ai paesi europei quando decidono di muoversi insieme. I ministri hanno commissionato un Rapporto sull'argomento all'Ocse, che lo ha prontamente prodotto, naturalmente estendendo l'analisi a tutti i paesi Ocse, di cui gli Usa sono socio fondatore. Se ne parlerà al G8 il prossimo giugno nell'Irlanda del Nord, e il ministro inglese Osborne curerà, ora che il suo paese ha la presidenza dello stesso G8, che il problema occupi un posto rilevante nel programma della riunione e che il dossier relativo sia il più ricco possibile di informazioni e proposte. I ministri si sono divisi i compiti. La Gran Bretagna capeggerà un comitato internazionale incaricato di riscrivere le regole relative ai prezzi di trasferimento che permettono alle multinazionali di spostare i profitti alle giurisdizioni con leggi fiscali più lievi. La Germania organizzerà ricerche e proposte relative alla erosione della base fiscale, Francia e Stati Uniti esamineranno i modi per determinare la giurisdizione fiscale nazionale, specie nel caso di società di e-commerce. Dato che c'è ancora tempo, può darsi benissimo che alla fine si decida di concentrare la discussione nella riunione del G20, che comprende tutti i paesi più importanti del pianeta. I paesi più ricchi sono alla ricerca affannosa di entrate, e aumentare ulteriormente i livelli di pressione fiscale è divenuto un tabù politico ovunque. Si cerca dunque di recuperare gettito evitando con nuove regole il fenomeno dell'arbitraggio fiscale tra paesi, che permette alle compagnie meglio organizzate di pianificare le proprie operazioni multinazionali in modo da minimizzare il carico fiscale. Questa strategia è divenuta sempre più redditizia man mano che si sono estese le reti produttive e distributive che le grandi compagnie costruiscono tra i paesi in cui operano. E' bene però ricordare che buona parte della elusione fiscale, dal punto di vista quantitativo, è praticata dalla grande finanza internazionale, che può utilizzare le proprie reti operative, divenute enormi, e che tutti i protagonisti dell'elusione si servono dei cosiddetti paradisi fiscali in maniera essenziale nella loro ricerca del carico fiscale minimo. Vale tener presente un caso di scuola: gli statistici irlandesi hanno segnalato che un terzo del Pil irlandese è rappresentato da queste operazioni fasulle, che attribuiscono all'Irlanda, negli anni precedenti la grande crisi iniziata nel 2008, un reddito fatto in parte cospicua di "panna montata". Tutto perché l'Irlanda ha scelto oculatamente di diventare un paradiso fiscale all'interno dell'Ue, colpendo i profitti realizzati nella sua giurisdizione fiscale con una tassa assai più bassa di quella che caricano i paesi più grandi dell'Europa continentale. Questo offende in particolarmente i tedeschi, che hanno molte multinazionali con grosse filiali o partecipate con sede in Irlanda. Nel salvataggio dell'Irlanda, la Germania richiese esplicitamente che gli irlandesi, se volevano essere salvati dalle istituzioni europee e dal Fmi, rinunciassero al ruolo di paradiso fiscale che avevano volutamente assunto per invitare gli investimenti esteri sul loro territorio. Ma da parte irlandese la reazione a questa richiesta è stata talmente violenta e ostinata che alla fine i tedeschi si sono arresi e non se ne è fatto nulla. E' certo che, se l'Unione europea, o almeno i 17 della Ume, non si darà una legislazione comune che unifichi il carico fiscale, ancora assai diverso nei paesi membri, nulla sarà possibile concludere in materia di arbitraggio fiscale tra giurisdizioni da parte delle imprese più avvertite e organizzate.

E' un punto estremamente dolente perché riguarda la componente più grande e tradizionale della sovranità, assai più importante della sovranità monetaria, che i paesi stessi hanno ceduto senza molta esitazione, salvo poi accorgersi che la moneta unica, senza la fiscalità unica, era impossibile da gestire. Una volta che si comincia, tuttavia, bisogna subito mettersi d'accordo su quale filosofia adottare, quella della tassazione adeguata ai livelli più alti, o ai più bassi, come chiedono gli inglesi. Poiché si deve anche ricordare che quando si parla di paradisi fiscali è bene non evocare tra i principali colpevoli isolette sperdute in mari caldi, ma bisogna cominciare, ad esempio, dalla Gran Bretagna, che è il più grande e ricco di risorse intellettuali tra i paradisi, potendo mettere a disposizione le capacità delle istituzioni finanziarie e legali della City, che dispone di un apparato di istituzioni e forza lavoro enorme e sofisticato, dal quale dipendono le isolette sperdute nei mari caldi, quasi sempre ex colonie di Sua Maestà, e di sistemi legali quasi uguali a quello inglese, che si basa sulla assai elastica e duttile common law, assai più adatta del diritto civile di origine romana col quale operano le grandi nazioni continentali, a fare da struttura portante per contratti e transazioni che superino agilmente i confini tra giurisdizioni. Né vogliamo ridurre l'importanza della Svizzera, del Lussemburgo, del Liechtenstein nello stesso settore. Ma anche Cipro, l'isola di Man e le isole del Canale offrono servizi sofisticati per gli stessi scopi, anch'esse territori legatissimi alla Corona inglese (e alla City), indipendenti per finzione da tutti accettata. Così pure vanno ricordate la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino, stati solo formalmente indipendenti, ma in realtà organicamente legati ai meno trasparenti affari finanziari italiani. Chi si è occupato di questi problemi, calcola l'entità dell'elusione fiscale delle grandi entità economiche private, produttive, commerciali e finanziarie in svariati "triloni" di dollari. Le operazioni che compongono tale fantasmagorica somma danno luogo a flussi finanziari internazionali ormai assai rilevanti quando si calcola l'entità degli squilibri di bilancia dei pagamenti che affliggono in maniera sempre più pesante l'economia mondiale. Si sommano a tutte le operazioni che danno luogo agli squilibri stessi con flussi reali di merci e servizi, e agli eccessi di importazioni o esportazioni nette che sono al centro dell'analisi più tradizionale degli squilibri di bilancia dei pagamenti. Così i Paesi in surplus o deficit si rinfacciano l'un l'altro di essere la fonte principale degli squilibri. Mentre lo fanno, le multinazionali produttive, commerciali e specialmente finanziarie, continuano il loro alacre lavoro di costruzione sempre più estese e sofisticate reti di elusione fiscale. Finora le autorità politiche dei paesi più importanti hanno affrontato i problemi dell'elusione cominciando dal lato sbagliato, trascurando queste relevantissime ma potenzialmente assai politicamente ostiche relazioni transnazionali. Hanno fatto come chi ha perso le chiavi e le cerca sotto la luce di un lampione, non perché è lì che sono cadute, ma perché ci si vede. Ora pare che la musica cominci a cambiare, ma è essenziale che si facciano accordi che estendano l'area illuminata dai lampioni, e non consistano nel moltiplicare gli sforzi nelle aree oscure, continuando a brancolare nel buio. Basterà attendere qualche mese, per vedere se il vento è veramente cambiato. Il momento è propizio, specialmente perché i governanti degli Stati Uniti sembrano i più decisi a muoversi nella direzione giusta e hanno cominciato a farlo. Ci sono anche parecchi mesi di campagna elettorale in Germania e in quel paese pare che l'opinione pubblica sia ben disposta a vedere sforzi nel senso giusto in campo di elusione fiscale delle grandi istituzioni private. Anche il Giappone ha ora un governo che tende a estendere l'area della propria sovranità fiscale a comprendere persino le proprie multinazionali. I due summit di quest'estate forse ci permetteranno di farci delle opinioni più precise sulla genuinità e persistenza di questi sforzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA HONG HONK - DELAWARE - BRITISH VIRGIN ISLAND - JERSEY - BERMUDA

Foto: La "foto di famiglia" al summit del G-20 a Mosca del 14 e 15 febbraio: nella riunione si è deciso di dare mandato all'Ocse perchè affronti in modo ultimativo il problema dell'elusione fiscale Il rapporto irrealistico fra la popolazione e il numero di società "incorporate" nei paradisi fiscali: le British Virgin Islands hanno (dati 2012) 27.800 abitanti

Due i nuovi regolamenti in G.U.: sono il settimo e l'ottavo a seguito del dlgs 39/10

Revisori, il puzzle delle norme si compone di nuove tessere

LUCIANO CHRISTINA

L C D Pagina a cura Perdita di indipendenza del revisore, eventuali gravi inadempimenti nello svolgimento della funzione a cui lo stesso è delegato nonché sopravvenuta inidoneità del revisore o della società di revisione a svolgere l'incarico per insufficienza di mezzi e di risorse, costituiscono giuste cause di revoca dello stesso. Sono alcune delle situazioni previste nel nuovo decreto Mef n. 261, in G.U. n. 43 del 20/2/13 e vigente dallo stesso giorno in merito alle modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico. Nella stessa Gazzetta è stato, poi, pubblicato il dm n. 16/2013 relativo alla gestione dei revisori inattivi. Si tratta di due regolamenti, messi in consultazione nel luglio 2011, che rappresentano il 7° e l'8° dei decreti attuativi venuti alla luce a seguito del dlgs 39/2010, che ne prevede l'emanazione di complessivi 21. A riguardo, si segnala che fra qualche settimana dovrebbe approdare in Gazzetta l'atteso regolamento relativo alla formazione continua dei revisori, anche in questo caso oggetto di consultazione nell'estate 2011. Revoca, dimissioni e risoluzione. Il decreto è rivolto ai revisori persone fisiche ed alle società di revisione e non ai sindaci (anche con funzione di revisore) per i quali continuano a rendersi applicabili, in caso di cessazione, gli artt. 2400 e 2401 c.c. In merito alla revoca, si sancisce che questa può essere utilizzata solo per giusta causa e che divergenze fra amministratori e revisori su procedure di revisione, non costituiscono una giusta causa di revoca. Questa è, invece, da identificarsi in situazioni in cui l'organo di controllo perde la sua indipendenza (situazione legittimante anche le dimissioni), si rende partecipe di gravi inadempimenti nello svolgimento della funzione (si può pensare alla mancata esecuzione delle circolarizzazioni, alla mancata esecuzione dei controlli periodici ecc.), oppure alla sopravvenuta inidoneità del revisore a svolgere l'incarico per insufficienza di mezzi, causa anche questa legittimante la volontaria cessazione dell'incarico. Piuttosto agevole risulta, poi, trovare una giusta causa di revoca dei revisori dei gruppi. Il cambio del soggetto che esercita il controllo sul gruppo, quello del revisore della capogruppo, o cambiamenti all'interno del gruppo che possano creare difficoltà a reperire gli elementi per la giusta valutazione del bilancio consolidato, possono costituire giuste cause per la revoca del revisore o della società di revisione. Anche queste ultime circostanze possono altresì legittimare le dimissioni del revisore. Sempre all'interno dei gruppi, una ulteriore situazione di revocabilità è costituita dal riallineamento della durata dell'incarico fra revisori della controllante e delle controllate quando queste sono enti di interesse pubblico. Il regolamento evidenzia, poi, quali possono essere ulteriori cause di dimissioni che vanno dal raggiungimento dell'età pensionabile del revisore alla grave e reiterata frapposizione di ostacoli all'esercizio dei controlli (senza necessariamente arrivare al reato di impedimento di cui all'art. 29 del dlgs 39/2010). Ulteriori ragioni legittimanti le dimissioni sono, poi, il mancato pagamento del corrispettivo (o il mancato adeguamento se lo stesso è stato previsto a mezzo di specifica clausola contrattuale), ma solo dopo l'avvenuta costituzione in mora della società ai sensi dell'art. 1219 c.c. Le dimissioni da presentarsi al rappresentante legale ed al presidente dell'organo di controllo, determineranno l'obbligo di convocare l'assemblea affinché la stessa provveda a conferire l'incarico ad altro revisore. Ovviamente (come peraltro sancito dall'art. 13, comma 6 del dlgs 39/10) per non creare un vuoto nelle funzioni di controllo, il revisore dimissionario continuerà a esercitare le sue funzioni fino al subentro del nuovo revisore per un periodo massimo, in ogni caso, che non può eccedere i sei mesi. Viene, altresì, prevista la possibilità di risoluzione consensuale del contratto, fra società e revisore che verrà deliberata dall'assemblea dopo che la stessa ha acquisito le osservazioni del revisore e sentito l'organo di controllo. Anche in caso di risoluzione consensuale, la revisione legale non può ovviamente subire soluzioni di continuità. Gli obblighi dei revisori inattivi. I soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato in una società di revisione per tre anni consecutivi, nonché coloro che ne fanno richiesta al Mef sono inseriti nella Sezione inattivi. In ogni caso, però, tali revisori devono attivarsi ad adempiere gli obblighi formativi qualora vogliano acquisire un nuovo incarico. Difatti, solo i neo iscritti nella sezione inattivi

che assumano un incarico entro il primo anno formativo successivo a quello di iscrizione nel Registro, sono esonerati dagli obblighi formativi, mentre tutti gli altri sono condizionati al rispetto della frequenza della formazione professionale ed alla tempestiva comunicazione al Mef degli incarichi eventualmente assunti. Il sistema di transito dei revisori fra sezione attivi ed inattivi è regolato, ai sensi dell'art. 5 e ss. del dm 16/2013, secondo cui il soggetto inattivo può scegliere di prendere parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale oppure, per assumere nuovi incarichi di revisione legale, deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, della durata minima di 60 ore, anche svolto a distanza con modalità telematiche, al fine di acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività di revisione. Da rilevare, che tale formazione «scade» allorché il revisore, non assuma un incarico di revisione entro due anni dalla data di conclusione del corso stesso. I contributi per gli inattivi. Tutti i revisori, anche se inattivi, devono pagare il contributo annuale (art. 21, comma 8 del dlgs 39/10 e dm 24/9/2012) attualmente pari ad euro 26, ma passibile di incremento per gli anni successivi al 2013, sulla base della copertura delle spese per la tenuta del registro. Il revisore inattivo che frequenta gli specifici corsi è tenuto al pagamento del contributo annuale per la formazione. Non sono dovuti i contributi per il controllo di qualità (salvo che si passi fra i revisori attivi). Il revisore inattivo, che non vuole acquisire incarichi e non vuole transitare nella sezione degli attivi, quindi, non è tenuto agli obblighi di formazione, né al pagamento del corrispondente contributo, non è altresì tenuto al controllo di qualità, né al pagamento del contributo ad esso collegato; resta dovuto il solo contributo annuale di cui sopra. Formazione continua. Con l'emanazione del regolamento sulla formazione continua dei revisori e tirocinanti, atteso a breve (è attualmente all'attenzione del Consiglio di Stato per il previsto parere), presumibilmente dal 2014 sarà d'obbligo anche per tale categoria partecipare obbligatoriamente a convegni, seminari o eventi simili anche se svolti con modalità telematica. La bozza di regolamento prevede l'obbligo di conseguire almeno 60 crediti formativi nel triennio con almeno 15 crediti formativi annuali. Per i tirocinanti dovrebbero essere richiesti 90 crediti nel triennio con almeno 25 annuali. In merito ai programmi formativi, si evidenzia che gli stessi dovranno essere svolti secondo programmi accreditati dal Mef, che dovranno consentire un aggiornamento e sviluppo delle conoscenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività di revisore legale. È ancora, invece, tutta da prevedere l'equivalenza fra i corsi frequentati da dottori commercialisti ed esperti contabili per la loro formazione professionale continua e gli obblighi legati alla revisione legale dei conti, sebbene la sostanziale convergenza di materie oggetto dei relativi esami (esame di Stato per i primi, di idoneità professionale per i secondi) dovrebbe portare, secondo logica, alla validità della formazione per gli iscritti all'ordine professionale, anche ai fini della revisione legale o almeno per la maggior parte di essa. Va ricordato, infatti, che la maggior parte dei temi sui quali è richiesta una competenza specifica dei revisori (contabilità, principi contabili, principi e disciplina della revisione, diritto societario) rientrano normalmente nei programmi formativi dei dottori commercialisti.

Il punto Regolamenti emanati Dm 144 del 20/6/2012: Modalità di Iscrizione e cancellazione dal registro (In G.U. n. 145 del 20/6/2012: Accesso al registro (In G.U. n. 201 del 29/8/2012) Dm n. 146 del 25/6/2012: Tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale (In G.U. n. 201 del 29/8/2012) Dm 24 settembre 2012 B: Istituzione presso il Mef della commissione centrale dei revisori contabili (In G.U. del 29/10/2012 n. 253) Dm 24 settembre 2012: Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori (In G.U. 29/10/2012 n. 253) Dm 1° ottobre 2012: Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento degli oneri in misura fissi previsti dal dlgs 27/1/2010 n. 39 (In G.U. 26/10/2012 n. 251) Dm 28 dicembre 2012, n. 261: Casi e modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico (art. 13, dlgs 39/2010). (In G.U. n. 43 del 20/2/2013) Dm 8 gennaio 2013 n. 16: Gestione della sezione dei revisori inattivi. (In G.U. n. 43 del 20/2/2013) Regolamenti in via di emanazione Regolamento concernente le modalità di perfezionamento e del mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali degli iscritti al registro dei revisori legali e degli iscritti nel registro del tirocinio (di attuazione dell'art. 5 dlgs 39/2010)

I chiarimenti nello schema tipo di regolamento predisposto dal dipartimento di finanze

Tares, deroghe ad ampio raggio

Niente imposta per i locali che non producono rifiuti Le principali esclusioni

Pagina a cura DI MATTEO BARBERO

Non sono soggetti alla Tares i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A chiarirlo è lo schema-tipo di regolamento predisposto dal Dipartimento delle Finanze per agevolare il compito dei comuni, chiamati a disciplinare il nuovo tributo che, dallo scorso 1° gennaio, ha sostituito Tarsu e Tia. Il presupposto della Tares, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del dl 201/2011 è dato alternativamente dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione di locali o aree scoperte, indipendentemente dal loro uso, purché potenzialmente in grado di produrre rifiuti. Quest'ultimo aspetto, ovvero la suscettibilità delle diverse tipologie di immobili a produrre rifiuti, aveva generato, nella vigenza della Tarsu, un ampio contenzioso. L'art. 62 del dlgs 507/1993, infatti, contemplava, al comma 1, una presunzione legale di produttività di rifiuti collegata alla detenzione e all'occupazione (non era contemplato il possesso), mentre il successivo comma 2 escludeva «gli immobili che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno». La disciplina relativa alla Tares, invece, sembra ricollegare il presupposto non al fatto in sé del possesso/occupazione/detenzione dell'immobile, bensì alla idoneità oggettiva dello stesso a produrre rifiuti. L'ambito delle esclusioni, pertanto sembra essere più ampio di quello rilevante ai fini della Tarsu, come confermato dall'art. 8 della bozza di regolamento predisposta dalle Finanze, che esonera dal tributo, oltre agli immobili che non possono produrre rifiuti, anche quelli che non comportano una produzione «in misura apprezzabile», secondo la comune esperienza. Tale previsione, che certamente include gli immobili inutilizzati (espressamente richiamati dalla disciplina Tarsu), lascia notevoli margini di possibilità ai comuni, che possono individuare le ipotesi di esclusione adattandole alla specifica situazione locale. Le linee-guida individuano a titolo esemplificativo le fattispecie più diffuse, fra cui: le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva (ma non quelle con usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate); i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici (vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos); le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione); le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Tale elenco potrà essere modificato e integrato dai singoli comuni, anche mediante l'individuazione di altre fattispecie: ad esempio, lo schema di regolamento approvato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta include anche soffitti, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60. Anche per la Tares (come per la Tarsu), l'esclusione è subordinata alla duplice condizione dell'indicazione di tali circostanze nella denuncia (originaria o di variazione) ed alla sussistenza di elementi di riscontro obiettivi direttamente rilevabili o comprovati da idonea documentazione. Qualche dubbio rimane in merito alla ripartizione dell'onere della prova in caso di contestazioni. A parere di chi scrive rimane fermo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alla Tarsu, secondo cui la prova contraria atta a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti è ad esclusivo carico del contribuente, dovendo il soggetto attivo (ovvero il comune) dimostrare solo il fatto oggettivo dell'occupazione/detenzione (si veda Cass. n. 14770 del 15 novembre 2000). Peraltro, lo schema di regolamento predisposto dal ministero prevede (art. 8, comma 3) che «nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il

conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione». Tale formulazione pare riferirsi ai soli casi di conferimento abusivo di rifiuti da parte di utenze che siano state interamente escluse dalla Tares, ma potrebbe fornire appigli ai contribuenti per invocare un'inversione dell'onere della prova. È quindi opportuno che i comuni ne circoscrivano la portata ai predetti casi. Abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di utenze Superfi ci destinate al solo esercizio di attività sportiva (esclusi spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ecc.) Immobili oggetto di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici (vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos ecc.) © Riproduzione riservata Altri articoli sul sito www.italiaoggi.it/tares

Contenzioso LE MOSSE DELL'AGENZIA

PROCESSO TRIBUTARIO: COSÌ IL FISCO «RESISTE»

Linea dura degli uffici: avanti con le liti anche se la giurisprudenza è sfavorevole

A CURA DI

Cristiano Dell'Oste

Valentina Melis

Giovanni Parente

Il Fisco sceglie la linea dura nelle controversie con i contribuenti. Dal redditometro agli studi di settore, chi sfida in giudizio l'amministrazione finanziaria rischia di trascinare il braccio di ferro fino in Cassazione.

Il Sole 24 Ore del lunedì, sulla base delle indicazioni impartite dall'agenzia delle Entrate ai propri uffici, ha ricostruito la mappa della gestione dei processi. Caso per caso, il Fisco analizza le liti più frequenti, gli orientamenti delle commissioni tributarie e quelli della Cassazione, dettando ai funzionari le strategie da seguire. Abbandonare il contenzioso, insistere sempre o valutare a seconda della situazione? L'amministrazione spesso si attesta sulla linea di maggiore resistenza.

Un esempio su tutti. Quando il Fisco ritiene che un'impresa abbia compiuto un'operazione antieconomica per ridurre il reddito dichiarato, l'input ai funzionari è quello di insistere. È il caso di chi vende prodotti con un ricarico molto inferiore alle medie di mercato. Ma nella stessa categoria rientrano anche le situazioni in cui le Entrate, di fronte a una contabilità del tutto inattendibile, considerano che una parte della merce acquistata nell'anno sia stata comunque venduta. O quelle in cui si presume che il titolare abbia intascato in nero gli utili non dichiarati dalla propria società.

Sono tutte situazioni di accertamento analitico-induttivo, tipologia che resta molto utilizzata nonostante gli studi di settore, che pure dovrebbero servire a individuare per via statistica i casi più clamorosi di evasione.

La linea dura viene applicata anche al redditometro, invitando gli uffici a sostenere fino in fondo il reddito "ricostruito" in tutti i casi in cui il contribuente non abbia fornito una qualche giustificazione per lo scostamento rispetto all'imponibile dichiarato. L'indicazione vale per il contenzioso nato negli anni scorsi in relazione alla vecchia versione, ma traccia un solco anche per il nuovo redditometro, atteso al debutto nelle prossime settimane: il primo stop da parte tribunale di Napoli, del resto, non riguarda l'efficacia dello strumento ma le implicazioni sulla privacy.

Dalle istruzioni fornite agli uffici - che comunque vengono periodicamente aggiornate - emerge anche il quadro di una giurisprudenza tutt'altro che uniforme. Non solo su base territoriale, ma anche tra diverse sezioni della stessa commissione tributaria. Così, quando il Fisco sceglie di tenere duro, spesso trova qualche valido appiglio nei precedenti dei giudici, soprattutto in Cassazione. Ma questo vale anche per i contribuenti.

La spiegazione non è difficile, e si ricollega a norme fiscali quasi sempre troppo complesse o lacunose. Se il compito di definire i soggetti esonerati dall'Irap è affidato ai giudici della Suprema corte, non c'è da stupirsi che entrambe le parti finiscano per battagliare nelle aule di giustizia sul requisito di «autonoma organizzazione» o sui presupposti del tributo. E lo stesso vale per un'altra questione molto sentita dagli operatori economici e dai professionisti che li assistono: l'abuso del diritto, che rischia di minare alla radice la pianificazione delle strategie aziendali.

Non è un caso che - naufragata la delega fiscale - il direttore delle Entrate, Attilio Befera, abbia assicurato un approfondito lavoro di monitoraggio per far sì che gli uffici si muovano sulla stessa linea nel contestare l'elusione (si veda Il Sole 24 Ore del 31 gennaio scorso).

Dietro le questioni giuridiche c'è poi il dato di fondo, che riguarda la bontà degli accertamenti e - in ultima analisi - il recupero delle somme contestate ai contribuenti. Numeri alla mano, il Fisco vince nel 37,7% dei casi in primo grado e nel 43,7% in appello, con un 5% di vantaggio sui contribuenti, senza considerare l'area grigia degli accoglimenti parziali e dei giudizi estinti. Anche quando perde, però, spesso sceglie di continuare

la battaglia.

@c_delloste

@valemelis

@par_gio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGENDA

Nelle schede a destra sono riportate le istruzioni fornite dal Fisco ai propri uffici territoriali per alcune controversie ricorrenti con i contribuenti.

Il colore verde indica che il contenzioso va proseguito anche in presenza di pronunce sfavorevoli da parte dei giudici di merito di primo e secondo grado.

Al colore giallo corrisponde una valutazione da effettuare caso per caso in base alle circostanze di fatto, ai documenti di prassi e agli orientamenti della Cassazione.

Il colore rosso, infine, indica che il contenzioso va abbandonato o comunque non coltivato

IL CONTENZIOSO IN PRIMO GRADO E IN APPELLO

L'andamento di tutto il contenzioso tributario di merito (quindi non solo i ricorsi contro le Entrate) nel 2012 e il confronto con l'anno precedente elaborato sulla base dei dati diffusi dalla Direzione della giustizia tributaria del Mef

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Antieconomicità: non basta il prezzo

IL CASO

Il Fisco contesta l'antieconomicità dell'operazione quando il contribuente vende un bene (o un servizio) a un prezzo inferiore a quello normalmente praticato sul mercato

GLI ORIENTAMENTI

Per le commissioni tributarie il semplice scostamento di prezzo non è una prova di antieconomicità dell'operazione. Peraltro la Cassazione (sentenza 24436/2008) consente di basare l'accertamento di maggiori ricavi anche sulle «gravi incongruenze» tra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività. L'indicazione agli uffici del Fisco è: proseguire il contenzioso

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Ricarico inferiore al dato medio

IL CASO

Gli uffici delle Entrate a volte ricostruiscono i ricavi di un'impresa in via induttiva, utilizzando la percentuale media di ricarico sul costo del venduto tipica del settore d'attività dell'azienda

GLI ORIENTAMENTI

Secondo i giudici tributari di primo e secondo grado, lo scarto rispetto alla media da solo non basta. Inoltre si deve fare riferimento a una media di ricarico ponderata in base a qualità e quantità dei prodotti venduti. Per la Cassazione (sentenza 7295/2012) il ricarico deve tener conto della congruità e dell'omogeneità del campione usato per calcolarlo. La direttiva agli uffici è di gestire il contenzioso tenendo conto anche della Cassazione

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Utili distribuiti in nero ai soci

IL CASO

Quando accerta un maggior imponibile a una società a ristretta base azionaria, anche se di capitali, l'amministrazione contesta la distribuzione di utili in nero ai soci

GLI ORIENTAMENTI

Alcune commissioni tributarie ritengono che la contestazione di distribuzione di utili in nero non scatti in automatico per le società di capitali. Ma la Cassazione (tra le altre, sentenza 19241/2012) ritiene che la contestazione sia applicabile anche alle società di capitali e non solo a quelle di persone, fermo restando poi la possibilità per il contribuente di provare un diverso impiego degli utili extra-contabili. L'indicazione agli uffici

del Fisco è: proseguire il contenzioso

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Acquisti tassati come «venduto»

IL CASO

Quando il contribuente non è in grado di fornire dati certi sulla consistenza delle rimanenze di magazzino, il Fisco considera come "venduto" parte delle merci che risultano acquistate nell'anno, recuperando gli importi a tassazione

GLI ORIENTAMENTI

In alcuni casi le commissioni tributarie provinciali annullano gli atti del fisco fondati su ricostruzioni induttive dei ricavi, quando l'ufficio non dimostra di aver considerato le argomentazioni del contribuente. La Cassazione, quando le "difese" sono deboli, avalla l'operato degli uffici. L'indicazione ai funzionari delle Entrate sul territorio è di tener conto degli orientamenti della Suprema corte

IMPOSTA DI REGISTRO

Il valore Omi va rafforzato

IL CASO

Alcuni uffici utilizzano i prezzi immobiliari rilevati dall'Omi dell'agenzia del Territorio per accertare la maggiore imposta di registro nelle compravendite non soggette alla regola del prezzo-valore. Il caso riguarda, ad esempio, i trasferimenti di immobili non abitativi tra privati o gli acquisti di case anteriori al 4 agosto 2006

GLI ORIENTAMENTI

La posizione dei giudici è chiara: il semplice scostamento tra il valore Omi e l'importo indicato nel rogito non giustifica l'accertamento. La direttiva agli uffici è di corroborare la contestazione con altri elementi, non proseguendo il contenzioso basato solo sui valori Omi

IMPOSTA DI REGISTRO

Come ricostruire l'avviamento

IL CASO

Secondo una prassi degli uffici, il valore d'avviamento da cessione di azienda - ai fini dell'imposta di registro - viene determinato usando i criteri stabiliti dalla legge per l'accertamento con adesione (si parte dagli elementi desunti dagli studi di settore e si ricorre, in mancanza, alla percentuale di redditività applicata ai ricavi)

GLI ORIENTAMENTI

I giudici di merito non sono concordi: alcuni avallano la prassi degli uffici, altri ne negano la legittimità. La Cassazione, invece, conferma la bontà del ricorso ai criteri dettati per l'accertamento con adesione. Da qui l'input agli uffici di proseguire il contenzioso anche nei giudizi con esito sfavorevole

IMPOSTE INDIRETTE

Tassa governativa: Comuni soggetti

IL CASO

La questione riguarda l'applicazione ai Comuni della tassa sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile: in alcuni casi, gli uffici territoriali del Fisco sostengono la tesi dell'imponibilità

GLI ORIENTAMENTI

Le commissioni tributarie non hanno una linea condivisa rispetto all'abrogazione dell'articolo 21 della tariffa allegata al Dpr 641/1972 da parte del Codice delle comunicazioni elettroniche, né rispetto al fatto che i Comuni siano esenti in quanto parte della pubblica amministrazione. L'indicazione per gli uffici è proseguire il giudizio

IRAP

Il rebus autonoma organizzazione

IL CASO

La giurisprudenza ha esonerato soprattutto professionisti, intermediari e agenti di commercio privi di autonoma organizzazione dall'obbligo di pagare l'Irap

GLI ORIENTAMENTI

La Cassazione (sentenze 21122, 21123, 21124 del 2010) ha affermato la rilevanza dell'autonoma organizzazione anche per alcuni profili di mini-imprenditori (come coltivatore diretto o tassista). L'indicazione agli uffici è di abbandonare il contenzioso per quei contribuenti su cui già c'è stata una precisa posizione (per esempio circolari 45/E/2008 e 28/E/2010) ma di proseguirlo per i piccoli imprenditori su cui l'orientamento di legittimità non si è ancora consolidato

PROCESSO TRIBUTARIO

Stop all'autotutela senza ricorso

IL CASO

La questione controversa riguarda l'ammissibilità del ricorso tributario contro il rifiuto dell'autotutela (vale a dire della richiesta di annullamento) degli atti impositivi

L'ORIENTAMENTO

L'amministrazione finanziaria condivide l'orientamento giurisprudenziale prevalente che esclude la ricorribilità dei rifiuti di autotutela anche perché rimetterebbe nei termini il contribuente che si vedrebbe riconoscere una doppia tutela non prevista dalle norme tributarie. Di conseguenza l'indicazione agli uffici è quella sostanzialmente di avallare questa interpretazione favorevole al Fisco

PROCESSO TRIBUTARIO

L'impugnazione del no all'interpello

IL CASO

Le risposte negative a un interpello sono ritenute dall'amministrazione finanziaria un atto non impugnabile

GLI ORIENTAMENTI

I giudici di merito, in prevalenza, escludono il ricorso contro lo stop agli interpelli perché non sono ricompresi nell'elenco dei provvedimenti impugnabili e non contengono una pretesa tributaria ma sono un semplice parere. Tuttavia la sentenza 8663/2011 della Cassazione ha aperto all'impugnabilità delle risposte agli interpelli per disapplicare norme antielusive. L'indicazione agli uffici è di andare avanti con il contenzioso in attesa che si consolidi l'interpretazione assunta dalla Suprema corte

IMPRESE E AUTONOMI

L'accertamento da studi di settore

IL CASO

Nell'accertamento da studi di settore, il Fisco considera che le risultanze degli studi bastino a provare l'irregolarità del contribuente rispetto ai ricavi dichiarati

GLI ORIENTAMENTI

Per le commissioni tributarie, le risultanze degli studi sono presunzioni semplici, che non bastano - da sole - a soddisfare l'onere probatorio a carico dell'amministrazione. Per la Cassazione, che si è espressa più volte, anche a sezioni unite, gli studi sono idonei a soddisfare l'onere probatorio se il contribuente porta argomentazioni irrilevanti per giustificare lo scostamento dai redditi dichiarati o si rifiuta di partecipare al contraddittorio. L'Agenzia invita gli uffici a proseguire il contenzioso

RISCOSSIONE

La notifica con vizi non blocca l'iter

IL CASO

Quando un atto impositivo è notificato con lettera raccomandata e l'ufficiale giudiziario non scrive la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, per il fisco si tratta di una semplice irregolarità che non blocca l'iter della riscossione

GLI ORIENTAMENTI

Per alcune commissioni tributarie, la mancata compilazione della "relata di notifica" compromette totalmente la notifica dell'atto. Al contrario, per la Cassazione (sentenza 4746/2010) si tratta di una semplice irregolarità, perché a provare la notifica è l'avviso di ricevimento della raccomandata. L'indicazione delle Entrate agli uffici è di proseguire il contenzioso, alla luce della giurisprudenza di legittimità

ACCERTAMENTO BANCARIO

Indagini finanziarie con prova rafforzata **IL CASO**

I risultati delle indagini finanziarie sui versamenti e prelievi bancari che portano ad accertare un maggiore imponibile sono una prova forte. Di conseguenza spetta poi al contribuente dimostrare che i risultati emersi dagli approfondimenti non sono rilevanti ai fini fiscali

GLI ORIENTAMENTI

La giurisprudenza di legittimità e merito tende prevalentemente ad attribuire agli accertamenti bancari un valore di presunzione legale relativa e incombe sul soggetto controllato l'onere di provare il contrario. Forte delle decisioni dei giudici, l'indicazione dell'amministrazione finanziaria agli uffici è di andare avanti
119mila

LE VECCHIE LITI DEFINITE

La sanatoria delle liti pendenti con le Entrate con valore fino a 20mila euro prevista dalla manovra del luglio 2011 ha portato alla chiusura di circa 119mila fascicoli: 4.500 in Cassazione, 77mila in primo grado, 33mila in appello e 4.500 in Commissione tributaria centrale. Sicilia (18.700) e Campania (15.300) sono le regioni con il più alto numero di definizioni, che complessivamente a livello nazionale hanno portato 173 milioni di euro all'Erario

ACCERTAMENTO IMMOBILIARE

L'area è edificabile se lo dice il Prg

IL CASO

La linea del Fisco è che un terreno si considera edificabile - per le imposte dirette, l'Iva e l'Ici-Imu - quando è inserito nel Piano regolatore generale (Prg) adottato dal Comune, anche se il piano non è ancora stato approvato dagli organi regionali competenti o mancano gli strumenti attuativi specifici

GLI ORIENTAMENTI

La tesi dell'amministrazione non è sempre condivisa dalle commissioni tributarie, ma è invece sostenuta dal DI 223/2006 e dalla pronuncia a Sezioni unite della Cassazione (25506/2006). L'indicazione agli uffici, pertanto, è di portare avanti le cause in cui il fisco risulta sconfitto

ACCERTAMENTO SINTETICO

Sul redditometro nessuna titubanza

IL CASO

Il vecchio redditometro continua ad alimentare il contenzioso. Molti giudici di merito annullano gli accertamenti sulla base della considerazione che la rigida applicazione dei coefficienti poi non trova corrispondenza con la reale situazione reddituale

GLI ORIENTAMENTI

Forte anche di alcune posizioni della Cassazione che legittimano l'operato dei funzionari e pongono a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore, l'indicazione agli uffici è di contrastare l'orientamento dei giudici di merito se il diretto interessato non ha giustificato neanche in giudizio la sua posizione

ELUSIONE FISCALE

Abuso del diritto da portare avanti

IL CASO

Il Fisco contesta al contribuente di aver ottenuto vantaggi fiscali con l'uso distorto, anche se non in contrasto con una norma specifica, di strumenti giuridici

GLI ORIENTAMENTI

Per diverse commissioni tributarie, il divieto di abuso del diritto, di derivazione comunitaria, si può applicare anche nell'ordinamento nazionale e in particolare alle imposte dirette, perché si tratta di una clausola generale antielusiva «immanente» all'ordinamento e preesistente all'introduzione di norme specifiche (come l'articolo 37-bis del Dpr 600/73). Vanno in questa direzione anche varie sentenze della Cassazione. L'Agenzia delle Entrate invita a seguire questo orientamento

IVA*La dimostrazione sulle fatture false* **IL CASO**

In accertamenti su Irpef, Ires e Iva, il Fisco contesta fatture per operazioni inesistenti

GLI ORIENTAMENTI

Per alcune commissioni tributarie, se l'amministrazione afferma la falsità delle fatture per operazioni inesistenti, deve dimostrare che quelle operazioni non sono mai avvenute. Il contribuente dovrà dimostrare di essersi comportato in modo tale da escludere il coinvolgimento nella frode. Secondo la Cassazione (ad esempio, sentenza 19332/2011), se l'amministrazione fornisce prove valide per affermare che alcune fatture sono legate a operazioni inesistenti, è invece il contribuente a dover dimostrare l'esistenza delle operazioni. L'Agenzia invita a procedere nelle liti

IVA*Il modello VR per avere i rimborsi***IL CASO**

Il contribuente non presenta il modello VR all'agente della riscossione e quindi il Fisco gli nega il rimborso del credito Iva

L'ORIENTAMENTO

Secondo alcune commissioni tributarie, la mancata presentazione del modello VR è una mera irregolarità e non preclude il rimborso Iva, perché la compilazione in dichiarazione del quadro RX consente all'amministrazione di conoscere il credito che il contribuente vuole far valere. La Cassazione si è espressa in senso favorevole all'Agenzia nelle sentenze 21053/2005, 1935/1999, 18920/2011. Secondo le Entrate, l'orientamento sfavorevole delle commissioni tributarie è dunque da contrastare

IVA*Acquirente attento sul «margine»***IL CASO**

La questione riguarda il "regime del margine" ai fini Iva sui veicoli acquistati da un fornitore comunitario

GLI ORIENTAMENTI

Secondo alcune commissioni tributarie, l'acquirente può limitarsi a un controllo formale. Secondo altri giudici, invece, l'annotazione «regime del margine» in fattura fa sì che l'acquirente sia responsabile in tutti i casi in cui sapeva o avrebbe potuto sapere con un minimo d'attenzione che si trattava di una frode Iva. Posizione, quest'ultima, condivisa dalla Corte di giustizia europea (sentenza 439/2006). L'indicazione agli uffici, quindi, è di contrastare gli eventuali verdetti sfavorevoli

LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA*L'avviso bonario non è per tutti***IL CASO**

Dopo il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, che rileva irregolarità, il Fisco emette una cartella di pagamento senza farla precedere da un avviso bonario

GLI ORIENTAMENTI

Alcune commissioni tributarie hanno annullato cartelle di pagamento emesse dopo il controllo della dichiarazione, se l'ufficio non aveva dato al contribuente una comunicazione preventiva dell'irregolarità. Per la Cassazione (sentenze 17396/2010, 795/2011 e 12997/2011), la comunicazione al contribuente va fatta, a pena di nullità della cartella, solo quando il risultato dei controlli automatici è diverso rispetto a quello indicato

in dichiarazione. L'Agenzia invita gli uffici a procedere nel contenzioso

-29,4%

I NUOVI RICORSI CONTRO LE ENTRATE

Nel 2012 i ricorsi presentati in primo grado contro l'agenzia delle Entrate hanno subito una contrazione di quasi 50mila unità rispetto all'anno precedente (da 163.522 a 115.455). È il risultato di due effetti concomitanti: l'introduzione del contributo unificato a partire dal luglio 2011 che ha reso più costoso l'accesso alla giustizia tributaria e l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria per tutti gli atti fino a 20mila euro di valore notificati dal 2 aprile 2012

La gestione. Nuova crescita del settore nel 2012

Il factoring porta in dote 17 miliardi di debiti della Pa

Chiara Bussi

Un "tesoretto" da gestire che aumenta di anno in anno. In un periodo di prestiti delle banche con il contagocce, tempi di pagamento dilatati e una mole di fatture da riscuotere, sempre più imprese scelgono lo strumento del factoring, ovvero la cessione dei crediti a una società specializzata. La fotografia scattata da Assifact, l'associazione del settore, parla chiaro: nel 2012 il volume totale di crediti in dote ha segnato un nuovo scatto in avanti a quota 175,3 miliardi di euro, qualcosa come l'11% del Pil. Un ritmo di crescita del 4%, dopo un biennio di aumenti a doppia cifra, mentre la situazione economica resta difficile. Anche qui la Pubblica amministrazione è nell'occhio del ciclone: un terzo dei circa 57 miliardi di crediti acquistati e non ancora incassati (outstanding) - pari a 17 miliardi - sono crediti da riscuotere presso enti pubblici. Di questi ben 10,2 miliardi sono scaduti e 2,5 miliardi sono già in ritardo di oltre un anno.

Le prospettive per il settore sono in crescita anche nel 2013. Per quest'anno gli operatori si attendono infatti una nuova accelerazione del 4,5% per il turnover e del 3% per l'outstanding.

L'identikit

A bussare alla porta del factoring sono soprattutto le imprese (88% del totale), con il manifatturiero in testa (31%), seguito da commercio all'ingrosso e al dettaglio (14%), utilities (7%) e costruzioni (6%). Lo scorso anno hanno ceduto, in media, alle società di factoring crediti pari a 8,4 milioni di euro. Il mercato è localizzato soprattutto in due regioni: Lombardia (31%) e Lazio (29%), con le province di Milano e Roma in testa. Più variegata la tipologia dei debitori, dove le imprese sono poco più della metà (53%) e un terzo è rappresentato dalla Pa. L'attività manifatturiera rappresenta il 18%, seguita dal commercio (15%), ma figurano anche utilities, servizi di comunicazione, costruzioni, trasporto e magazzinaggio, noleggio e agenzie di viaggio. Con sede soprattutto nel Lazio (30%) o in Lombardia (20%).

«La crescita del settore - spiega il segretario generale di Assifact, Alessandro Carretta - non si è tradotta nell'assunzione di rischi maggiori da parte delle società di factoring, che hanno registrato una quota di sofferenze inferiore alla metà di quelle del settore bancario "classico"». Nel terzo trimestre 2012, secondo i dati di Assifact e Banca d'Italia, infatti, il livello di rischio è stato del 2,8% nel factoring e del 6,1% per i prestiti bancari. «Questo fenomeno - aggiunge il segretario generale - riflette le peculiari modalità di valutazione e concessione del credito nel rapporto di factoring, dove si valuta non solo l'impresa che cede i crediti, ma anche la qualità dei crediti stessi e quindi dei debitori».

La cessione può avvenire in due forme: pro soluto, in cui il rischio di insolvenza del debitore è trasferito alla società di factoring, o pro solvendo (cioè salvo buon fine), in cui il soggetto che cede il credito rimane coinvolto in caso di mancato incasso.

Le proposte per il Governo

Di fronte al fenomeno del ritardo dei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione che diventa sempre più allarmante, l'industria del factoring chiede al nuovo governo di intervenire con decisione. Secondo il presidente di Assifact, Massimo Ferraris, «occorrerà monitorare l'effettiva applicazione e il rispetto da parte degli enti pubblici della direttiva Ue appena entrata in vigore», che fissa a un massimo di 30 giorni i tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, «affrontare il nodo del debito pregresso e coordinare le norme esistenti con quelle sui tempi di pagamento nel settore agroalimentare».

Per Assifact va poi completato al più presto il puzzle degli interventi introdotti dall'esecutivo uscente sul fronte della certificazione. «È urgente - conclude Carretta - completare l'attuazione dei decreti per consentire a banche e intermediari finanziari di accedere alla piattaforma elettronica gestita dal Consip e va ampliato ulteriormente il periodo di inclusione dei crediti certificabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

57 miliardi

L'«outstanding»

È l'ammontare dei crediti ancora da incassare a fine 2012

30%

Lombardia in testa

Un terzo del mercato è localizzato in Lombardia, seguita dal Lazio

Pubblica amministrazione IL MONITORAGGIO

Pagamenti, la trasparenza non va online

Gli enti disattendono l'obbligo di pubblicazione sui siti delle spese oltre mille euro in vigore da gennaio
Valeria Uva

Valeria Uva

Quanto spende il tuo sindaco? In teoria dal primo gennaio dovrebbe bastare un click per saperlo. In pratica, invece, il sipario sui pagamenti della pubblica amministrazione non si è ancora alzato.

A distanza di due mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo di mettere on line tutti i pagamenti oltre i mille euro sono veramente pochissime le amministrazioni pubbliche in regola con le nuove disposizioni (articolo 18 del DI 83/2012).

Un censimento ufficiale non è ancora disponibile, ma un monitoraggio ufficioso, svolto dal sito «L'era della trasparenza» e coordinato da Agorà digitale, segnala a fine gennaio un tasso di regolarità praticamente nullo: su circa mille siti pubblici censiti sono poco più di una trentina - molte le Province - quelli con l'elenco.

Tra questi, c'è la Regione Lombardia. Il monitoraggio fornisce uno spaccato rappresentativo di tutte le provvidenze, le fatture, le spese grandi e piccole dell'era Formigoni. Tutto visibile, fin nei minimi dettagli: dai 363mila euro richiesti dal Centro studi interregionale Cinsedo come quota associativa 2013 ai 2.860 versati alla Royal Food (rinfresco o tramezzini?) per spese di rappresentanza. La Regione Lazio, invece, rende noti solo i dati del microcredito, dei sussidi agricoli e per il diritto allo studio. Ancora un po' poco per l'ente di Fiorito.

Buio pesto, poi, nelle aziende sanitarie locali lombarde. A fronte di 797 milioni di servizi acquistati (bilancio 2010), ad esempio, dalla Asl 2 di Milano, non un centesimo è ancora visibile nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dell'azienda. Zero anche per le medesime realtà di Bergamo. Ma non è un fatto territoriale: nulla cambia, per esempio, nelle Asl di Alessandria o di Livorno.

Tra le amministrazioni centrali rispetta l'obiettivo la Presidenza del Consiglio dei ministri, ma non l'enorme centro di spesa rappresentato dal ministero delle Infrastrutture.

L'intento della norma è chiaro: fare luce sulla gestione della spesa pubblica, sui 140 miliardi di euro solo per gli acquisti (stima Istat), senza contare i mille rivoli dei finanziamenti e contributi a pioggia. Da qui l'obbligo di mettere in rete, in formato aperto, qualsiasi uscita (fatture, contributi) sopra i modesti mille euro.

Alla Pa è stato dato un po' di tempo per organizzarsi di fronte alla ciclopica sfida: l'obbligo è in vigore da agosto scorso, ma solo da gennaio è accompagnato da pesanti «sanzioni». Innanzitutto per i beneficiari dei pagamenti: la pubblicazione preventiva degli importi è «condizione legale di efficacia del titolo» di pagamento. In altre parole se si aggira la norma, il pagamento diventa un fatto indebito (e va restituito). Una vera e propria spada di Damocle che dal primo gennaio pende su milioni di cittadini (e pochi lo sanno): dall'impresa appaltatrice di un lavoro pubblico, fino allo studente che incassa il sussidio scolastico. Possono tutelarsi solo segnalando l'inadempienza. Anche i dirigenti dell'amministrazione rischiano in proprio: per loro può scattare la responsabilità patrimoniale e devono risarcire i danni.

Eppure l'opacità resta. «In realtà sappiamo che molte amministrazioni stanno cercando di mettersi in regola - spiega Antonio Naddeo, capo dipartimento della Funzione pubblica - ma hanno difficoltà organizzative, e nessuna risorsa aggiuntiva». Ancora più difficile per le realtà più grandi e articolate sul territorio organizzare il flusso di informazioni e centralizzarle.

Per Ernesto Belisario di Agorà digitale a rallentare le scelte degli enti hanno contribuito «le prime bozze del decreto di riordino della trasparenza amministrativa che sembravano rimensionare questi obblighi e sospenderli per sei mesi». Proprio Agorà rivendica di essere riuscita «con un emendamento a ripristinare il testo vigente». La riforma è stata approvata il 15 febbraio dal Consiglio dei ministri. Se come sembra anche si confermerà il rigore sulla spesa non è più tempo di sconti. Dopo la stretta sui tempi di pagamento dei fornitori, anche la mancata trasparenza sui destinatari dei soldi pubblici può costare molto cara alle amministrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La spesa pubblica in un click

L'OBBLIGO

Dal primo gennaio di quest'anno le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali devono pubblicare sul proprio sito nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito» tutti i pagamenti superiori a mille euro, in formato aperto ed editabile.

A stabilirlo è l'articolo 18 del decreto sviluppo (DI 83/2012)

I pagamenti sono quelli effettuati, a qualsiasi titolo, a partire dalla data di entrata in vigore della norma, ovvero dal 12 agosto 2012

I DESTINATARI

Tutte le amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nonché le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni sono le destinatarie della norma che impone loro la pubblicazione online.

A rafforzare l'importanza di adempiere c'è la precisazione che questo obbligo rappresenta diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'articolo 97 della Costituzione

I PAGAMENTI

La norma è molto ampia e comprende i versamenti da effettuare a persone, professionisti, imprese, enti pubblici e privati, di fatto a qualsiasi titolo. Nell'elenco dei pagamenti da rendere noti sul sito figurano infatti:

8sovvenzioni

8contributi

8sussidi

8ausili finanziari alle imprese

8corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e pubblici

LE INFORMAZIONI

L'elenco dei dati obbligatori è lungo. Si tratta di:

8nome del beneficiario

8dati fiscali

8importo

8titolo in base al quale è dovuto il pagamento

8responsabile del procedimento

8modalità di individuazione del destinatario (gara, trattativa privata eccetera)

8link al progetto

8curriculum

8contratto

8capitolato d'appalto

I BENEFICIARI

Persone, imprese, fornitori tutti e enti pubblici che devono ricevere una somma superiore a mille euro da una Pa devono verificare la pubblicazione preventiva del corrispettivo sul sito dell'ente, perché è condizione legale di efficacia del titolo.

In altre parole, senza la pubblicazione il pagamento è illegittimo. Per evitare questo però il beneficiario stesso può denunciare la mancata, incompleta o tardiva pubblicazione e chiedere il risarcimento del danno

LE SANZIONI

Per i beneficiari del pagamento

il rischio è che chiunque abbia interesse possa far valere l'illegittimità del versamento effettuato senza preventiva pubblicazione sul sito.

Per la Pa l'inadempienza può essere rilevata d'ufficio dai dirigenti e dagli organi di controllo, che ne rispondono sia sotto il profilo amministrativo che contabile e persino patrimoniale. Possono cioè vedersi chiamati a risarcire i danni provocati all'ente di appartenenza

LE DIFFICOLTÀ

Le informazioni devono essere pubblicate seguendo un particolare modello, in formato tabellare aperto (in modo da consentire il trattamento e la rielaborazione dei dati) e vanno conservate per cinque anni. Questo impone uno sforzo sia in termini di risorse umane che tecnologico, di ammodernamento e continuo aggiornamento dei siti. Ma né il decreto sviluppo, né il futuro codice della trasparenza prevedono però stanziamenti per attuare queste disposizioni

I PROSSIMI PASSI

Il Dpr di riordino degli obblighi di trasparenza della Pa, varato dal Consiglio dei ministri del 16 febbraio e non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, da un lato abroga la norma (articolo 18 DI 83/2012), dall'altro ne fa propri i contenuti (con qualche informazione obbligatoria in meno).

Inoltre l'entrata in vigore differita di sei mesi del nuovo obbligo (prevista in una bozza) non dovrebbe più essere confermata nel testo definitivo

Le agevolazioni. Considerate «rilevanti» dal 16% dei benefattori

Maggiore attenzione agli sconti fiscali

Carlo Mazzini

Complice la crisi, i contribuenti italiani sembrano dare maggior peso alla possibilità di ottenere dall'atto di donare un vantaggio fiscale. Negli anni il legislatore ha regolato la materia stratificando le norme e differenziando, ora per tipologia di organizzazione, ora per attività degli enti, gli strumenti di risparmio fiscale utilizzabili. Nel 2011 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha pubblicato una guida nella quale censisce ben 12 casistiche differenti di previsioni normative sulle deduzioni e detrazioni applicabili alle erogazioni effettuate da persone fisiche. Queste si sommano, poi, ad altri 15 casi riferibili ai possibili risparmi per le imprese. Gli strumenti per ottenere uno sconto fiscale sono due: la detrazione e la deduzione. La prima opera successivamente al calcolo dell'imposta lorda, mentre la seconda agisce in diminuzione del reddito imponibile, quindi precedentemente al calcolo dell'imposta. Nel caso della detrazione, le leggi fissano l'aliquota di abbattimento dell'imposta, mentre, nel caso di una deduzione, più alta sarà l'aliquota Irpef applicabile al contribuente, maggiore sarà il risparmio fiscale in termini assoluti.

La più recente novità sul tema è stata introdotta dalla legge 96/12 che, tenendo fisso il limite massimo a 2.065 euro di donazione detraibile per le Onlus e gli enti che realizzano attività umanitarie fuori dai Paesi Ocse, ha previsto l'innalzamento della percentuale di detrazione dal 19% - per i versamenti effettuati nel 2012 - al 24%, percentuale cui far riferimento per tutto il 2013. A partire dal 2014 la detrazione a questi soggetti sarà definitivamente fissata al 26%. I benefici fiscali dell'aumento si faranno quindi sentire a partire dalle dichiarazioni del prossimo anno.

Per le Onlus, l'aumento della detrazione non mette in discussione la convenienza della misura alternativa della deduzione prevista dall'articolo 14 del DI 35/05, che fissa al 10% del reddito imponibile, fino ad un massimo di 70.000 euro, il limite del risparmio fiscale.

L'aumento delle percentuali di detrazione interessa, invece, i donatori con redditi inferiori a circa 20mila euro e quelle Onlus, di norma quelle di medio-piccole dimensioni, che tengono una contabilità per cassa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO

Fare luce sul destino degli extra-gettiti

Mariano Bella

Le indicazioni diffuse dal Dipartimento delle Finanze sul gettito Imu per il 2012 (23,7 miliardi di euro) lasciano supporre l'esistenza di un extra-gettito, la cui entità, tuttavia, è spiacevolmente variabile in funzione della previsione ex-ante (forse tra 20,9 e 22,5 miliardi) con la quale si confronta l'ammontare dei versamenti incassati.

Il problema non è di poco conto, in un Paese come il nostro che vive da troppo tempo una situazione di emergenza fiscale. È immediato chiedersi come vengano utilizzate queste maggiori risorse, atteso che, dal punto di vista del cittadino contribuente, non fa differenza che maggiori gettiti siano introitati da questo o quell'altro livello di governo. Si tratta sempre di redditi che migrano dalle sue tasche alle casse della pubblica amministrazione. Purtroppo è del tutto oscuro il meccanismo di confronto tra gettiti previsti e gettiti effettivamente ottenuti, tanto più nell'attuale assetto, così come scaturito dal Titolo V riformato della Costituzione, dove convive una pluralità di soggetti con qualche autonomia impositiva che esigerebbe forme di coordinamento.

È dunque necessario e urgente capire in che misura, nei documenti ufficiali del Governo (il Def e la sua Nota di aggiornamento), che contengono il quadro del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche (la somma netta di spese ed entrate), sono stati appostati i gettiti derivanti dalle diverse imposte, in modo tale da stabilire sia l'ammontare dell'eventuale gettito in eccesso sia la sua destinazione. Senza questi elementi non si capisce se i maggiori gettiti servono per fare più spesa pubblica corrente o maggiori investimenti e chi li farebbe; se contribuiscono a modificare i saldi di finanza pubblica (per esempio, abbassando ulteriormente il rapporto deficit/Pil grazie appunto alle maggiori risorse); se vanno a coprire minori gettiti da altre imposte (informazione di capitale importanza per la politica fiscale); se, infine, c'è lo spazio, da noi auspicato, per una piccola ma significativa operazione di immediata e non elettorale restituzione fiscale. In tal caso si dovrebbe stabilire chi restituisce e a chi, essendo comunque verosimile che lo Stato centrale dovrebbe ridurre qualche aliquota di tipo generale.

Analoghe considerazioni valgono per le famigerate «maggiori risorse derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione» (circa 12 miliardi di euro), considerata l'incertezza sulle modalità di alimentazione del fondo "taglia tasse".

Di queste evidenze non sembra esservi alcuna traccia sotto il profilo statistico-contabile, almeno in forma trasparente e comprensibile, tale da consentire a qualunque cittadino di verificare e conoscere l'uso delle risorse che versa.

Migliorare la compliance fiscale, come si dice, passa anche attraverso le buone pratiche della controparte pubblica e non solo dall'uso di strumenti di deterrenza o di repressione. Si può parlare di vera democrazia economica, se queste informazioni non sono diffuse e accessibili all'opinione pubblica? Crediamo proprio di no.

Direttore Ufficio studi Confcommercio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercio con l'estero. I dati Istat hanno registrato un calo delle esportazioni italiane che nel 2012 hanno perso più di mezzo miliardo di euro

L'export cerca il rilancio in Germania

Tengono l'alimentare e il settore macchine e apparecchi - In sofferenza i mezzi di trasporto VOGLIA DI RISCATTO Tronconi (Smi): «Abbiamo perso volumi sulla fascia media, ma ora dobbiamo recuperare: l'alto di gamma da solo non basta»

Rosalba Reggio

Rosalba Reggio

L'export verso la Germania perde più di mezzo miliardo di euro nel 2012, 441 milioni solo nel mese di dicembre. È l'effetto della frenata dell'economia tedesca che, dopo due anni di crescita (con un massimo storico toccato nel 2011), ha segnato un rallentamento delle importazioni dall'Italia.

Una flessione che lascia qualche incertezza sul futuro ma che non è detto che si consolidi, almeno alla luce di qualche indicatore economico - la fiducia delle imprese, per esempio, ai massimi da 10 mesi - che fa intravedere un segnale di ripresa della locomotiva tedesca.

«Era evidente - spiega Michele Tronconi, presidente di Sistema Moda Italia - che anche la Germania sarebbe stata contagiata dalla crisi degli altri Paesi europei: diminuendo le sue esportazioni verso Italia, Francia e Spagna, era scontato che sarebbe diminuita la propensione all'acquisto anche delle famiglie tedesche, che giustifica una minore importazione di made in Italy».

Il trend, però, non è stato uguale per tutti i settori (si veda infografica). Nel caso dei prodotti tessili e di abbigliamento, per esempio, la flessione di dicembre (-6,2%) è stata la pesante conclusione di un anno chiuso in negativo (-4,4%). «Abbiamo perso volumi sulla fascia di prodotto medio - conclude Tronconi - che dobbiamo però recuperare, perché è fondamentale per tenere in piedi il sistema produttivo: l'alto di gamma, infatti, da solo non basta. Anche se si tratta della componente che esportiamo di più sui mercati emergenti, dobbiamo migliorare la nostra competitività "sistemica" sul mercato unico europeo, proprio per mantenere i volumi necessari a mantenere l'integrità della filiera produttiva».

Diverso il trend della voce prodotti alimentari, bevande e tabacco, che registra una flessione nel mese di dicembre ma chiude l'anno con il segno più. «L'alimentare archivia il 2012 con una crescita dell'export verso la Germania del 6% - spiega Filippo Ferrua, presidente di Federalimentare - una crescita più bassa rispetto a quella con il resto del mondo, che segna un più 8%, ma più alta di quella verso i Paesi europei, che ha registrato un più 5%. Per il 2013 stimiamo di mantenere lo stesso trend in Europa e in Germania, Paese che copre quasi il 17% di tutto l'export del settore, e di continuare a spingere sui mercati emergenti sui quali abbiamo numeri ancora piccoli ma trend di crescita a doppia cifra».

Bilancio negativo, nel 2012, per il settore sostanze e prodotti chimici, che verso la Germania cede il 2,8% sul 2011. «L'industria chimica anticipa i cicli economici - spiega Cesare Puccioni, presidente di Federchimica - di conseguenza ha già pagato il suo prezzo per il rallentamento dell'Europa. Per il futuro, pur non prevedendo per il mercato interno nulla più di una stabilizzazione su bassi livelli, la produzione chimica nel 2013 potrebbe tornare ad avere un segno più, anche se per un valore molto limitato. Meglio andrà l'export, perché le imprese raccoglieranno gli sforzi fatti negli ultimi anni per rafforzare la presenza sui mercati extraeuropei, dove già nel 2012 le esportazioni sono cresciute del 7%, e per spingere sull'innovazione».

Conservano un lieve segno positivo, nel 2012, le esportazioni verso la Germania di macchine e apparecchi. I beni strumentali, per esempio, registrano da gennaio a ottobre un più 0,1% sul mercato tedesco a fronte di un più 14,4 in tutto il mondo. «L'ultimo dato sulla fiducia delle imprese tedesche - spiega Sandro Bonomi, presidente di Anima - fa ben sperare. E se la domanda europea ha certamente perso un po' di slancio, pur registrando risultati positivi in diversi settori dell'industria meccanica, per il 2013 ci aspettiamo una stabilizzazione del mercato».

Negativo il settore dei mezzi di trasporto, che nel 2012 ha ceduto il 5,3% (gli autoveicoli il 2,4%). «La Germania - spiega Roberto Vavassori, presidente di Anfia - ha registrato nel 2012 una contrazione degli

ordini interni di autovetture dell'8%. Anche a gennaio 2013 le immatricolazioni di auto sono scese dell'8,6% rispetto a gennaio 2012, pur mantenendo, in Europa, il primato in termini di volumi registrati (192.090 unità). L'export italiano verso la Germania, quindi, ha subito una flessione non così grave per quanto riguarda gli autoveicoli, e ancora meno sensibile per la componentistica automotive. Per il 2013 prevediamo una prima parte dell'anno ancora in calo, con una stabilizzazione e un successivo, modesto miglioramento nel secondo semestre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E-commerce. Pronti gli accordi di filiera con gli operatori locali

Il made in Italy prepara lo sbarco online in Cina

Barbara Bisazza

Barbara Bisazza

Una vetrina online del made in Italy sui maggiori siti web cinesi per agganciare 200 milioni di potenziali consumatori, che già navigano e comprano online, soprattutto attraverso smartphone e tablet. Questo l'obiettivo degli accordi di filiera che il consorzio del commercio elettronico Netcomm sta perfezionando con una serie di partner cinesi, per favorire l'export online dei prodotti delle piccole e medie aziende italiane.

In un periodo in cui la domanda interna continua a scendere e l'unica vera boccata d'ossigeno viene dall'export extra-Ue, cresce l'interesse verso l'e-commerce per raggiungere mercati che offrono grandi potenzialità, come Cina, Brasile, Russia e India. Se la promozione delle imprese italiane sui mercati asiatici era già nel mirino, per esempio, della WebTv Streamit Japan lanciata dalla W'Japan di Riccardo D'Urso un paio d'anni fa, molto più recente è l'annuncio, da parte delle poste russe, di un accordo con Poste italiane per lo studio di una piattaforma di shopping online, attraverso la quale le aziende italiane potranno vendere i prodotti made in Italy.

In Cina, tra i prodotti più acquistati online e in crescita figurano abiti e scarpe, per i quali il made in Italy è estremamente apprezzato. Di qui il progetto del consorzio Netcomm, che ha già fatto due missioni in Cina, con un centinaio di imprese, e ne sta preparando una terza. «Abbiamo accordi - racconta il presidente, Roberto Liscia - con la piattaforma di e-commerce Chinova e con China UnionPay (Cup), società di processing interbancario con oltre 2 miliardi di carte di credito emesse. Altri accordi sono stati stabiliti con una piattaforma specializzata nel settore della moda, ma soprattutto con Tmall (gruppo Alibaba), piattaforma B2C con circa 20 miliardi di euro di fatturato nel 2012, e con la "sorella" Taobao, che fa 500mila transazioni al giorno. Stiamo inoltre intessendo un accordo molto importante con la società 360buy».

Altri accordi in via di definizione riguardano il webmarketing e tutta la parte dei magazzini locali e della logistica distributiva, per garantire l'elevata velocità ed efficienza di consegna a cui i clienti cinesi sono abituati, insieme a un altissimo livello del customer care. «Aiutiamo anche le imprese - aggiunge Liscia - a individuare il mix di prodotti più adatto e il modo di proporlo, tenendo conto che i siti cinesi descrivono in modo estremamente preciso tutti gli attributi del prodotto». E per le barriere doganali? «Stiamo facendo accordi con le autorità cinesi, ma soprattutto con enti certificatori internazionali, per marchiare il prodotto e garantire la compliance con la legislazione locale, al fine di facilitare lo sdoganamento della merce».

Netcomm punta anche a gestire direttamente un portale del made in Italy che sarà operativo dall'autunno. «Poi ci muoveremo anche su Brasile e Russia. Ma intanto sarebbe importante che il Mise e il nuovo Ice facessero da catalizzatori e comunicatori delle opportunità offerte alle Pmi».

Le aziende che hanno partecipato alla missione in Cina sono molto prudenti: «Abbiamo aperto un mese fa due punti vendita nell'hub di Hongqiao a Shanghai - spiega Lara Vallasciani, responsabile business development di Calzaturificio Elisabet (brand Andrea Morelli e Walk Safari) - e puntiamo a far conoscere i nostri marchi attraverso i punti vendita fisici; solo più avanti potremo considerare una presenza nell'e-commerce cinese». Lucio Carli, consigliere di amministrazione di Fratelli Carli Spa, sta valutando le possibilità di approdo in Cina non tanto per l'olio d'oliva, quanto per la linea di cosmetici Mediterranea: «Pur essendo online dal 1996, siamo molto prudenti; vogliamo prima capire bene quel mercato per poi costruire l'offerta di prodotto giusta». Presente in Cina da un anno è Tvs, azienda che fa pentole di design: «Avendo già un partner cinese che propone in 300 punti vendita i nostri prodotti, stiamo studiando un progetto di e-commerce da sviluppare insieme», dice il country manager Gianluca Catanese.

«L'e-commerce è una via rapida e a basso costo, rispetto alla realizzazione di un punto vendita fisico in loco, che però io consiglio alle aziende che possono permetterselo», osserva Lodovico Marengo, consulente per l'e-commerce. «Il retail offline va bene solo per i brand forti - commenta infine Giorgio Bertolini, partner della

società di consulenza Innext -, mentre i bassi costi d'ingresso dell'e-commerce possono consentire anche alle Pmi un primo approccio alla Cina».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra negozi fisici e store virtuali

200 mln

I consumatori cinesi online

Il bacino di potenziali clienti su 538 milioni di internauti in Cina

57 mld \$

L'e-commerce in Cina nel 2013

Il valore stimato del B2C online, dopo i 41 miliardi del 2012

40%

Il peso del B2C in Cina nel 2014

Il B2C arriverà a 71 miliardi di dollari su un totale (B2C e B2B) di 176

Foto: Shanghai. Negozi italiani aperti un mese fa all'interno dell'hub di Hongqiao

Imposte indirette. L'applicazione delle nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2013 per i professionisti e le società che lavorano con l'estero

Quattro verifiche sulle fatture Iva

Oltre allo status della controparte, vanno controllati luogo, natura e momento dell'operazione

PAGINA A CURA DI

Massimo Sirri

Riccardo Zavatta

Un poker di verifiche per la fatturazione Iva. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, i soggetti che intrattengono rapporti con l'estero devono verificare quattro elementi per documentare correttamente le cessioni e gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi. Le prime due verifiche riguardano:

- ell'individuazione del luogo nel quale l'operazione è territorialmente rilevante ai fini Iva;
- r la natura dell'operazione.

Per le prestazioni di servizi, pertanto, si tratta di accertare se il servizio è "generico" o "specifico", mentre, per le transazioni riguardanti beni mobili, occorre verificare se l'operazione è qualificabile come cessione/acquisto interno oppure intracomunitario.

Le altre due verifiche riguardano invece:

til momento d'effettuazione dell'operazione (al fine di rispettare la tempistica della relativa documentazione);
ulo status comunitario o extracomunitario della controparte, oltre che la sua qualifica come debitore dell'imposta (utili per la corretta indicazione delle annotazioni obbligatorie nella fattura o nell'autofattura).

Prestazioni generiche

Nel caso di una prestazione generica, resa da un soggetto passivo extracomunitario, i criteri di territorialità Iva sono disciplinati dall'articolo 7-ter, Dpr 633/72. In questo caso, l'operatore residente deve, dapprima, individuare il momento di effettuazione, che coincide (salva l'ipotesi del pagamento anticipato):

- con l'ultimazione della prestazione, per i servizi a esecuzione immediata (un trasporto di cose o una consulenza, per esempio);
- con la data di maturazione del corrispettivo, per i servizi a esecuzione periodica o continuativa (un rapporto di agenzia, in ipotesi).

Tale verifica serve per stabilire quando emettere l'autofattura, con la dicitura «autofatturazione» (articolo 21, comma 6-ter), avvalendosi eventualmente del maggior termine previsto dall'articolo 21, comma 4, lettera d), ora posticipato al 15 del mese successivo a quello d'effettuazione dell'operazione.

Servizi specifici

Per un servizio specifico, ad esempio la manutenzione di un fabbricato, la disciplina dal punto di vista della territorialità è dettata dall'articolo 7-quater, lettera a), del decreto Iva. Posto che si tratta di un'operazione rilevante in Italia quando l'immobile è ivi ubicato, se l'operazione è eseguita da un prestatore soggetto passivo stabilito in un altro Stato Ue, dal 1° gennaio 2013 è il committente nazionale che deve integrare la fattura emessa dal prestatore comunitario, seguendo le regole dettate dall'articolo 46 del DI 331/93 e già utilizzate per gli acquisti intracomunitari di beni. La registrazione della fattura integrata, poi, deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 47 del medesimo DI, distintamente dalle altre operazioni. Diversamente da quanto si faceva fino al 31 dicembre 2012, quindi, non dovrà più essere emessa autofattura. Questo è ciò che prevede il nuovo testo dell'articolo 17, comma 2, secondo periodo, Dpr 633/72.

Cessioni di beni

Prendiamo ora una cessione di beni esistenti nel territorio dello Stato (per esempio, merci custodite in un deposito in Italia) effettuata da un soggetto passivo comunitario in favore di un operatore economico residente. L'operatore residente, comunque tenuto al reverse charge, non deve più emettere autofattura. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, è obbligato a integrare e registrare la fattura emessa dal fornitore stabilito nell'altro Paese Ue, nel rispetto delle regole degli articoli 46 e 47 del DI 331/93.

Gli stessi adempimenti andranno osservati nel caso in cui l'operatore comunitario, dotato di rappresentante fiscale in Italia (o qui identificato Iva, ai sensi dell'articolo 35-ter, Dpr 633/72), emetta fattura tramite la posizione fiscale assunta nello Stato, dato che la fattura del rappresentante fiscale o dell'identificazione diretta è irrilevante ai fini Iva. Non va compilato, infine, il modello Intrastat, dal momento che l'operazione si configura comunque come una cessione interna al territorio dello Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esempi

LA PRESTAZIONE «GENERICA»

01|IL CASO

Un'impresa italiana commissiona un trasporto di beni dall'Italia all'Ungheria a un trasportatore croato, che conclude il servizio

il 18 febbraio 2013 (pagamento previsto: 31 marzo)

02|IL MOMENTO D'EFFETTUAZIONE

Trattandosi di una prestazione "generica" (territorialmente rilevante in Italia, articolo 7-ter), il momento d'effettuazione coincide con l'ultimazione del servizio (articolo 6, comma 6),

a meno che - prima dell'ultimazione - non intervenga il pagamento: in questo caso l'operazione si considera effettuata alla data di pagamento, limitatamente all'importo pagato

03|L'ADEMPIMENTO

L'operatore nazionale deve emettere autofattura in unico esemplare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, primo periodo, senza attribuire alcun rilievo all'eventuale documento emesso dal prestatore extraUe. L'autofattura dovrà riportare l'annotazione «autofatturazione» (articolo 21, comma 6-ter)

04|LA TEMPISTICA

L'autofattura può essere emessa dal 18 febbraio al 15 marzo,

cioè entro il 15° giorno del mese successivo a quello

di effettuazione dell'operazione, ultimazione,

nella fattispecie (articolo 21, comma 4, lettera d)

05|LA REGISTRAZIONE

L'autofattura va registrata entro il 15 marzo 2013, ma

con riferimento al mese di febbraio. Per gli operatori con periodicità mensile, confluisce nella liquidazione Iva di febbraio

LA PRESTAZIONE «SPECIFICA»

01|IL CASO

Un'impresa francese fa una manutenzione su un fabbricato strumentale situato in Italia e di proprietà di una società italiana. La prestazione è eseguita in febbraio. La fattura è emessa e ricevuta il 31 marzo. Il pagamento è previsto al 15 aprile

02|IL MOMENTO D'EFFETTUAZIONE

È una prestazione "specifica", territorialmente rilevante in Italia (articolo 7-quater, comma 1, lettera a). In base all'articolo 6,

commi 3 e 4, il momento di effettuazione coincide con il pagamento o, se precedente, con il momento d'emissione della fattura

03|L'ADEMPIMENTO

L'operatore nazionale deve integrare la fattura emessa dalla ditta francese, come prevede l'articolo 17, comma 2, secondo periodo, seguendo le regole previste dagli articoli 46 e 47 del DI 331/93

04|LA TEMPISTICA

L'operatore deve numerare la fattura e integrarla con l'indicazione dell'imposta. Se la fattura non è ricevuta entro maggio 2013 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), il committente nazionale deve emettere autofattura entro il 15 giugno (articolo 46, comma 5, DI n. 331/93)

05|LA REGISTRAZIONE

Se la fattura viene emessa il 31 marzo e ricevuta in pari data, la società italiana deve annotarla, previa integrazione, entro il 15 aprile e con riferimento a marzo sul registro delle vendite (articolo 47, comma 1, DI 331/93). La fattura

va annotata anche sul registro acquisti, prima della liquidazione del periodo in cui si intende esercitare la detrazione

IL RAPPRESENTANTE FISCALE**01|IL CASO**

Un'impresa nazionale acquista beni da una società inglese con rappresentante fiscale in Italia. I beni, consegnati e pagati il

20 febbraio 2013, sono già in Italia al momento della cessione.

Il rappresentante fiscale rilascia un documento di consegna con il corrispettivo e senza Iva

02|IL MOMENTO D'EFFETTUAZIONE

Per le cessioni interne di beni mobili rileva il momento della consegna/spedizione (articolo 6, comma 1, Dpr 633/72), a meno che, precedentemente, non sia intervenuto il pagamento (totale o parziale) o sia stata emessa fattura: in tal caso, l'operazione

si considera effettuata solo per l'importo pagato o fatturato

03|L'ADEMPIMENTO

In caso di operazioni territorialmente rilevanti in Italia

(articolo 17, comma 2, secondo periodo) effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato Ue, gli obblighi documentali e di registrazione sono eseguiti dall'operatore nazionale a norma degli articoli 46 e 47 del DI 331/93

04|LA TEMPISTICA

L'acquirente italiano non emette più autofattura (come nel 2012), ma deve integrare la fattura del fornitore comunitario. Se entro il secondo mese successivo alla consegna non sia ricevuta fattura, il cessionario emette autofattura entro il 15 maggio con

la dicitura "autofatturazione" (articolo 46, comma 5, DI 331/93)

05|LA REGISTRAZIONE

In caso di emissione dell'autofattura, l'operatore nazionale deve annotarla entro il termine d'emissione (15 maggio) con riferimento al mese precedente (aprile)

Il fisco. Trattamento favorevole al contribuente

Somme tassate solo al momento dell'incasso

L'APPLICAZIONE Occorrerà predisporre delle schede per raccordare le scritture civilistiche con le dichiarazioni presentate alle Entrate

Per gli interessi di mora si applica, dal punto di vista fiscale, il principio di cassa. Si tratta di una deroga al principio di competenza, che impone all'impresa di effettuare una serie di variazioni in aumento o in diminuzione in sede di dichiarazione.

Da un punto di vista civilistico, gli interessi di mora su crediti scaduti, che maturano automaticamente o a seguito di accordi fra le parti, devono essere contabilizzati, sia dal creditore sia dal debitore, in base al principio della competenza economica (si veda il servizio pubblicato a fianco).

Di conseguenza, il creditore deve rilevare un provento finanziario, mentre il debitore, al contrario, contabilizza un onere finanziario. Se, però, il credito stanziato a fronte del provento finanziario è, in tutto o in parte, di dubbio incasso, il creditore deve anche accendere un fondo di svalutazione, come chiariscono i principi contabili nazionali.

Da un punto di vista fiscale, l'articolo 109, comma 7, del Tuir stabilisce che gli interessi di mora concorrono a formare il reddito d'impresa, nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. In altre parole, come avviene per altri componenti positivi o negativi di reddito, per questi proventi e oneri finanziari viene applicato il regime di cassa anziché quello di competenza.

Questa deroga è certamente vantaggiosa, da un punto di vista fiscale, per il creditore che evita così di sottoporre a tassazione crediti per interessi che, in questo periodo di crisi, potrebbe avere difficoltà a riscuotere.

Ma, dal punto di vista pratico, la deroga fa sorgere qualche problema di carattere applicativo. Dato che gli interessi di mora devono essere contabilizzati, dal punto di vista civile, per competenza, è evidente che sarà necessario predisporre delle schede di raccordo. Infatti, nell'esercizio in cui gli interessi vengono rilevati a conto economico come provento finanziario dal creditore, sarà necessario effettuare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi per l'importo corrispondente al credito non incassato. Se il creditore ha stanziato anche un accantonamento volto alla svalutazione, in tutto o in parte, di questi crediti, sarà necessario riprendere a tassazione l'accantonamento tramite una variazione in aumento.

Ma nell'esercizio in cui si dovesse arrivare all'incasso, in tutto o in parte, del credito per interessi di mora, sarà necessario effettuare, nella dichiarazione relativa a quel l'esercizio, una variazione in aumento per sottoporre a tassazione il credito incassato, facendo attenzione al fatto che, se il fondo svalutazione dovesse essere fatto transitare a conto economico sotto forma di sopravvenienza attiva perché si è rivelato eccedente, questa sopravvenienza dovrà essere oggetto di una variazione in diminuzione.

Viceversa, il debitore dovrà effettuare una variazione in aumento, nel momento di rilevazione dell'onere finanziario, per la parte di interessi non ancora corrisposti a fine esercizio. Se poi questi interessi dovessero venire pagati, in sede di dichiarazione dei redditi sarà necessario effettuare una variazione in aumento di pari importo.

È necessario fare attenzione allo stralcio di eventuali debiti per interessi moratori, quando, per accordi fra le parti, non siano più dovuti. In questo caso, se da un punto di vista civile dovrà essere rilevata una sopravvenienza attiva, fiscalmente questa dovrà essere neutralizzata attraverso una variazione in diminuzione nella relativa dichiarazione dei redditi.

Per evitare confusioni ed errori, è quindi necessario monitorare extra-contabilmente il trattamento civile e fiscale degli interessi di mora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilanci. Le conseguenze della stretta sulla decorrenza automatica delle «penalità» dal 1° gennaio 2013

Test sugli interessi di mora

Scadenze da monitorare per contabilizzare senza errori gli importi COMPETENZA Creditore e debitore devono inserire gli aumenti nel conto economico dell'esercizio in cui maturano

PAGINA A CURA DI

Michele Brusaterra

Stretta sugli interessi di mora «automatici». Dal 1° gennaio 2013 viene infatti considerato gravemente iniquo - e quindi nullo, senza alcuna possibilità di fornire prova contraria - l'accordo tra creditore e debitore che esclude a priori la loro applicazione. Lo prevedono le nuove disposizioni del decreto legislativo 231/2002, introdotte dal decreto legislativo 192/2012.

Queste regole si rifletteranno sul bilancio relativo al 2013, da approvare nel 2014. Fin da ora, però, l'automatismo impone di monitorare i termini di scadenza di incassi e pagamenti per contabilizzare correttamente gli interessi di mora (sia attivi, sia passivi), che ai fini civilistici seguono il principio di competenza.

Quando un credito non viene onorato, in tutto o in parte, alle scadenze (prescritte dall'articolo 4 del decreto 231 o pattuite per iscritto tra le parti), il creditore deve contabilizzare gli interessi moratori che maturano nell'esercizio alla voce «C.16» di conto economico, come ha chiarito la bozza di revisione del principio contabile nazionale Oic 15. Questo documento, anche nella versione non revisionata, stabilisce inoltre che, se è dubbio l'incasso del credito riferito agli interessi di mora maturati automaticamente, occorre effettuare «uno stanziamento al fondo svalutazione crediti in relazione alla possibilità di recupero». Il creditore deve quindi, soprattutto in occasione delle stime di fine esercizio, fare una valutazione reale ma prudente di tutti gli interessi maturati, per individuare quelli esigibili. Se poi, negli esercizi successivi, la svalutazione si rivelasse fuori misura, andrà contabilizzata una sopravvenienza attiva che neutralizzerà la parte di fondo in eccesso.

Anche dal punto di vista del debitore vale il principio di competenza, unito a quello di prudenza che prescrive la contabilizzazione di perdite anche solo presunte. Indipendentemente dal fatto, quindi, che il debitore sia convinto di non riuscire a pagare al creditore gli interessi di mora, deve comunque essere rilevato l'onere finanziario, alla voce «C.17» di conto economico, a partire dalla scadenza dei termini per il pagamento previsti dal decreto 231 o pattuiti fra le parti. Il principio contabile nazionale Oic 19 chiarisce, infatti, che per i contratti che prevedono il pagamento di interessi passivi se si verificano determinate condizioni o eventi, questi interessi sono stanziati in bilancio «solo quando il loro pagamento diventa probabile». Gli interessi di mora «automatici» - regolati dalla legge, che prevede la loro maturazione, specificando data di decorrenza e saggio di interesse - dovrebbero essere contabilizzati per competenza, visto che il creditore ha il diritto di pretenderli. Ciò vale anche se esistono, fra le parti, accordi che prevedono scadenze o saggio d'interesse diversi: sarebbe un accordo che il debitore non potrebbe ignorare.

Si aggravano quindi gli oneri per chi è coinvolto dalle nuove norme: in termini di monitoraggio della scadenza di crediti e debiti, con la predisposizione di tabelle o l'utilizzo di programmi non solo in grado di calcolare gli interessi di mora, attivi o passivi, con riferimento a ogni creditore e a ogni scadenza, ma di tener conto di eventuali incassi o rinunce.

Per applicare correttamente le disposizioni, è necessario determinare l'esatto momento a partire dal quale gli interessi moratori scattano in automatico. Questa scadenza può essere pattuita in modo espresso tra le parti. Se la pattuizione manca o se i termini sono considerati iniqui per il creditore, l'articolo 4 del decreto legislativo 231 stabilisce in 30 giorni il termine di pagamento «ordinario», che scatta:

- dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando la data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente non è certa o è anteriore al ricevimento delle merci o delle prestazioni.

Se il contratto o la legge prevedono una esplicita accettazione o verifica della merce o dei servizi ricevuti, il termine di 30 giorni decorre da tale accettazione o verifica, se avvengono dopo il ricevimento della fattura o la richiesta di pagamento equivalente; in caso contrario, vale sempre la data di ricevimento di uno di questi documenti.

Il tasso per determinare gli interessi di mora può essere concordato tra le parti, ma se la clausola è gravemente iniqua per il creditore, viene considerata nulla. In tale caso o se il tasso non viene pattuito, è stabilito nel tasso di riferimento, determinato semestralmente dal ministro del l'Economia, maggiorato di otto punti percentuali. Per il primo semestre del 2013, il tasso è allo 0,75 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Interessi moratori

Gli interessi di mora hanno una funzione risarcitoria nelle obbligazioni pecuniarie: costituiscono una liquidazione forfettaria del danno causato dal ritardato pagamento del debitore. Sono disciplinati dall'articolo 1224 del Codice civile, che prescrive: «Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali». La costituzione in mora avviene con intimazione o richiesta fatta per iscritto dal creditore. Nelle transazioni commerciali, il decreto legislativo 231/2002 ha previsto la costituzione in mora «automatica» del debitore che non rispetti i termini di pagamento stabiliti dal decreto o dalle parti, purché non iniqui

Caso per caso

Le conseguenze civili e fiscali per il creditore e il debitore alle prese con gli interessi di mora

CREDITORE

EVENTO

TRATTAMENTO CIVILE

TRATTAMENTO FISCALE

Nel corso dell'esercizio maturano interessi moratori

Deve contabilizzarli alla voce «C.16» di conto economico

Deve effettuare:

8una variazione in diminuzione per gli interessi non incassati nell'esercizio

8una variazione in aumento nell'esercizio in cui gli interessi sono incassati

Ci sono interessi moratori ritenuti

di dubbio incasso

Deve effettuare un accantonamento, accendendo un apposito fondo

Deve effettuare una variazione in aumento pari all'accantonamento stanziato

Nel corso dell'esercizio vengono incassati più interessi di quelli previsti

Deve stornare il fondo rilevando

una sopravvenienza attiva

Deve effettuare una variazione in diminuzione pari alla sopravvenienza rilevata e una variazione in aumento per gli interessi di mora incassati

Il credito per interessi di mora rilevato in esercizi precedenti

non è più ritenuto incassabile

Deve rilevare una sopravvenienza passiva

Deve effettuare una variazione in aumento pari alla sopravvenienza passiva rilevata

DEBITORE

Nel corso dell'esercizio maturano interessi di mora

Deve provvedere

alla contabilizzazione attraverso

la voce «C.17» di conto economico

Deve effettuare:

8una variazione in aumento per gli interessi di mora non versati nell'esercizio

8una variazione in diminuzione nell'esercizio in cui gli interessi vengono corrisposti

Il debito per interessi di mora in esercizi precedenti non è più pagabile

Deve rilevare una sopravvenienza attiva

Deve effettuare una variazione in diminuzione pari alla sopravvenienza attiva rilevata

Le condizioni. La documentazione necessaria

Prova dettagliata per la deducibilità

Franco Vernassa

La deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti black list è subordinata alla dimostrazione della credibilità commerciale e dell'effettiva operatività del fornitore estero o della convenienza economica delle operazioni poste in essere (articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del Tuir).

La prima verifica per i contribuenti consiste nell'individuazione dei fornitori esteri da monitorare. Si tratta delle imprese residenti o localizzate in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato (individuati dal Dm 23 gennaio 2002), oltre che ai professionisti domiciliati in tali aree. Come chiarito nella circolare 12/E/2008 (paragrafo 8.1) l'espressione «residenti ovvero localizzate» contenuta nel comma 10 include non solo le imprese residenti, ma anche le stabili organizzazioni e le imprese che possono essere considerate localizzate in tali Stati o territori in base a criteri di collegamento diversi dalla residenza. La stessa circolare 12/E/2008 ha chiarito che la prova della residenza o della localizzazione dell'impresa estera possa essere resa con qualsiasi mezzo, come per esempio: la certificazione della competente autorità estera, la dichiarazione rilasciata ad hoc dall'impresa estera ovvero la comune documentazione commerciale da cui sia possibile desumere che l'operatore estero risiede con una propria struttura nel Paese estero (fatture, corrispondenza).

Questa documentazione assume rilevanza soprattutto per qualificare quei fornitori localizzati in Stati considerati a fiscalità privilegiata soltanto per determinati soggetti e attività (articolo 3, comma 1, del Dm 23 gennaio 2002). È il caso, per esempio, del certificato fiscale o dell'autodichiarazione che attesta la residenza di un operatore dell'Ecuador al di fuori delle Free trade zone, facendolo quindi fuoriuscire dall'obbligo di monitoraggio.

Tale tipo di documentazione non va confusa con quella, molto più ampia, che deve produrre l'impresa italiana per dimostrare una delle due esimenti che consentono la deducibilità.

L'effettiva attività

Per l'esimente dell'effettività dell'attività commerciale svolta dal soggetto estero, il contribuente deve dimostrare l'esistenza di una struttura organizzativa dell'impresa nel Paese a fiscalità privilegiata producendo per esempio: il bilancio, il certificato di iscrizione al locale registro delle imprese, lo statuto sociale, l'organigramma societario. Bisogna poi dimostrare l'esistenza di una struttura come la presenza di uffici mediante i contratti di locazione e le fatture relative alle utenze.

L'interesse economico

Con riferimento, invece, all'effettivo interesse economico delle operazioni poste in essere, tale dimostrazione dovrà basarsi, tra l'altro, sull'analisi del prezzo della transazione, su eventuali costi accessori e sull'esistenza di vincoli organizzativi, commerciali e produttivi. In ogni caso, la deducibilità non può essere disconosciuta in base alla mera circostanza che il prezzo praticato sia superiore a quello medio di mercato in quanto l'operazione va confrontata con altre aventi le medesime caratteristiche (circolare 51/E/2010).

Quanto, infine, alla concreta esecuzione, il contribuente dovrà esibire il contratto di fornitura (se esistente), l'ordine di acquisto, la fattura del fornitore e la contabile di pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il contrasto. Il quadro normativo lascia ipotizzare l'incontestabilità dell'imposta ma le verifiche vanno in altra direzione

Rettifiche da transfer price con paletti sull'Irap

Giacomo Albano

Marco Marani

L'attuale contesto normativo porta a escludere che le rettifiche da transfer pricing abbiano effetti automatici ai fini Irap, anche se spesso le verifiche contestano l'imposta regionale. Da un lato la circolare 58/E/2010 afferma che l'applicazione del regime premiale previsto dal Dl 78/2010 per le imprese che predispongono la documentazione sul transfer pricing vale tanto ai fini Ires che per ragioni di coerenza sistematica ai fini Irap. E questo propenderebbe a favore dell'applicabilità ordinaria delle rettifiche da transfer pricing (e relative sanzioni) anche all'Irap. Dall'altro lato, però, una diversa impostazione appare argomentabile in base al tenore letterale della vigente normativa Irap.

Prima delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008, l'estensione delle rettifiche da transfer pricing ai fini Irap era ammessa in base all'articolo 11-bis, comma 2, del Dlgs 446/1997, che prevedeva la rilevanza delle variazioni fiscali operate ai fini Ires sul l'imposta regionale. Con l'abrogazione dell'articolo, i componenti positivi e negativi del valore della produzione che concorrono alla base imponibile Irap non sono più soggetti alle regole del Tuir in materia di reddito d'impresa in quanto assunti in diretta e integrale derivazione dalle risultanze del bilancio (principio di derivazione piena). Su queste basi, a partire dal 2008, l'estensione automatica delle rettifiche da transfer pricing ai fini del tributo regionale non sembrerebbe più consentita.

Sempre in tema di transfer pricing, durante Telefisco 2013 è stato sottoposto alle Entrate un quesito su un caso ricorrente nell'ambito delle società di distribuzione che si occupano anche di altre attività, come pubblicità, promozione del marchio, assistenza post-vendita. Una tematica che riguarda, per esempio, i produttori italiani del settore dell'abbigliamento o arredamento che si avvalgono, per la vendita all'estero, di distributori del gruppo che operano attraverso negozi di immagine (flagship store). Si tratta di punti vendita, spesso ubicati in posizione esclusiva, la cui finalità è anche di dare massima visibilità ai prodotti con un'ottica pubblicitaria, oltre che distributiva. In questi casi è economicamente giustificato che il prezzo di cessione dei beni non sia allineato a quello praticato a un distributore indipendente che non svolge analogo ruolo di sostegno pubblicitario.

In primo luogo, l'Agenzia ha evidenziato che l'applicazione del principio del valore normale si fonda sulla comparazione tra le condizioni presenti nella transazione tra parti correlate e quelle tra imprese indipendenti. Poi ha ricordato che per determinare la corretta remunerazione del distributore non si può prescindere dall'analisi dei fattori di comparabilità indicati dalle linee guida Ocse (caratteristiche dei beni o servizi venduti, profilo funzionale e di rischio, condizioni contrattuali, circostanze economiche e strategie di business). Dopo questa analisi si può determinare la remunerazione spettante al distributore che tenga conto delle funzioni e dei rischi assunti. In tal senso uno sconto sul prezzo di vendita al distributore del gruppo (ovvero il rimborso degli extra-costi sostenuti) può essere coerente con l'analisi funzionale, in quanto remunera funzioni ulteriori a un distributore indipendente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti-chiave

01|LA REGOLA GENERALE

In materia di imposte sul reddito, la regola generale secondo cui i componenti positivi e negativi del reddito d'impresa sono calcolati in base ai corrispettivi effettivamente pattuiti dalle parti non si applica per transazioni tra imprese dello stesso gruppo residenti in Stati diversi

02|IL MODELLO OCSE

In linea con quanto stabilito dall'articolo 9 del modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni, l'articolo 110, comma 7, del Tuir impone di valutare le operazioni infragruppo al valore normale dei beni o dei

servizi scambiati qualora determini un maggiore imponibile per il fisco italiano

03|L'IMPOSTA REGIONALE

Non è disciplinata la rilevanza

o meno della disciplina del transfer pricing e quindi l'applicabilità del valore normale ai fini Irap. Tuttavia, dalla riforma del 2008, l'imposta non è più determinata applicando le regole Ires

Ctp. Necessario il riferimento a una violazione di legge

Stop alla contestazione sul mancato adeguamento

Rosanna Acierno

Stop all'accertamento che contesta il mancato adeguamento a una direttiva impartita dall'agenzia delle Entrate mediante una propria risoluzione anziché una violazione di legge. La risposta al l'interpello resa dall'amministrazione finanziaria in virtù dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente (legge 212/ 2000) deve, infatti, essere considerata un semplice parere, che non comporta per i contribuenti alcun obbligo di uniformarsi. A precisarlo è stata la Ctp di Brescia con la sentenza 9/3/2013.

La pronuncia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'ufficio aveva contestato per l'anno di imposta 2007 una indebita deduzione di quote di ammortamento dell'intero corrispettivo versato da una Spa, dopo essere subentrata a un contratto di leasing.

In sostanza, secondo la tesi dell'ufficio, la società accertata non avrebbe seguito il procedimento indicato nella risoluzione 212/E/2007 né la norma di comportamento 141 dall'Associazione dei dottori commercialisti di Milano per la deduzione delle quote di ammortamento di un contratto di leasing dopo un subentro.

Nell'impugnare l'atto di accertamento di fronte ai giudici della Commissione tributaria provinciale, la società accertata ne ha eccepito l'illegittimità perché l'ufficio aveva negato un diritto di deduzione solo rinviando acriticamente a un proprio documento di prassi, senza contestare dunque alcuna violazione di legge.

Concordando con quanto eccepito dalla società ricorrente, i giudici bresciani hanno dichiarato la nullità e l'illegittimità dell'atto impugnato per assenza di qualsiasi disposizione normativa che regolamenti la fattispecie di subentro del contratto di leasing e, dunque, di sua violazione da parte della società accertata.

Secondo la Ctp di Brescia, infatti, l'istituto dell'interpello consente a ciascun contribuente di inoltrare per iscritto all'Agenzia istanze sull'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, qualora vi siano condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle norme. Tuttavia - come precisato dall'articolo 11, comma 2 della legge 212/ 2000 e dal ministero delle Finanze (Dm 209/2001) - l'eventuale risposta delle Entrate ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso concreto prospettato nello stesso interpello. Di conseguenza il parere espresso dall'amministrazione finanziaria non vincola in alcun modo il contribuente, il quale può dunque decidere anche di non uniformarsi.

Così, poiché la sola motivazione che è stata adotta dall'ufficio accertatore e riportata nell'atto impugnato si riferiva al mancato adeguamento alla procedura indicata nella citata risoluzione a cui la società ricorrente non aveva alcun obbligo di uniformarsi, la Ctp di Brescia ha ritenuto l'avviso di accertamento illegittimo e lo ha annullato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA ONLINE LA RASSEGNA DELLA CTR LAZIO

Il massimario delle principali sentenze della Ctr Lazio in materia di accertamento, contenzioso, riscossione e tributi locali. Basta digitare www.guidanormativa.it.

ilsole24ore.com ed entrare nella sezione «Ultim'ora»

Ctr. Infondato il rilievo di antieconomicità basato soltanto sul paragone con i dati relativi a imprese dello stesso comparto

Il redditometro non aiuta Gerico

Il sintetico applicato al socio è inutilizzabile a supporto degli studi di settore

Laura Ambrosi

Il redditometro al socio non va in soccorso della rettifica alla società basata sugli studi di settore. Né il fisco può contestare l'antieconomicità con la semplice comparazione dei dati aziendali con quelle delle imprese operative nello stesso ambito produttivo. È quanto emerge dalla sentenza 12/45/13 della Ctr Lombardia.

Il contenzioso scaturisce da un avviso di accertamento che ha rettificato i ricavi di una società in relazione al risultato emerso dall'applicazione di Gerico. L'atto precisava che la conferma del risultato era ravvisabile in molteplici fattori, quali la costante antieconomicità della gestione aziendale, anche rispetto ad altre attività di analogo settore, l'erroneità dei dati indicati negli studi di settore e infine, che il reddito del socio non era coerente con il vecchio redditometro (quello fondato sui decreti ministeriali del 1992).

Così la società ha presentato ricorso contro il provvedimento rilevando che l'ufficio aveva operato un'acritica applicazione dello strumento statistico e nel merito ha spiegato dettagliatamente le politiche aziendali adottate che avevano portato a una riduzione della redditività. E, a suo avviso, l'ufficio aveva determinato un risultato fondato su dati errati mentre la corretta applicazione dello studio di settore portava un maggior ricavo decisamente inferiore.

La Commissione tributaria di primo grado ha respinto il ricorso. A questo punto, la decisione è stata impugnata in Ctr che, invece, ha accolto l'appello e ha ridotto l'imponibile accertato. Da tutta la documentazione prodotta, infatti, emergeva che l'attività condotta in quel l'anno, aveva comportato l'affidamento di alcune lavorazioni a terzi. In questo modo risultava giustificata la contrazione della redditività. Né i giudici ritengono fondata la questione del l'antieconomicità della gestione della società scaturita dalla comparazione dei dati aziendali con quelli di altre imprese del settore: «I dati indicati nelle controdeduzioni in appello (media dei ricavi e/o compensi, media del reddito di impresa, media della produzione Irap e media del volume di affari) - si legge in motivazione - non consentono di individuare quale sia difformità della situazione dell'azienda rispetto a quella del settore di appartenenza: difformità, peraltro, già quantificata dallo studio di settore».

Dal bilancio, poi, erano chiari gli errori commessi nella compilazione degli studi di settore che, nella versione corretta, portava a valori inferiori. E il collegio d'appello ha precisato che l'incoerenza del reddito dichiarato dal socio rispetto al redditometro non poteva giustificare la pretesa sulla società, in quanto avrebbe potuto fondare solo un eventuale accertamento sintetico in capo alla persona fisica.

Quanto agli aspetti procedurali, la contribuente aveva notificato l'atto a una direzione provinciale, mentre secondo l'ufficio doveva essere fatta presso un'altra direzione della stessa città e così ne aveva richiesto l'inammissibilità perché notificato a un organo incompetente. Ma la Ctr ha chiarito che la qualità di parte necessaria deve essere riconosciuta a chi ha emesso l'atto o il provvedimento opposto e non alle singole articolazioni organizzative: «Quindi, la notifica dell'appello presso una delle direzioni provinciali, risultata incompetente, non comporta né la nullità né la decadenza dall'impugnazione». E alla medesima conclusione, aggiunge la pronuncia, «si perviene sulla base del principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità (Cassazione n. 15229/2012)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'identikit

01 | LA SITUAZIONE

Un'impresa deve avere come finalità la produzione di utili. Quando i costi sono eccessivi o i ricavi molto ridotti si determinano margini minimi o inesistenti e questo atteggiamento può essere riconosciuto un sintomo o indizio di evasione

02 | LA PROVA

Per costante orientamento della recente giurisprudenza di legittimità, una continua gestione antieconomica potrebbe determinare la rettifica della dichiarazione se il contribuente non riesce a provare le ragioni di tali risultati negativi

Gli incentivi lanciano le start up

Dalle società semplificate al venture capital, la mappa degli aiuti per le imprese

Francesca Barbieri

Amedeo Sacrestano

Sciogliere il nodo risorse è il passaggio chiave per chi si accinge ad avviare un'impresa. Oggi più che mai, in un terreno sempre meno favorevole per le start up. E nonostante il ventaglio di agevolazioni a disposizione resti ancora ampio, spesso gli incentivi sono sconosciuti o sembrano complicati da raggiungere.

Per offrire una bussola agli aspiranti imprenditori la Guida «Mettersi in proprio» passa in rassegna le principali fonti di finanziamento messe in campo a livello nazionale e sul territorio, senza trascurare gli interventi di venture capitalist, business angel e le misure ad hoc delle banche. E con un focus specifico sulle nuove formule societarie, introdotte lo scorso anno per incentivare i neoimprenditori.

Basta un po' di attenzione e, per l'avvio di una nuova impresa (soprattutto se innovativa), sarà possibile cumulare vantaggi societari e contributi a fondo perduto, benefici fiscali e un accesso più facile al credito. Sono questi gli effetti di una serie di norme che, negli ultimi 12 mesi si sono susseguite (e, in parte, sovrapposte) con lo scopo principale di avvicinare i giovani al mondo dell'impresa.

Le ultime novità sono contenute nel DI 179/12, dove un articolato sistema di facilitazioni dirette alle start up innovative ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento nazionale, insieme alla definizione puntuale dei beneficiari che vengono, così, identificati come un nuovo soggetto di diritto. Novità che seguono, di poco, le innovazioni previste per le società a responsabilità limitata semplificata (DI 24 gennaio 2012, n. 1) e dalle Srl a capitale ridotto (DI 22 giugno 2012, n. 83), che introducono due nuovi modelli societari (agevolati in diversi aspetti) con l'intento specifico di rendere più facile l'avvio di nuove attività economiche. Le start up innovative, poi, potranno accedere in via prioritaria al credito d'imposta per l'assunzione a tempo indeterminato di personale titolare di dottorato di ricerca o di laurea magistrale in ambito tecnico o scientifico, anche in apprendistato. Le regole attuative sono state appena definite nel decreto Mise-Economia (si veda Il Sole 24 Ore del 23 febbraio) in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Un nuovo sistema di leggi che si innesta in un complesso di norme già esistenti (e ormai consolidate) che prevedono contributi a fondo perduto. La più importante riguarda gli incentivi per autoimprenditorialità e autoimpiego, gestiti da Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, progetti ad alto tasso di resistenza che sopravvivono nel 78% dei casi a cinque anni dalla nascita. Il primo aiuta le società guidate dai giovani fino a 35 anni - attraverso somme a fondo perduto (con un tetto di 2,5 milioni) e mutui a tasso scontato - per l'acquisto dei beni necessari per avviare o ampliare il business in campo industriale, agricolo o nei servizi.

Il secondo incentiva lavoro autonomo, microimpresa e franchising. Il bilancio delle risorse gestite da Invitalia parla di circa 2mila progetti finanziati su 10mila richieste - nei suoi 26 anni di vita - dall'autoimprenditorialità, con investimenti per oltre 2,5 miliardi di euro. L'autoimpiego, invece, in 16 anni ha sponsorizzato l'avvio di oltre 100mila microattività su tutto il territorio nazionale (su oltre 316mila domande esaminate), per un totale di 3,7 miliardi di investimenti.

Ai fondi gestiti a livello centrale si affiancano gli incentivi regionali che rappresentano una fetta importante dei finanziamenti erogati alle imprese, pari a circa il 20% del totale. E un'altra possibile porta a cui bussare per ottenere fondi è rappresentata dagli sportelli bancari, che dispongono di un ventaglio di proposte di finanziamento dedicate alle start up.

Da non trascurare, infine, i progetti di microcredito sponsorizzati dalle Camere di commercio e quelli sostenuti da incubatori, fondi di venture capital e business angels. Insomma, un sistema di benefici strutturato è a disposizione di chi si "attrezza" per utilizzarlo al meglio, facendo attenzione, però, alle particolarità (e regole specifiche) dei singoli istituti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

6,2 miliardi

Gli investimenti finanziati

Garantiti dalle risorse e dai prestiti erogati da Invitalia

35 anni

L'età massima

I bonus per l'autoimprenditorialità sono diretti ai giovani fino a 35 anni

I tasselli

01

Autoimprenditorialità

Incentivi diretti a finanziare società costituite in maggioranza (numerica e di capitale) da giovani tra i 18 e i 35 anni - attraverso somme a fondo perduto (con un tetto di 2,5 milioni) e mutui a tasso scontato - per l'acquisto dei beni necessari per avviare o ampliare il business in campo industriale, agricolo o nei servizi.

Per gli investimenti: contributi a fondo perduto e mutuo agevolato, che possono arrivare a coprire fino al 90% dell'investimento al Sud e fino al 70% al Centro-Nord.

Per le spese di gestione e/o formazione: contributo a fondo perduto nei limiti del de minimis.

I beneficiari devono però apportare mezzi finanziari pari almeno al 25% dell'investimento e il mutuo agevolato per l'investimento non può essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concesse.

Sono circa 2mila i progetti finanziati su 10mila richieste - nei suoi 26 anni di vita - dall'autoimprenditorialità, con investimenti per oltre 2,5 miliardi di euro

02

Autoimpiego

Incentivi a lavoro autonomo, microimpresa e franchising. I target di riferimento sono i disoccupati intenzionati a mettersi in proprio con la veste giuridica della ditta individuale e investimenti dichiarati sotto i 25.823 euro, quota che sale a oltre 129mila euro per le microimprese.

Gli sconti sono veicolati attraverso tre canali: contributi a fondo perduto, prestiti agevolati e servizi di assistenza tecnica e gestionale. Prima limitato alle regioni del Sud, dal 2008 l'incentivo si applica in tutta Italia

L'autoimpiego in 16 anni ha sponsorizzato l'avvio di oltre 100mila microattività su tutto il territorio nazionale (su oltre 316mila domande esaminate), per un totale di 3,7 miliardi di investimenti.

Nel 2012 sono state presentate 7mila richieste, 3mila ammesse alle agevolazioni, con investimenti previsti intorno ai 160 milioni

03

Investimenti ambientali

Fondo Kyoto per gli investimenti ambientali (articolo 1, comma 1110 e seguenti, della legge 296/2006)

Beneficiari: privati nei settori della protezione del territorio e prevenzione rischio idrogeologico e sismico; della ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di "seconda e terza generazione", di prodotti chimici da biomasse e scarti vegetali, di tecnologie nel solare, biomasse, biogas e geotermia; dell'incremento dell'efficienza negli usi dell'energia; della valorizzazione di prodotti e processi che comportino una riduzione dell'inquinamento.

Agevolazioni: finanziamenti agevolati, con durata massima di 72 mesi, al tasso dello 0,50%

04

Contratto di sviluppo

Beneficiari: realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni (investimenti minimi 30 milioni di euro - 7,5 milioni di euro per programmi agricoli) proposti da imprese italiane ed estere, nei settori industriale, turistico e commerciale.

Agevolazioni: contributo a fondo perduto in conto impianti; contributo a fondo perduto alla spesa; finanziamento agevolato; contributo in conto interessi

05

Bandi regionali

Interventi specifici delle singole regioni, con proprie leggi o decreti .

Destinatari: in genere, micro e piccole imprese in possesso di specifici requisiti (titolare o maggioranza soci di età tra i 18 e 35 anni, o donna, o soggetto svantaggiato, eccetera).

Agevolazioni: La formula attraverso cui si concretizza il beneficio varia da Regione a Regione. Accanto al contributo in conto capitale, si fanno sempre più strada prestiti agevolati, contributi in conto interessi, crediti d'imposta, acquisizioni temporanee di quote di minoranza e voucher. Gli incentivi gestiti a livello regionale rappresentano circa 1/5 dell'universo degli interventi di agevolazione diretti alle imprese.

06

Start up innovative

Destinatari: società di capitali, anche cooperativa, di diritto italiano, residente in Italia, con azioni o quote del capitale sociale non quotate, con determinati requisiti, tra cui valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro; spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 20% del maggiore fra costo e valore totale della produzione, o impiego come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro, di personale con dottorato, o che sta svolgendo un dottorato, o in possesso di laurea e 3 anni di ricerca certificata

Incentivi: agevolazioni societarie, fiscali, finanziarie

07

Nuove società

Destinatari: società a responsabilità limitata semplificata (Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1),

i cui soci hanno meno di 35 anni;

società a responsabilità limitata semplificata

a capitale ridotto

(Decreto legge 22 giugno 2012, n.83),

i cui soci hanno anche oltre 35 anni

Incentivi: agevolazioni in fase di costituzione

e di capitale sociale minimo

Nuove costruzioni. L'orientamento dei tribunali amministrativi supera quello del Consiglio di Stato che aveva bocciato qualsiasi tipo di edificazione

Il Tar apre alla sanatoria dei volumi tecnici

I giudici di Puglia e Umbria dicono sì alla regolarizzazione a titolo di abuso minore in zona paesaggistica

PAGINA A CURA DI

Donato Antonucci

La realizzazione di volumi tecnici può ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria. È quanto affermato dalla III sezione del Tar Puglia, sede di Bari, con la sentenza n. 35 dell'11 gennaio 2013. Davanti ai giudici pugliesi era stato impugnato un diniego di permesso di costruire in sanatoria di un locale realizzato sulla copertura dell'edificio e destinato a ospitare impianti tecnologici. Poiché il fabbricato ricadeva in area assoggettata a vincolo paesistico, il Comune - pur ritenendo sanabile l'abuso sotto il profilo edilizio - si era però dovuto adeguare al parere obbligatorio della Soprintendenza, che si era espressa in termini negativi, così precludendo l'assenso all'accertamento di conformità.

Il ricorrente ha quindi denunciato la violazione dell'articolo 167 del Dlgs 42/2004, nella sua attuale formulazione, in base al quale tra gli interventi per cui è ammessa la sanatoria paesaggistica vi sono «i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati». Il diniego della Soprintendenza, e quello conseguente del Comune, dovevano ritenersi illegittimi perché il locale in questione, in quanto destinato a ospitare impianti tecnologici, aveva natura di vano tecnico e non determinava aumento di cubatura, né di superficie utile. Inoltre il vano non comportava neanche un incremento del carico urbanistico, per le sue ridotte dimensioni e il rapporto di pertinenzialità con il sottostante bene principale.

Il Tar Puglia ha accolto l'impugnativa, evidenziando come la questione fosse quella di stabilire se la realizzazione di un vano tecnico possa o meno rientrare tra i cosiddetti abusi minori per i quali è ammissibile la sanatoria ai sensi del combinato disposto dell'articolo 146, comma 4 con gli articoli 167, comma 4 e 181, comma 1-ter del Dlgs 42/2004, che disciplinano, rispettivamente, le sanzioni amministrative e quelle penali. Ciò in quanto l'autorizzazione paesaggistica ex post costituisce atto presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli, compresi quelli in sanatoria.

Se si interpreta la norma in modo "teleologico", cioè prestando attenzione alla sua finalità complessiva, spiega la sentenza, si capisce come la «creazione di superfici utili o volumi», nonostante la congiunzione "o", esprima «un concetto unitario con due termini coordinati». La pronuncia ritiene pertanto che il divieto di autorizzazione paesistica in sanatoria riguardi i soli interventi che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi, ma che, al contrario, «siano suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica anche i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici».

La decisione conferma un orientamento già recentemente espresso dalla stessa sezione (30 ottobre 2012, n.1859) in piena sintonia con quello elaborato dal Tar Campania, sezione di Napoli, sin dalla sentenza del 3 aprile 2009, n. 1748, riferita alla costruzione di un torrino ascensore posto sul lastrico solare di un edificio, e poi ribadito con le pronunce 15 dicembre 2010, n. 27380 e 1 settembre 2011, n. 4263.

Nello stesso senso si è espresso anche il Tar Umbria, con la sentenza 46 del 29 gennaio scorso, rilevando che «per costante orientamento giurisprudenziale il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria non opera per i volumi tecnici e, quindi, con riferimento a interventi destinati a operare il solo adeguamento funzionale dell'edificio e, ciò, senza che vengano realizzati manufatti suscettibili di essere abitabili o di un'autonoma destinazione, non funzionale al complesso nell'ambito del quale incidono».

Per il consolidamento di questo filone interpretativo bisogna tuttavia attendere eventuali pronunce d'appello. Esiste infatti anche una difforme decisione del Consiglio di Stato (Sezione IV, 28 marzo 2011, n. 1879). Quest'ultimo, pure riferendosi ad un diverso e più significativo intervento edificatorio, ha affermato che il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio precluderebbe qualsiasi

nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che «sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, costituendo opera valutabile anche come aumento di volume la realizzazione di un garage interrato con accesso all'esterno tramite rampa in zona sottoposta a vincolo paesaggistico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Volumi tecnici

Secondo giurisprudenza consolidata (Tar Campania Napoli, sezione IV, 13 maggio 2008, n. 4258; Tar Lombardia Milano, sezione II, 25 marzo 2008, n. 582), per identificare la nozione di volume tecnico rilevano tre parametri: il primo, positivo, costituito dall'esistenza di un rapporto di strumentalità necessaria tra il manufatto e l'utilizzo della costruzione a cui accede; il secondo e il terzo, negativi, ricollegati, da un lato, all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa; dall'altro, a un rapporto di proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettive. Rientrano in tale nozione solo le opere edilizie del tutto prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, e destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale.

Le pronunce

01 | IL LOCALE DI SERVIZIO

In tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria della costruzione, solo l'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi - quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore - di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell'abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce - come il vano scale - parte integrante del fabbricato.

Cassazione civile, sezione II, n. 2566/2011

02 | GLI IMPIANTI TECNICI

Al fine dell'osservanza dei limiti massimi di volumetria dei fabbricati i "volumi tecnici" che vanno esclusi dal relativo computo, sono soltanto quelli indispensabili a contenere gli impianti tecnici dell'edificio e non anche quelli che assolvano ad una funzione diversa, sia pur necessaria al godimento dell'edificio stesso e delle sue singole porzioni di proprietà individuale.

Cassazione civile, sezione II, n. 2566/2011

03 | LE MANSARDE

Sono volumi tecnici soltanto quelli la cui funzione è necessaria e strumentale per la utilizzazione dell'immobile e che non possono essere ubicati al suo interno; pertanto non sono tali, e sono computabili quindi ai fini della volumetria consentita le soffitte, gli stenditoi chiusi e quelli di sgombero; e non è volume tecnico neppure un piano di copertura, definito impropriamente sottotetto, se costituente in realtà una mansarda, in quanto dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.

Consiglio di Stato, sezione IV, n. 678/2011

04 | IL VANO SCALE

La nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa, cioè gli impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione che non possono essere ubicati all'interno di questa (come, ad esempio, la condotta idrica e termica, l'ascensore e così via): resta dunque estraneo

a tale nozione il volume

del vano scale.

Consiglio di Stato, sezione IV, n. 2565/2010

05 | IL PICCOLO ARMADIO

L'armadio di contenimento di limitata consistenza strutturale (pianta di base di mq cinque e altezza di mt 1,75) destinato ad ospitare impianti tecnologici al servizio dell'antenna di telecomunicazione va ricondotto nella nozione di volume tecnico, che, per la mancanza di utilizzazione abitative o similari, è ritenuto in giurisprudenza inidoneo ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale e, quindi, ininfluenza ai fini del calcolo degli indici di fabbricabilità.

Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3227/2006

06 | LE SERRE E LE LOGGE

Costituiscono volumi tecnici - non rientranti nel conteggio dell'indice edificatorio in quanto non sono generatori del cosiddetto carico urbanistico - solo quelli adibiti alla sistemazione di impianti (ad esempio riscaldamento, ascensore o, come previsto dall'articolo 4 della legge Regione Lombardia n. 39/04, le serre bioclimatiche e le logge addossate od integrate nell'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva) aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa. Pertanto non può esistere volume tecnico laddove, come nel caso in esame, si tratti di vani che presentano tutte le caratteristiche per essere adibiti ad abitazione.

Tar. Lombardia-Brescia, sezione I, 11 febbraio 2010,
n. 712

07 | PAESAGGIO E VINCOLI

Il divieto di incremento

dei volumi esistenti,

imposto ai fini di tutela

del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione

di volume, senza che sia possibile distinguere

tra volume tecnico

ed altro tipo di volume, costituendo opera valutabile anche come aumento

di volume la realizzazione

di un garage interrato con accesso all'esterno tramite rampa in zona sottoposta

a vincolo paesaggistico.

Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1879/2011

08 | LA SANATORIA

L'istituto dell'accertamento

di conformità, disciplinato dagli articoli 36 e 45 Tu 6 giugno 2001 n. 380, può eccezionalmente trovare applicazione anche in caso

di opere eseguite su aree soggette a vincolo paesaggistico, ma in tal caso

il rilascio del permesso di costruire in sanatoria rimane comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 che deve normalmente intervenire prima dell'inizio dei lavori: conseguentemente l'articolo 146, 12° comma, ha limitato la possibilità dell'acquisizione dell'autorizzazione "in sanatoria" alle sole ipotesi di cui al 4° e 5° comma dell'articolo 167, escludendo che ciò possa avvenire nel caso in cui siano stati illegittimamente realizzati nuovi volumi.

Tar Lombardia, sezione IV,
n. 1762/2009

Risoluzione del rapporto. Bisogna dimostrare l'arbitrarietà del provvedimento espulsivo o la sua natura ritorsiva

Discriminazione con prova forte

I giudici circoscrivono la possibilità di contestare il licenziamento «scorretto» DOPO LA RIFORMA
L'allontanamento per motivi «ad personam» è uno dei pochi per i quali si prevede ancora la reintegrazione

PAGINA A CURA DI

Stefano Rossi

La riforma del mercato del lavoro potrebbe riportare in primo piano la figura del licenziamento discriminatorio, anche se - alla luce degli orientamenti della giurisprudenza - non sarà facile per un lavoratore dimostrare di esserne stato vittima.

La legge 92/2012, infatti, ha modificato l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, incidendo sui licenziamenti disciplinari e su quelli per motivi economici, ma ha sostanzialmente lasciato immutata la disciplina dei licenziamenti discriminatori. Mentre la risoluzione del rapporto basata su motivi disciplinari o economici, se ritenuta illegittima, può essere oggi sanzionata, in alcuni casi, con il solo indennizzo economico, in luogo della reintegrazione sul posto di lavoro, l'illegittimità del licenziamento discriminatorio continua a prevedere come sanzione la reintegrazione del lavoratore in azienda.

Finora nelle aule di tribunale i casi di licenziamento discriminatorio sono stati rari, anche perché nelle lettere di licenziamento non sono normalmente citati elementi da ricollegare a una discriminazione esplicita, ma si trovano ragioni economiche (giustificato motivo oggettivo) o motivi disciplinari. La possibilità di ottenere la reintegrazione, però, potrebbe rendere più frequente la contestazione del licenziamento discriminatorio.

Resta il fatto, comunque, che i casi in cui negli ultimi anni i giudici hanno riconosciuto la discriminazione sono circoscritti a situazioni-limite, in cui è la "scorrettezza" della situazione è evidente (si vedano i casi nelle schede in pagina).

Ad esempio, con la sentenza 3547 del 7 marzo 2012, la Cassazione ha affermato che il licenziamento del dirigente può essere considerato arbitrario solo quando si dimostra pretestuoso e quindi non corrispondente alla realtà. In pratica, se il licenziamento è collegato a un effettivo processo di riorganizzazione del settore aziendale, la motivazione risulterà lecita e obiettivamente verificabile, escludendo in questo modo l'arbitrarietà del provvedimento espulsivo. Di diverso avviso la tesi del ricorrente, secondo cui la soppressione dell'area di responsabilità non rientrava in precise scelte organizzative ma era dettata da intenti ritorsivi o discriminatori.

In un'altra occasione, invece, la Cassazione ha dato ragione al direttore provinciale di una confederazione e consigliere di amministrazione di una società controllata dalla stessa confederazione. Il lavoratore sosteneva di essere stato licenziato per volontà del presidente in conseguenza del proprio rifiuto di sottoscrivere il bilancio aziendale e di aver espresso un fermo rifiuto sul distacco di alcuni dipendenti della federazione presso la società controllata, poiché si sarebbe potuta ravvisare l'ipotesi di somministrazione di manodopera vietata. La Cassazione, con la sentenza 2958 del 27 febbraio 2012, ha confermato la pronuncia di merito ritenendo che l'assunto difensivo fosse adeguatamente motivato. Infatti, da un lato c'erano indizi di ritorsione nei confronti del dipendente, dall'altro era mancato un riscontro fattuale del motivo economico posto alla base del licenziamento per riduzione dei costi ingenti legati alla posizione lavorativa del direttore.

L'area del simulato licenziamento discriminatorio non si limita solo alle motivazioni di tipo economico, ma si estende anche a ipotesi di «ritorsione o rappresaglia», come reazione ingiusta e arbitraria del datore a comportamenti non graditi. È quanto accaduto a un lavoratore che, chiedendo al proprio datore il pagamento degli straordinari e dei permessi retribuiti, si vedeva recapitare la lettera di licenziamento per riorganizzazione del magazzino imposta dalla crisi che aveva fatto diminuire gli ordini. La Cassazione, con la sentenza 16925/2011 ha ribadito che il compito del magistrato è quello di valutare la reale sussistenza delle ragioni poste alla base della soluzione adottata e verificare «l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato». Così, nel vagliare le motivazioni, il giudice potrà interpretare estensivamente i motivi

vietati dall'articolo 4 della legge 604/1966, dall'articolo 15 della legge 300/1970 e dall'articolo 3 della legge 108/1990, comprendendo anche il licenziamento per «ritorsione o rappresaglia», attuati in seguito a comportamenti sgraditi al datore, che costituisce cioè l'ingiusta e arbitraria reazione, come unica ragione del provvedimento espulsivo (Cassazione 16155/2009).

Anche nella sentenza 6282/ 2011 la Cassazione sostiene la natura ritorsiva del licenziamento. Al centro della vicenda, un lavoratore che aveva promosso un'azione legale nei confronti dell'azienda, pubblicando un articolo su un quotidiano locale. L'impresa procede al licenziamento disciplinare, con la motivazione che il dipendente aveva assunto una posizione rigida e polemica nei confronti della società. I giudici della Cassazione affermano che la normativa sul licenziamento discriminatorio è stata negli anni applicata a fattispecie che, pur non direttamente corrispondenti alle singole ipotesi espressamente regolate dalla legge, sono determinate in via esclusiva da motivo illecito, di ritorsione o rappresaglia, e costituiscono cioè un'ingiusta e arbitraria reazione essenzialmente di natura «vendicativa». Anche in questo caso, però, i giudici precisano che tocca al dipendente provare le proprie ragioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Reintegro automatico

Se il licenziamento intimato dal datore di lavoro è riconosciuto come discriminatorio, per ragioni di credo politico o fede religiosa, di discriminazione razziale, di lingua o di sesso, di età o per motivi ritorsivi o di rappresaglia, è previsto il reintegro automatico del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati in azienda. Al lavoratore, secondo l'articolo 3 della legge 108/1990, spetta, oltre alla reintegrazione, anche il risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni e contribuzioni previdenziali e assistenziali maturate dalla data del licenziamento fino alla data dell'effettiva reintegrazione, in misura non inferiore a cinque mensilità. Il lavoratore può optare per 15 mensilità in luogo della reintegra.

Le pronunce

PROCEDURE COLLETTIVE SENZA CRITERI DISCRIMINATORI

Alcuni dipendenti di una società erano licenziati per riduzione collettiva dei posti di lavoro in base alla legge 223/1991. In seguito al licenziamento, la corte d'appello dichiarava l'illegittimità del criterio di scelta adottato dal datore di lavoro. In particolare, i dipendenti erano stati individuati nell'ambito del personale in esubero in base all'età, secondo un criterio di scelta certamente discriminatorio, prescindendo dalle situazioni di effettiva sovrabbondanza in singoli uffici o reparti in relazione ai profili professionali specificati.

La Corte di cassazione, confermando la pronuncia, ribadisce che la contrattazione collettiva è libera di scegliere qualsiasi criterio purché questo sia rivolto a tutelare gli interessi dei lavoratori nella logica della riduzione delle conseguenze negative del licenziamento, non ricadendo, pertanto, nell'individuazione di indici di selezione meramente discriminatori in base al possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione.

Corte di Cassazione, sentenza 13 gennaio 2012, n. 391

MOTIVAZIONI PRETESTUOSE ESCLUSE ANCHE PER IL DIRIGENTE

Un dipendente di un'azienda di costruzioni aveva svolto mansioni da quadro e poi da dirigente per realizzare e gestire un porto turistico. Incrinato il rapporto fiduciario, l'azienda risolveva il rapporto di lavoro per asserita giusta causa, perché il lavoratore aveva fornito consulenze a società concorrenti. Per la Cassazione, la giustificatazza del licenziamento del dirigente non è nozione del tutto sovrapponibile a quella di giusta causa. Infatti, mentre la giusta causa consiste in un fatto che determina una grave lesione della fiducia del datore di lavoro nel proprio dipendente, tale da non consentire la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto, la ricorrenza della giustificatazza dell'atto risolutivo è da correlare alla presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo, come tali apprezzabili sotto il profilo della correttezza e della buona fede. Pertanto, conclude la sentenza, non è giustificato il licenziamento del dirigente per ragioni meramente pretestuose, al limite della discriminazione, o anche irrispettoso della procedura che assicura la correttezza dell'esercizio del diritto.

Corte di Cassazione, sentenza 19 settembre 2011, n. 19074

RIVENDICARE LA RETRIBUZIONE NON PUÒ CAUSARE IL RECESSO

Un dipendente è licenziato per aver rivendicato delle retribuzioni nei confronti del datore di lavoro. Il provvedimento espulsivo è giustificato per esigenze di riorganizzazione aziendale. Il lavoratore ricorre in tribunale, sostenendo la natura ritorsiva del licenziamento e chiedendo la reintegrazione e il pagamento della retribuzione globale di fatto, dal licenziamento fino al rientro in servizio. Sia il tribunale, sia la corte d'appello, ritengono che si tratti di un licenziamento determinato da un motivo illecito, con conseguente applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. La Cassazione, rigettando il ricorso dell'azienda, afferma che la disciplina della tutela reale dei licenziamenti è applicabile anche a quelli determinati da un motivo illecito determinante, e in particolare, a quelli determinati in maniera esclusiva da motivo di ritorsione o di rappresaglia per non aver corrisposto le retribuzioni spettanti. Inoltre, precisa l'estensore, la prova del carattere ritorsivo può essere desunta anche da una valutazione presuntiva fondata su indizi gravi, precisi e concordanti.

Corte di Cassazione, sentenza 1 dicembre 2010, n. 24347

CORRETTEZZA E BUONA FEDE NEL TAGLIO DELLE ATTIVITÀ

Un dipendente di un'agenzia di assicurazioni è licenziato per una riduzione di attività dovuta a un calo consistente delle attività e dei ricavi. In primo e secondo grado è dichiarata l'illegittimità del licenziamento per mancanza di giustificato motivo oggettivo. La Cassazione, individuando un'ipotesi di licenziamento discriminatorio per ritorsione nei confronti del dipendente, ribadisce che il datore intenzionato ad avviare una ristrutturazione aziendale sopprimendo alcuni posti per ridurre il costo del lavoro, non è libero di scegliere chi allontanare ma è tenuto in ogni caso a rispettare i principi di correttezza e buona fede. Nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, se il giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro deve sempre improntare l'individuazione del soggetto o dei soggetti da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato ogni comportamento delle parti coinvolte nel rapporto.

Corte di Cassazione, sentenza 28 marzo 2011, n. 7046

IL LAVORATORE DEVE PROVARE IL LICENZIAMENTO RITORSIVO

Padre e figlia sono entrambi dipendenti di un'azienda. La figlia è licenziata, in seguito alle rivendicazioni avanzate dal padre, che era stato assunto dallo stesso datore di lavoro e licenziato pochi giorni prima del provvedimento espulsivo nei confronti della lavoratrice. La vicenda arriva in Cassazione: la corte di legittimità ritiene ritorsivo il licenziamento pseudo-disciplinare, allargando in questo modo le ipotesi previste dagli articoli 4 della legge 604/1966, 15 della legge 300/1970 e 3 della legge 108/1990. In particolare, la Cassazione precisa che il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona a esso legata e pertanto accomunata nella reazione. Ne deriva, conclude la sentenza, la nullità del provvedimento espulsivo, quando il motivo ritorsivo è stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito la prova, anche attraverso presunzioni.

Corte di Cassazione, sentenza 8 agosto 2011, n. 17087

LA RISOLUZIONE IN MATERNITÀ PUÒ NON ESSERE DISCRIMINATORIA

Tra le ipotesi di licenziamento discriminatorio rientra, in base alla giurisprudenza, quello previsto dall'articolo 54 della legge 151/2001. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio della gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, né fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento è legato allo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel periodo in cui opera il divieto, deve presentare al datore di lavoro una certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. La Cassazione ha sostenuto però che il mancato rientro della lavoratrice sul posto di lavoro al termine del periodo tutelato di maternità giustifica il licenziamento. Nel caso esaminato, la donna non era rientrata in servizio, senza fornire alcuna giustificazione per l'assenza. Già la corte d'appello aveva ritenuto legittimo il licenziamento, riconducendo la condotta della lavoratrice

all'ipotesi della «colpa grave» prevista dalla legge sulla maternità e paternità per la legittima risoluzione del rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, sentenza 5 settembre 2012, n. 14905

Codice appalti. Le istruzioni dell'Authority

Contratti in forma elettronica con regolamenti autonomi

Al.Ba.

La nuova disciplina sulla stipulazione elettronica dei contratti vale solo per gli appalti e richiede l'elaborazione di regole attuative da parte degli enti locali.

L'Autorità sugli appalti ha fornito una serie di chiarimenti sulla nuova formulazione dell'articolo 11, comma 13 del Codice Appalti, introdotta dalla legge 221/2006 che comporta l'obbligo di digitalizzare i contratti.

Nella determinazione n. 1/ 2013 l'Authority evidenzia che la nuova norma riguarda solo i contratti disciplinati dal Dlgs 163/2006, mentre rimangono esclusi i contratti di locazione o quelli di compravendita immobiliare. Il nuovo comma 13 non incide però sul generale obbligo di stipulazione dei contratti mediante atto pubblico o in forma pubblica amministrativa, dettato dall'articolo 16 del Rd 2240/1923, ancora vigente come l'articolo 17 dello stesso decreto, che individua l'eccezione per i contratti derivanti da procedura negoziata (stipulabili anche con scrittura privata).

Secondo l'Autorità, infatti, la disposizione determina l'obbligo ulteriore, riferito appunto ai soli contratti per gli appalti e le concessioni, di composizione con modalità elettroniche: l'atto pubblico notarile informatico e l'atto in forma pubblica con l'intervento dell'ufficiale rogante (il segretario comunale o provinciale), secondo regole di gestione informatizzata stabilite da ciascuna amministrazione.

Ogni amministrazione aggiudicatrice è quindi chiamata a definire all'interno del proprio regolamento dei contratti alcune norme specifiche.

L'Authority evidenzia che le amministrazioni possono prevedere la sottoscrizione dalle parti con la firma elettronica "leggera", ossia l'acquisizione digitale della firma autografa, richiedendo invece come passaggio essenziale l'apposizione della firma digitale da parte dell'ufficiale rogante.

Il percorso è garantito sia dall'articolo 25, comma 2 del Dlgs 82/2005 sia dalla legge notarile sull'atto pubblico informatico (in particolare dall'articolo 52-bis).

L'Autorità, inoltre precisa che l'articolo 6 della legge 221/2012 ha introdotto invece (comma 2) un obbligo di stipulazione solo con firma digitale degli accordi tra Pubbliche amministrazioni, quando stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.

La determinazione 1/2013 chiarisce anche che la forma della scrittura privata può ancora essere gestita secondo modalità tradizionali (firma autografa su supporto cartaceo), nulla vietando, peraltro, alle amministrazioni di applicare alla stessa la sottoscrizione con firma digitale o realizzare lo scambio delle lettere secondo gli usi del commercio mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.

Al.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Innovazione. I dati sensibili vanno oscurati ma non bloccano la pubblicazione

Atti «trasparenti» online con cautele sulla privacy

Chiunque può richiedere gratis i documenti interessati

Alberto Barbiero

L'accessibilità totale delle informazioni sull'organizzazione e l'attività delle Pa è lo strumento che garantisce la piena trasparenza e che consente forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Dlgs approvato dal Consiglio dei ministri in attuazione della legge 190/2012 (anticorruzione) ricomponi tutti gli obblighi vigenti in materia di pubblicità dell'attività delle amministrazioni, inserendo molte norme rafforzative e innovative, facendo leva sul principio (articolo 3) per cui tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.

Un profilo rilevante della nuova normativa si incontra all'articolo 4, sui limiti alla trasparenza, che non solo pone dei paletti alla gestione degli atti soggetti a pubblicazione, ma fornisce anche importanti indicazioni sul trattamento delle informazioni più delicate.

A fronte di una gestione informatizzata che deve consentire la più ampia e facile accessibilità a dati e documenti, la nuova normativa prevede che la conoscibilità dei dati e documenti pubblici non può mai essere negata dove siano sufficienti misure di anonimizzazione, limitazioni di specifici dati o parti di documento, mascheramenti o altri accorgimenti idonei a dare soddisfazione alle eventuali esigenze di segreto e di tutela dei dati personali. Le Pa devono provvedere a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza.

Le generalità di un soggetto percettore di un sussidio sociale potranno essere riportate con cautele (es. con le sole iniziali del nome e del cognome associate ad un codice identificativo, come richiesto anche dall'articolo 26), mentre dati con finalità operative (come il codice Iban del fornitore) andranno stralciati.

La corretta gestione delle informazioni ai fini della pubblicazione assume rilevanza anche per la nuova disposizione (articolo 5) che prevede l'«accesso civico»; l'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta a limitazioni sulla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L'accesso semplificato agli atti e alle informazioni per i quali la normativa prevede la pubblicazione obbligatoria è realizzato sui siti mediante (articolo 9) una sezione «Amministrazione trasparente», che non può essere sottoposta a filtri per i motori di ricerca. Le amministrazioni devono adottare (articolo 10) un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che deve definire le misure (anche organizzative) e le iniziative per dare attuazione alle previsioni del decreto. Il programma va integrato con il piano anticorruzione e correlato con il piano della performance

In questa prospettiva, il responsabile della trasparenza che l'amministrazione deve nominare (articolo 43) è individuato come coincidente, di norma, con il responsabile della prevenzione e della corruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le regole

01|L'OBBLIGO

Il decreto legislativo attuativo della legge anti-corruzione (legge 190/2012) disciplina la pubblicazione online delle delibere e degli atti della Pubblica amministrazione

02|LE MODALITÀ

Gli atti sottoposti a obbligo di pubblicazione devono essere collegati a un link nell'home page denominato «Amministrazione trasparente» e devono essere individuabili dai motori di ricerca

03|I LIMITI

Le informazioni sensibili (per esempio nominativi di soggetti che beneficiano di contributi, codici Iban dei fornitori di servizi eccetera) non bloccano la pubblicazione dell'atto, che deve essere semplicemente "depurato" dalle indicazioni soggette a particolare tutela per la privacy

Il 60% delle imprese si indebita per le tasse

L'Imu ha fatto crescere di 4 miliardi la richiesta di soldi in banca. Le aziende hanno bruciato 500 miliardi di fatturato in quattro anni con una perdita media di oltre l'11%.

LUISA GRION

LUISA GRION ROMA - Chiedono un prestito non per investire, realizzare un progetto, rinnovarsi o riaprire il capannone, ma semplicemente per pagare le tasse. Le piccole imprese, vista la crisi, combattono da tempo una battaglia con il Fisco, ma per molte di loro l'arrivo dell'Imu ha segnato un punto di non ritorno. Tre su cinque, il 63 per cento - assicura Unimpresa - l'anno scorso, per versare il dovuto, è stato costretto a chiedere anticipi in banca.

E' il risultato di un sondaggio effettuato dall'associazione di categoria su un campione di 130 mila aziende: una fotografia dalla quale emerge una difficoltà generalizzata a fare i conti con il Fisco che ha portato quasi 82 mila delle aziende consultate ad indebitarsi per onorare le scadenze.

L'aggravio della pressione fiscale, di fatto, ha moltiplicato gli effetti della crisi: le imprese manifatturiere - fa notare l'Istat - fra il 2009 e il 2012 hanno bruciato quasi 500 miliardi di fatturato e rispetto all'ultimo anno di crescita (il 2008) hanno dovuto fare i conti con un suo calo medio dell'11,1 per cento l'anno. Le cose sono andate peggio per quelle fra loro che si sono rivolte al mercato interno (il fatturato è calato in media del 12,6 per cento annuo), piuttosto che all'export (meno 7,7 per cento). Se a questo problema - per le aziende che hanno lavorato con la pubblica amministrazione - si aggiunge il ritardo nei pagamenti da parte dello Stato, ecco che il diario della crisi è presto fatto. I dati sull'intera industria forniti dall'Istat pochi giorni fa, d'altro parte, parlano chiaro: l'anno scorso la produzione è scesa del 14,2 per cento rispetto all'anno precedente.

Tornando alle domande di finanziamento fatte dalle aziende per onorare le tasse, a far saltare la tenuta dei conti - sottolinea Unimpresa - sono state soprattutto Imu e Irap. Per quanto riguarda il primo versamento - si legge nello studio dell'associazione - «incrociando i risultati del sondaggio del Centro studi con i dati del dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia - secondo cui l'Imu 2012 relativa alle imprese è stata pari a 6,3 miliardi di euro - si può sostenere che per effettuare i versamenti sono stati contratti nuovi prestiti per quasi 4 miliardi di euro (3,96)».

Tre, in particolare, i settori «strozzati dal tributo immobiliare» quindi più propensi alla richiesta di credito: gli operatori turistici (per via dell'Imu sugli alberghi), le piccole imprese (i capannoni) e la grande distribuzione (per via supermercati). Quanto all'Irap, i guai nascono dal fatto che l'imposta regionale sulle attività produttive è dovuta anche quando i bilanci sono in perdita e in mancanza di utili.

Come uscire dallo stallo? Un suggerimento alle aziende arriva da un'indagine condotta dal Ministero dello Sviluppo economico: la crisi si affronta meglio operando attraverso i contratti di rete (accordi fra imprese per esercitare assieme attività economiche in comune).

Il 38,5 per cento di chi li ha sottoscritti ha visto aumentare il fatturato, il 33,3 ha potuto aumentare i suoi investimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le cifre 81.900 LE IMPRESE Oltre 81 mila aziende hanno chiesto, secondo Unimpresa, prestiti per pagare le tasse 3,96 mld I PRESTITI Per pagare l'Imu le imprese avrebbero chiesto alle banche circa 4 miliardi PER SAPERNE DI PIÙ www.unimpresa.it www.prestiamoci.it

"Niente pagelle e laboratori se non paghi" così il contributo volontario diventa tassa

Da Trieste a Catania, gli istituti scolastici in difficoltà impongono nuovi balzelli
CORRADO ZUNINO

ROMA - Era un contributo volontario, introdotto nel 2007 da una scuola già in declino. Serviva per ampliare l'offerta formativa: una didattica più larga, più gite, più visite. Sei anni dopo molti istituti professionali e licei lo chiedono obbligatoriamente.

Altrimenti i laboratori di odontotecnica e inglese della scuola italiana - ormai declinata - resterebbero chiusi, le lavagne multimediali spente, il rotolo di carta igienica fisso sul cartoncino, in bagno. Oggi se gli studenti non pagano il contributo volontario, il preside non consegna le pagelle. E in alcuni licei milanesi i dirigenti scolastici arrivano a chiedere 160 euro l'anno, ma molte famiglie fanno fatica.

È l'ultima deriva della scuola italiana: il contributo volontario diventato obbligatorio, il contributo sestuplicato nel costo e dirottato sulla manutenzione quotidiana di aule in pezzi.

L'Unione degli studenti ha a p e r t o u n dossier sulla q u e s t i o n e raccogliendo centinaia di casi ed evidenziando «ricatti e ritorsioni su studenti e famiglie» da parte delle autorità scolastiche. «Sempre più scuole minacciano gli studenti che non intendono pagare di non mandarli in gita, di fermare le loro attività integrative».

L'unione studentesca offre un modulo da compilare per opporsi all'imposizione.

Susan, triestina ripetente del turistico serale Da Vinci, costretta a lavorare per mantenersi gli studi, racconta: «Il nostro preside ci impone il contributo da dieci anni. Dice: "Mandami pure la Finanza, ma se non paghi i 65 euro non ti iscrivo". Io non faccio contestazioni ideologiche: quei soldi non li ho. Quando sono andata in segreteria per iniziare l'anno, mi hanno fatto firmare un pagherò, un precompilato in cui mi impegnavo a versare. Ho chiesto spiegazioni alla Cgil e loro hanno bloccato tutto.

Hanno incontrato il preside, gli hanno parlato di Costituzione e leggi ordinarie, gli hanno detto che le scuole italiane non hanno ancora il potere di imporre tasse.

Ma ogni volta che passo dalla segreteria sono lì a ricordarmelo: e i 65 euro?». Sempre a Trieste, licei Dante e Carducci, chi non paga viene sollecitato attraverso circolari. Costantemente.

In molti consigli d'istituto s'ignora il fatto che il contributo sia volontario, al Casiraghi di Milano - denuncia l'Uds - i professori sono convinti del contrario.

A Brescia un ragazzo di un'altra serale ha denunciato: «Mi hanno spacciato il contributo come tassa di iscrizione e, di fronte alle mie contestazioni, minacciato di non iscrivermi all'anno successivo». All'Istituto professionale Majorana di Bari il contributo è passato da 50 a 130 euro in una stagione, e la circolare interna lo ha trasformato in versamento obbligatorio: "Per il 20132014 non sono previste richieste di esonero". Tutto illegale, e contro le direttive ministeriali fatte circolare lo scorso marzo. Una studentessa diciannovenne dell'istituto professionale Santarella di Bari (odontoiatria, moda, meccanico termico, elettrotecnico) racconta: «Ai 15 euro di contributo ne sono stati aggiunti sessanta per i laboratori. Noi ragazzi paghiamo tutti, comprendiamo che i laboratori servono, ma chiederemo al preside di togliere la voce "obbligatorio" dalle carte, è impropria».

Gli studenti hanno comprensione e spesso amore per le scuole che frequentano, capiscono che senza intervento delle famiglie qualche portone la mattina non si aprirebbe. Ecco Francesca, IV scientifico Cassini, Genova, dove il preside ha minacciato di non consegnare le pagelle a chi non dava 10 euro (altri 70 erano per il miglioramento dell'offerta). «I miei compagni protestano, ma quei soldi vanno in tecnologia e infrastrutture. Da noi il registro elettronico, la sera, da casa, ti dice sempre "scuola non attiva". Meglio pagare e poi pretendere». © RIPRODUZIONE RISERVATA PER SAPERNE DI PIÙ www.anp.it www.miur.it

SALVI I COMPENSI DEI TOP MANAGER

Stipendi pubblici d'oro A rischio il tettoQuasi impossibile emanare in tempo il decreto di attuazione
[R. E.]

ROMA Rischia di restare solo sulla carta la norma sul tetto ai compensi dei top manager delle società partecipate dal Tesoro. Il limite fissato per i manager pubblici dalla spending review, infatti, attende un ultimo passaggio per diventare attuativo, ovvero l'emanazione del decreto ministeriale da parte del ministero dell'Economia. Ma sembra difficile che possa arrivare in questo scorcio di legislatura e con la nuova che incombe. Il decreto, previsto dal Salva-Italia, dovrebbe classificare per fasce, in base a indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, le Spa non quotate controllate dal Mef. A confermare la necessità di un ulteriore passaggio è il Consiglio di Stato, chiamato a esprimere un parere dal ministero dell'Economia, secondo una prassi non usuale. In base alle nuove regole, per ogni fascia viene determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione delle società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere. Comunque, per il tetto più alto il punto di riferimento è lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione, retribuzione che, di recente, è stata ritoccata all'insù passando da 294 mila euro a 302.937. Secondo l'interpretazione resa dal Consiglio di Stato inoltre è da sottolineare che ai tetti si dovranno attenere i nuovi consigli di amministrazione (dal 7 agosto) delle società partecipate, da Cdp a Ferrovie, da Poste, a Rai a Consap, da Invitalia a Sace e Anas.

tutto soldi PREVIDENZA PER I LAVORATORI CHE NEL 2013 AVRANNO COMPENSI INFERIORI A 15.357 EURO

Parasubordinati, l'Inps taglia

BRUNO BENELLI

«Ho lavorato per tutto l'anno ma l'estratto conto Inps mi riconosce meno di mezz'anno». E' molto frequente ascoltare questa lamentela da parte di lavoratori parasubordinati: collaboratori coordinati e continuativi - con o senza progetto -, consulenti, amministratori e sindaci di società, professionisti che non hanno una cassa pensionistica di categoria, ecc. Non c'è alcun furto da parte Inps: la riduzione dei mesi riconosciuti per la pensione deriva dalla legge Dini n. 335/1995. Secondo la quale i contributi si versano sui compensi realizzati, qualunque sia la loro consistenza, ma per la pensione è necessario che siano rapportati a un reddito minimale che quest'anno è di 15.357 euro. Se i contributi sono calcolati su un compenso del genere nell'anzianità pensionistica entrano 12 mesi, altrimenti c'è una riduzione proporzionale del periodo utile a pensione. E poiché i compensi medi di oltre il 60% dei parasubordinati sono inferiori al minimale il taglio dei mesi colpisce la categoria in modo consistente. Per conoscere quale sia la quota minima annua che consente alla pensione di non perdere colpi è necessario stabilire la misura percentuale del contributo Inps. Ecco i valori attuali. A - Chi non ha altre assicurazioni, in quanto svolge esclusivamente il lavoro parasubordinato e non ha nello stesso tempo neanche una pensione, paga il 27,72%, suddiviso in: 27% per la pensione e 0,72% per assegni familiari, indennità di malattia e maternità, congedo parentale e degenza ospedaliera. Il contributo è pagato per due terzi dal committente-datore di lavoro e per un terzo dal diretto interessato (rispettivamente 18,48% e 9,24%). B - Chi invece ha altre assicurazioni, e ciò significa che il parasubordinato è solo un secondo lavoro, oppure ha già una pensione è soggetto al 20,00%, suddiviso col committente (rispettivamente 13,33% e 6,67%). C - Se il lavoratore è un libero professionista non inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo e che quindi rilascia fattura, i contributi indicati sono tutti a suo carico. Può solo addebitare al committente il 4% del contributo globale cui è soggetto. A questo punto possiamo stabilire il contributo minimo che non fa perdere quote di pensione: a) 4.257 euro per chi versa l'aliquota maggiore; b) 3.071 euro per chi versa l'aliquota minore. C'è anche un tetto al versamento dei contributi: quest'anno si paga fino al compenso massimo di 99.034 euro. Le quote eccedenti sfuggono alla presa dell'Inps.

L'analisi Dati incrociati Unimpresa-ministero delle Finanze

Ora le imprese fanno debiti per pagare le tasse

Quasi 4 miliardi di Imu versati solo grazie ai prestiti delle banche
 Rodolfo Parietti

Indebitate causa Imu. Strette nell'attagliolarecessivachehasegato i ricavi e prosciugato gli ordini, l'anno scorso le imprese italiane hanno dovuto scendere ancor più in trincea per difendersi dal balzello sugli immobili escogitato dal governo Monti. Come? Nel solo modo possibile, se non è possibile salvarsi in corner con l'autofinanziamento. Senza risorse proprie, senza un tesoretto personale cui attingere, resta una sola opzione: chiedere aiuto alle banche. Magari ipotizzando un impianto, oppure dando in garanzia una casa di proprietà. Che l'imposta più odiata dagli italiani abbia avuto l'effetto di un vero e proprio maglio sugli imprenditori lo si capisce fin troppo bene dalla cifra versata al fisco: 6,3 miliardi di euro. Ma rispettare le scadenze imposte dal Professore e dal suo team di tecnici non è stato per nulla facile. Soprattutto per le micro, piccole e medie imprese, spesso quelle con le spalle meno robuste per reggere l'urto di una crisi complicata e in continua mutazione. Dall'incrocio dei risultati di un sondaggio del Centro studi Unimpresa con i dati del dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia, esce una cifra che dà l'esatta misura del modo e delle difficoltà con cui le aziende sono riuscite a far fronte ai versamenti necessari: sul totale di 6,3 miliardi pro Imu, quasi 4 miliardi di euro (3,96 miliardi) sono stati pagati facendo ricorso a prestiti. E sempre secondo l'indagine del Centro studi Unimpresa, condotta fra i 130 mila associati sulla base dei dati raccolti al 31 dicembre 2012, tre aziende su cinque (quasi 82 mila Pmi) hanno chiesto soccorso agli istituti per evitare di finire nella lista nera di Equitalia. Nella sostanza, oggi l'Italia si ritrova con un tessuto produttivo più indebitato non a causa di quella naturale logica imprenditoriale per cui si investe sul futuro acquistando nuovi impianti o dando impulso alla ricerca. Oggi i debiti si fanno per troppe tasse. D'altra parte, non c'è solo l'Imu a turbare i sonni soprattutto dei proprietari di alberghi (quelli maggiormente presi di mira dal balzello immobiliare), o di chi possiede un capannone o le grandi superfici dei supermercati: bisogna fare i conti anche con l'Irap, l'imposta regionale sulle attività produttive che non guarda in faccia ai bilanci: va infatti pagata anche quando l'attività è in perdita. Il risultato? «Tutto ciò genera un triplo effetto negativo sui conti e sulle prospettive di crescita delle aziende spiega il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi - il primo è l'apertura di linee di credito destinate a coprire le imposizioni fiscali invece di nuovi investimenti, il che limita la natura stessa dell'attività di impresa». Aggiunge Longobardi: «Il secondo problema sorge, poi, alla chiusura degli esercizi commerciali, quando il valore degli immobili posti a garanzia dei prestiti fiscali va decurtato in proporzione al valore dell'ipoteca, con una conseguenziale riduzione degli attivi di bilancio». Il terzo guaio è relativo a eventuali, altri finanziamenti per i quali l'impresa deve affrontare due ordini di problemi: «meno garanzie - sottolinea il numero uno di Unimpresa - da presentare in banca e un rating più alto che fa inevitabilmente impennare i tassi d'interesse».

I numeri mila 82 Sono gli imprenditori associati di Unimpresa (su un totale di oltre 130 mila) che hanno chiesto aiuto alle banche per pagare le imposte 6,3 Sono i miliardi versati per l'Imu dai contribuenti italiani. Di questi quasi 4 sono stati pagati grazie ai prestiti concessi dalle banche 34 Sono i miliardi incassati dall'erario grazie ai versamenti dell'Irap, l'imposta regionale che le imprese pagano anche quando sono in perdita

I NOSTRI SOLDI Dal primo marzo scatta la nuova tassa sull'acquisto delle azioni

Ecco quanto ci costa la «Tobin tax»

Chi investe sui big di Piazza Affari verserà un'imposta dello 0,12%. Penalizzati i «cassettisti», ma c'è una via d'uscita

Ennio Montagnani

Dal primo marzo entra in vigore una nuova tassa per chi investe in Piazza Affari. Si tratta della cosiddetta «Tobin Tax» e sarà applicata sulle operazioni di compra-vendita di titoli azionari; dal primo luglio l'imposta sarà poi estesa agli scambi sugli strumenti derivati. Le aliquote previste per le transazioni sui titoli azionari saranno di due tipi: lo 0,12% (che diventerà 0,1% a partire dal 2014) per i mercati regolamentati, e lo 0,22% (e poi 0,2% dal 2014) per i mercati non regolamentati (anche noti come «Otc», «over-the-counter»). In pratica, per ogni 10mila euro di acquisto di titoli azionari quotati sul listino della Borsa italiana, l'investitore verserà 12 euro (oppure 22 euro). Paga chi compra le azioni Ma chi pagherà questa nuova tassa? La legge prescrive che l'imposta dovrà essere a carico dei soggetti che intervengono in veste di acquirenti, tranne che nel caso in cui la transazione abbia per oggetto contratti derivati; in quest'ultima situazione l'imposta è a carico di entrambe le parti contraenti. Quindi, rimanendo nell'ambito delle azioni, il cassetista è il soggetto più penalizzato dalla Tobin Tax. La norma, infatti, prevede di tassare il netto delle posizioni alla chiusura della giornata, cioè la differenza tra titoli acquistati e titoli venduti. Chi realizza molte compra-vendite, e chiude la sua operatività durante la seduta, non è soggetto all'imposta: in pratica se un investitore compra 1.000 titoli azionari italiani e li rivende nel corso della stessa seduta di Borsa non deve pagare la Tobin Tax, anche se «muove» i titoli più volte in un giorno. Escluse donazioni e successioni Tra le altre operazioni escluse dall'applicazione della Tobin tax, figurano anche le donazioni, le successioni, i titoli di finanza etica e i titoli azionari italiani per i quali la capitalizzazione media nel mese di novembre 2012 risultava inferiore a 500 milioni di euro. In pratica, sono 76 le azioni italiane negoziate a Piazza Affari che saranno assoggettate all'imposta su un totale di 275 presenti sul listino (vedere tabella). Questi 76 titoli, che numericamente sono il 29% del totale dei titoli italiani quotati in Piazza Affari, rappresentano il 90% circa della capitalizzazione e degli scambi. Da notare che, tra le azioni escluse dall'applicazione della Tobin tax ci sono anche i titoli Marr, Credito Valtellinese, Astaldi e Safilo che venerdì 22 febbraio capitalizzavano oltre i 500 milioni di euro: questo perché, nelle statistiche di novembre, il loro valore di Borsa era inferiore alla soglia di attenzione. Niente imposta per le azioni estere Guardando da vicino la normativa, si scopre che la tassa non si paga pure nel caso di investimento in azioni estere quotate sulla Borsa Italiana, ad esempio le tre società con sede legale estera (Bbiotech, Stmicroelectronics e Tenaris) e le 36 del segmento Mta International, tra le quali figurano nomi del calibro di Basf, Bayer, Bmw, Bnp Paribas, Danone, Deutsche Bank, E.on, Lvmh, Nokia, Philips, Siemens, Total, Unilever. Sono inoltre esclusi dalla Tobin Tax i fondi comuni e i comparti di Sicav, e gli Etf. Quindi, per essere pratici, gli Etf dbtrackers FtseMib index, Amundi etf FtseMib, Lyxor Etf FtseMib, iShares FtseMib e Cs etf in Ftse Mib consentono di investire nei 40 big di Piazza Affari senza pagare la Tobin Tax, sebbene tutti i titoli in portafoglio siano tassabili singolarmente con la Tobin tax nel caso in cui l'investitore li acquistasse con il fai-da-te.

QUANDO SI PAGA Titoli quotati in Piazza Affari sui quali si applica la Tobin Tax A2a, Acea, Amplifon, Ansaldo Sts, Atlantia, Autogrill, Autostrada Torino Milano, Azimut Banca Carige, Banca Generali, Banca Popolare di Milano Banca Popolare di Sondrio Banco Popolare, Beni Stabili Bper, Brembo, Buzzi Unicem C Campari, Cattolica assicurazioni, Cir, Credem, Credito Bergamasco, Cucinelli Danieli, De' Longhi, Diasorin El Towers, Enel, Enel Green Power, Eni, Erg, Exor, Exor privilegio Fiat, Fiat industrial, Finmeccanica, Fondiaria Sai Gemina, Generali, Geox Ima, Impregilo, Indesit, Interpump, Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo rnc, Iren, Italcementi Hera Lottomatica, Luxottica Mediaset, Mediobanca, Mediolanum, Milano Assicurazioni, Mps Parmalat, Piaggio, Pirelli & C, Prysmian Rcs Mediagroup, Recordati Saipem, Salvatore Ferragamo, Saras, Sias, Snam, Sorin Telecom Italia, Telecom Italia rnc, Terna, Tod's Ubi Banca, Unicredit, Unipol Yoox

76 La Tobin tax ricade su chi acquisterà le azioni di 76 società quotate sul listino di Piazza Affari

Marconi La protesta dei pensionati contro il pin, la password e la rivoluzione informatica: fateci un corso **Il cud online allunga la fila ai patronati**

L'Inps non stampa. E scaricare il documento dal computer non è alla portata di tutti Normativa Introdotta dalla legge di stabilità del governo Monti Disagi I nonni chiedono aiuto ai nipoti anche a Ostiense e Balduina
Valentina Conti

Si recano all'Inps per ritirare copia del Cud, ma l'Istituto si rifiuta di stamparlo, dicendo di attendere l'arrivo del codice pin, di andare sul sito e inserire la password: termini di cui la maggior parte dei pensionati ignora l'esistenza. La "rivoluzione contro la dichiarazione informatica inizia dal quartiere Marconi dove i patronati aiutano gli anziani a rintracciare la dichiarazione che prima arrivava a casa e ora non più. Tutto grazie alla normativa introdotta dalla legge di stabilità del governo Monti, che all'art. 1 comma 114 definisce le modalità per la produzione della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente pensioni e assimilati, indicando l'obbligo di ottenere dagli istituti previdenziali il Cud in forma telematica, ferma restando tra le facoltà del cittadino quella di richiedere la trasmissione dello stesso in cartaceo. I disagi in Municipio XV sono all'ordine del giorno e riguardano anche altri quartieri come Prati, Ostiense e Balduina. «Mi sono recato alla sede Inps per chiedere notizie sul Cud e mi è stato consegnato un foglio che riporta la legge entrata in vigore a gennaio. Non ho capito nulla e non sapevo come fare. Fortunatamente, da anni ho un rapporto con la sede del patronato Enas vicino casa e ho ovviato al problema», dice Giovanni Benvisto, pensionato. «Ho 77 anni, non ho un pc e non lo so usare. Non ho ancora capito se dovrò inviare o meno una raccomandata per dire all'Inps che voglio il Cud. Dovrebbe essere un mio diritto riceverlo», commenta Alberto Ricci, ex autista Atac in pensione. Guglielmina Pastorelli, pensionata ammette: «Sono in difficoltà. Mi rivolgerò a mio figlio. Se l'Inps vuole risparmiare si rivolga altrove». Beniamino De Virgiliis è uno dei pochi pensionati informatizzati che incontriamo, ma anche lui ci tiene a precisare di ritenere «profondamente ingiusta la procedura adottata. A pagare sono solo gli anziani non attrezzati». Dal patronato Enas di via Gherardi, inondato da richieste di over 60 oltre 40 al giorno - che chiedono lumi su come ottenere i loro Cud, Susanna Tomassi precisa: «non è compito nostro quello di stamparli, continueremo a dare assistenza ai pensionati privi di codice pin. Ma si rende necessaria un'iniziativa di alfabetizzazione e di investimenti rispetto alle tecnologie». «Un'altra trovata del governo dei tecnici di questo nostro amato Paese - evidenzia il Presidente del gruppo consiliare Pdl in XV municipio, Marco Palma - c'è bisogno di investire per insegnare agli anziani le nuove tecnologie». «C'è - continua - una nota dell'Agenzia delle Entrate, presente sul sito dell'Agenzia, che definisce i compiti del datore di lavoro o, evidentemente, dell'erogatore delle prestazioni pensionistiche, individuando nella possibilità da parte dello stesso di inviare il Cud in formato elettronico, a patto che il destinatario abbia gli strumenti necessari per ricevere e poterlo stampare, nota che evidenzia che è sempre il datore di lavoro a doversi accertare che ciascun dipendente sia nelle condizioni di ricevere in formato elettronico il Cud, provvedendo, diversamente, al cartaceo». "Marco Palma (Pdl) L'ultima trovata di Monti ha complicato ancora una volta la vita agli anziani Alberto Ricci Non so usare il computer e non ho capito se devo inviare o no una raccomandata Giovanni Benvisto Capisco la necessità di risparmiare, ma allora investano sull'aggiornamento dei cittadini

Foto: Via Gherardi Susanna Tomasi del patronato Enas dà spiegazioni a Beniamino De Virgiliis

Capitali Coraggiosi

Cinque proposte per ridurre il cash

... L'Italia è il Paese dove circola più contante Ma questo è fonte di illegalità diffuse
FRANCO ERNESTO

Portare a 300 euro il limite massimo per l'uso di denaro contante. Lo ha proposto il segretario del Pd Pier Luigi Bersani, che nei prossimi mesi è seriamente intenzionato a trasformare l'idea in una legge dello Stato. In effetti, l'Italia è il Paese europeo in cui si usa maggiormente il cash. Secondo la Bce, la percentuale delle transazioni in contante in Italia è circa il 90% contro una media del 70-80% dei principali Paesi europei (Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Belgio) e del 60% in alcuni paesi (Norvegia e Finlandia). Inoltre, per quanto riguarda l'uso degli strumenti elettronici di pagamento (carte di credito, bancomat e smart phone) l'Italia è l'ultima fra i grandi Paesi Ue. Dietro l'Italia ci sono solo Lituania, Polonia, Grecia, Romania e Bulgaria. L'uso eccessivo del contante è uno dei massimi problemi dell'economia italiana, non solo perché alimenta massicciamente l'illegalità (basti pensare che tre quarti delle banconote da 200 euro e da 500 euro è tracciato ai confini con la Svizzera e con San Marino) nelle forme dell'evasione fiscale, della corruzione, del riciclaggio dei profitti criminali (oltre al record del contante, l'Italia ha anche il primato europeo del fatturato delle mafie, pari a quasi 140 miliardi di euro all'anno) e di altri reati. Ma anche perché ha un costo sociale ed economico enorme. Uno studio condotto dalla Banca d'Italia nel 2010, intitolato «Il costo sociale degli strumenti di pagamento in Italia» ha quantificato pari a 15 miliardi di euro (l'1% del Pil) il prezzo che la collettività paga per le risorse utilizzate nel regolamento delle transazioni. L'utile netto del contante e costa complessivamente al nostro sistema economico circa 8 miliardi di euro, pari allo 0,52 per cento del Pil (133 euro pro-capite): sono valori superiori alla media europea (0,40 per cento), a eccezione dell'Ungheria (0,79 per cento). Invece, gli strumenti elettronici costano assai meno. «Dall'indicatore riferito al Pil si desume che in Italia i costi del contante risultano 13 volte più elevati di quelli dei pagamenti con carte di debito e superiori di oltre 7 volte a quelli dei pagamenti con carte di credito. Gli stessi indicatori sono ridotti di oltre il 70 per cento nel caso di Paesi come la Danimarca e la Svezia nei quali le analisi più recenti evidenziano un drastico spostamento verso le carte di pagamento negli acquisti al dettaglio», scrivono gli esperti di Bankitalia. Ma per limitare l'uso del contante non basta imporre per legge il divieto di impiegarlo nelle transazioni superiori a 300 euro. Occorre una serie di provvedimenti complessivi per scoraggiarlo, investendo tutti gli aspetti del problema. Da questo punto di vista sono particolarmente interessanti le cinque proposte della petizione alla Commissione europea organizzata dal sito www.waronecash.org. Il sito, e il «no cash day» (la giornata nazionale che si dovrebbe dedicare interamente ai pagamenti senza contanti) sono due idee di Geronimo Emili, un giovane pierre che già altre volte, in passato, si è distinto e pro voca zio n i c h e hanno catalizzato l'attenzione sulle sue iniziative. Le due iniziative hanno ricevuto il patrocinio della presidenza del Consiglio e la sponsorizzazione di Mastercard. La petizione si può firmare al l'indirizzo <http://www.waronecash.org/petizione> Ecco le cinque proposte. 1 Eliminare le banconote da 500 euro. Questi tagli così grossi, infatti, sono ottimali per evadere, corrompere, riciclare e commettere altri reati. Un milione di euro in banconote da 500 euro pesa solo 1,6 chili; 12 mila pezzi (6 milioni di euro), entrano tranquillamente in una borsa per computer e 10 mila euro entrano facilmente in una borraccia da bicicletta, come dimostrano le cronache delle «scalate» a San Marino degli spalloni ciclisti. 2 Incentivi ai pagamenti con lo smartphone. Le stime dicono che nei prossimi 5 anni, l'80% degli smartphone sarà equipaggiato con tecnologia NFC (Near Field Communication) che permetterà di pagare avvicinando il proprio cellulare ai Pos. Pertanto, «chiediamo uno sviluppo dei nuovi sistemi di pagamento elettronico, in particolare quelli di prossimità (contactless) e quelli attraverso i cellulari evoluti (m-payment) e chiediamo che il governo sostenga le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche, municipalizzate e partecipate nel dotarsi dei nuovi strumenti puntando così all'eliminazione del contante anche per i biglietti dei mezzi pubblici, parchimetri, utenze, multe, taxi, bici pubbliche, mense scolastiche,

tessere bibliotecarie e così via», dice Emili. 3Libere commissioni per contenere i costi bancari. In Italia, carte di credito, bancomat e altri strumenti elettronici costano fino al 4% della transazione. Davvero troppo. La petizione chiede che le commissioni interbancarie non ricevano eccessive regolamentazioni dall'alto e che venga privilegiata l'autoregolamentazione del sistema « banca / circuito / commerciante/consumatore». L'idea è che la libera concorrenza fra banche e carte di credito farebbe scendere drasticamente questi costi. 4Introdurre il contrasto di interessi e incentivi ai pagamenti no cash. La petizione chiede che in forme e percentuali da studiare - si possa detrarre dal proprio reddito le spese regolarmente documentate con scontrino o fattura. In questo ambito sarebbero necessari incentivi al consumatore finale per fargli utilizzare forme di pagamento no cash. 5Comunicare i vantaggi del denaro elettronico e di anni di quello contante. « Auspichiamo quindi di vedere numerose campagne e azioni di comunicazione volte a spiegare a tutti i pubblici, soprattutto quelli più deboli (anziani, giovani, stranieri) come stanno cambiando i mezzi di pagamento e come poterli sfruttare per tutte le proprie necessità », dice ancora Emili. « Inoltre si chiede maggiore informazione sui livelli di sicurezza delle carte, oggi molto alti, ma ancora percepiti inadeguati dal pubblico ».

Grande Unipol, le spine di Cimbri

TRA IL 23 E IL 26 MARZO SONO FISSATE LE ASSEMBLEE DEI TITOLARI DELLE AZIONI SPECIALI DI FONSAI E DELLA MILANO ASSICURAZIONI E L'ESITO NON È SCONTATO. E' GIÀ CAMBIATO IL MANAGEMENT, ANCHE ERBETTA AVRÀ UN ALTRO RUOLO
Vittoria Puledda

Carlo Cimbri, l'amministratore delegato di Unipol, ha di fronte settimane cruciali per portare a termine l'operazione. A fine marzo ci saranno le assemblee degli azionisti di risparmio della Fonsai e della Milano e in base alle decisioni che prenderanno questi ultimi c'è il rischio che la Milano resti fuori dal perimetro della fusione. Sul tappeto ci Milano Un percorso a ostacoli. L'annunciata fusione tra Unipol e il gruppo Fonsai continua a essere un processo di difficile gestione e soprattutto ha davanti un marzo di fuoco: il calendario delle assemblee è fittissimo, a partire da quelle di Fonsai e della sono inoltre le vicende giudiziarie su alcuni derivati emessi anni fa da Unipol Banca e contestati da alcuni imprenditori che ritengono di esserne stati danneggiati. Ma soprattutto c'è l'Ivass, il nuovo istituto che vigila sulle assicurazioni, che si trova davanti alla sua prima decisione cruciale, autorizzare o meno l'aggregazione tra Unipol, Fonsai, Milano e Premafin, a cominciare dai rapporti di concambio. alle pagine 4 e 5Milano, convocate dal commissario ad acta Matteo Caratozzolo per promuovere le azioni di responsabilità contro i Ligresti e un gruppo di amministratori di Fonsai e della Milano. Dei manager di allora, tra le fila del nuovo gruppo sono rimaste poche tracce e lo stesso ex amministratore delegato di Fonsai, Emanuele Erbetta, finora direttore generale dell'area assicurativa, resterà nel gruppo ma con una posizione più defilata. Sempre in marzo si svolgeranno le assemblee degli azionisti di risparmio di Fonsai e della Milano (non banali) e verso la fine del mese sarà la volta dei cda per l'approvazione dei bilanci 2012: altro passaggio importante, visto che i conti non potranno non fare da riferimento al parere di congruità per i concambi della fusione, chiesto dal tribunale di Torino (sede legale di Fonsai). Sullo sfondo infine resta il processo autorizzativo alla fusione da parte dell'Ivass. Le azioni di risparmio. Sono sempre state un punto dolente del processo di integrazione, al punto che per Fonsai, al momento di realizzare l'aumento di capitale, sono state create due categorie di azioni di risparmio, quelle di tipo di A e quelle di tipo B (le seconde senza diritto al dividendo pregresso, quando il gruppo dovesse tornare a distribuire cedole agli azionisti). Ma ora il fronte rischia di diventare incandescente: dal 23 al 26 marzo sono fissate infatti le assemblee speciali degli azionisti di risparmio A Fonsai e delle risparmio Milano assicurazioni. Questi ultimi con un ordine del giorno per il momento cauto: la costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni. Ma a valle dell'autorizzazione alla fusione dell'Ivass, questa categoria di soci dovrà esprimersi anche nel merito del concambio con le azioni di risparmio B Fonsai. E l'esito non è scontato, anzi: «Dai comunicati ufficiali ricorre un fumus abbastanza denso in relazione all'eventualità che i diritti patrimoniali della categoria vengono pregiudicati rispetto a quello che era lo scenario antecedente all'operazione di concentrazione, ancora all'attenzione dell'autorità di vigilanza», spiega Emanuele Rimini, da poco più di sei mesi rappresentante comune degli azionisti risparmio della Milano. In caso di bocciatura nel merito dell'operazione, Unipol ha già dichiarato che procederà alla fusione senza la Milano: dunque i titoli risparmio hanno un potere molto forte, a fronte di una capitalizzazione di Borsa di soli 46 milioni. Il caso dei titoli "A" . Ben più dura la posizione di merito degli azionisti risparmio A della Fonsai, rappresentati da Dario Trevisan. I rilievi ipotizzati sono pesanti: in sostanza si avanza il fondato timore - in base alle interpretazioni autentiche rese note dalla società lo scorso 15 febbraio sulla ripartizione dei dividendi tra le varie categorie di azionisti che le decisioni prese in occasione dell'aumento di capitale e del raggruppamento delle azioni ledano gli interessi delle risparmio di categoria A. Il punto sostenuto da Trevisan è che diversamente da quanto più volte dichiarato nei documenti ufficiali, con il raggruppamento delle azioni risparmio (alla luce della ripartizione ipotizzata dalla Fonsai sui possibili utili futuri) la società «ha inteso modificare i relativi diritti patrimoniali in misura non proporzionale tra loro». In assenza del

raggruppamento, la quota dividendo distribuibile alla classe A sarebbe stata di gran lunga superiore, afferma Trevisan. E dunque all'ordine del giorno dell'assemblea viene avanzata la possibilità di «impugnativa, anche parziale, delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria» dello scorso giugno sul raggruppamento delle azioni e più in generale l'esame dei «profili lesivi degli interessi della categoria». Trevisan si chiede infine se sia «stata data adeguata informativa in occasione dell'aumento di capitale e nei relativi prospetti diffusi al pubblico». Non solo, secondo l'avvocato l'interpretazione fornita dalla società sulla distribuzione degli utili è in grado di influenzare anche i concambi. I derivati di Unipol Banca. La vicenda è vecchia, inizia nel 2002-2003 e si conclude, con perdite per una quarantina di milioni da parte di alcuni clienti, nel 2007-2008. Coinvolge una serie di imprenditori marchigiani e Unipol Banca. Inizialmente, secondo i clienti (che si ritengono non solo danneggiati ma anche truffati) si trattava di operazioni di copertura su cambi, in relazione ai loro rapporti di lavoro con l'estero, poi cambiano natura e alla fine il bilancio per loro si chiude in rosso. Gli imprenditori presentano una denuncia-querela e fanno causa civile. Sul fronte penale la vicenda si conclude con un'archiviazione, nel 2011, ma ora gli stessi hanno presentato a Bologna una richiesta di riapertura indagini, che si basa soprattutto sulla consulenza tecnica d'ufficio, chiesta dal giudice civile e firmata dal professor Angelo Paletta. Il quale, a pagina 26 delle 85 di relazione complessiva, arriva ad una conclusione: dalle conversazioni telefoniche tra il cliente e Unipol Banca si evince che il medesimo aveva certamente dimestichezza dell'operatività in derivati ma allo stesso tempo «è ragionevole sostenere che il cliente non era nelle condizioni di raggiungere piena consapevolezza sull'entità dei rischi economici (perdite potenziali) cui era esposto per effetto delle complessa operatività in derivati». «Noi abbiamo chiesto alla magistratura di valutare la rilevanza penale dei fatti indicati nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio, di verificare se queste operazioni sono state fatte in conflitto di interesse e se possono aver avuto un'influenza sui bilanci Unipol», spiega Francesco Murgia, l'avvocato di Treviso che difende gli imprenditori marchigiani. E aggiunge: la vicenda ha profili che riguardano il passato, ma anche il presente (per i potenziali risvolti sulle poste contabili di Unipol) e, infine, il futuro, per le potenziali ricadute sul processo di fusione con Fonsai. La Procura per ora ha aperto un fascicolo conoscitivo e ha disposto una delega d'indagine alla Guardia di Finanza mentre Unipol ha messo le mani avanti, dichiarando che nel caso in cui le affermazioni nelle denunce «dovessero indurre una scorretta informazione al mercato o recare danni di immagine per la reputazione della società, questa si tutelerà nelle sedi opportune». Il fronte sindacale. Anche dal punto di vista industriale la fusione sta evidenziando qualche problema, sul versante occupazione: c'è già stato un primo sciopero e ora si attende l'apertura formale delle procedure per gli esuberanti. Da quel momento in poi ci saranno 90 giorni per trovare gli strumenti per gestire le fuoriuscite. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, il clima non è dei migliori mentre i numeri sono importanti: 2.240 persone, di cui circa la metà dovrebbe seguire la cessione dei premi, così come richiesto dall'Antitrust. Numeri a parte, anche altri aspetti preoccupano i sindacati, a cominciare da chi sarà l'acquirente dei pacchetti di polizze messe in vendita: il quadro ovviamente cambia se si farà avanti un'altra compagnia assicuratrice, oppure un fondo di private equity, o ancora se si andrà ad uno spezzatino molto parcellizzato. © RIPRODUZIONE RISERVATA HOMO - BMP PARIBAS - JP MORGAN - P&V GROUP - UNIPOL BANCA - LINEAR ASSICURAZIONI - LINEAR LIFE - UNISALUTE - ARCA VITA - POPOLARE VITA - BANCA SAI - LIGURIA - DIALOGO - FONDIARIA SAI - MILANO ASSICURAZIONI - PREMAFIN - UGF - UNIPOL ASSICURAZIONI GENERALI - NUOVA UGF - INTESA SANPAOLO - ALLIANZ - POSTE - MEDIOLANUM - AVIVA - CATTOLICA - CARDIF - REALE MUTUA

Foto: L'amm. delegato del Gruppo Unipol, Carlo Cimbri Alla fusione con Fonsai manca ancora qualche tassello

Foto: Pierluigi Stefanini (1) pres. Ugf e Marco Pedroni (2), pres. Finsoe Qui sopra, la storica sede del Gruppo Unipol, in Via Stalingrado a Bologna Dopo l'acquisto di Fonsai è diventato il secondo gruppo in Italia

[IL CASO]

Costruzioni, il tunnel senza fine tutto è fermo: civile e grandi opere

SI È DIMEZZATA LA COMPRAVENDITA DI CASE NUOVE, I LAVORI PUBBLICI PERDONO IL 10% L'ANNO. SI SALVANO SOLO MANUTENZIONI E RESTAURI MA INCIDONO TROPPO POCO. LE RICHIESTE DELL'ANCE AL PROSSIMO GOVERNO

Adriano Bonafede

Roma L'Italia è da diciotto mesi in recessione e già sembra tanto, troppo tempo. Il comparto delle costruzioni ci è abituato: vede infatti pesantemente contrarsi gli investimenti da ben cinque anni, e anche per il 2013 le previsioni sono fosche. Una debacle senza precedenti che sta mettendo a dura prova un settore che è sempre stato considerato trainante per l'intera economia (sono un'ottantina, è stato calcolato dall'Ance, l'associazione dei costruttori, i comparti indirettamente coinvolti). I numeri, adesso, fanno paura: dal 2008 al 2012 i posti di lavoro distrutti sono stati ben 360 mila (su un totale di 1,8 milioni) e addirittura 550 mila se si considera tutta la filiera (materiali per l'edilizia, studi di progettazione, ecc.); le ore di cassa integrazione erogate finora sono state 140 milioni; le imprese entrate in procedura fallimentare sono state, tra il 2009 e il 2012, 10.381, quasi un quarto di tutte le aziende fallite, che ammontano a 45 mila. Gli investimenti in costruzioni sono un lungo cahier de doléances. I prodromi della crisi anticipano il quadro generale affacciandosi già nel 2007, quando si assiste a uno striminzito più 0,7 per cento. Il 2008 è l'anno della svolta, con un meno 2,4 per cento, seguito dal pesantissimo meno 8,6 per cento del 2009, l'anno più negativo del dopoguerra. Poi l'illusione, con il meno 6,6 del 2010 e il meno 5,3 del 2011, che si stia pian piano uscendo dalla crisi. Invece arriva il double dip del mattone con un meno 7,6 per cento lo scorso anno. Quest'anno, secondo le previsioni dell'Ance, ci sarà un'ulteriore contrazione del 3,8 per cento. Ma la strada per uscire dal tunnel sembra ancora lontana e, soprattutto, incerta. Entrando nel dettaglio dei settori, ce n'è soltanto uno che non ha mai conosciuto vera crisi (anche se il suo tasso di crescita è molto risicato). Si tratta della manutenzione straordinaria, che anche nei più neri 2009 e 2012 ha continuato ad accrescere gli investimenti rispettivamente del 3,1 e dello 0,8 per cento. E questo testimonia l'attaccamento degli italiani alla casa, non c'è crisi che tenga se io devo ristrutturare e abbellire il mio focolare domestico. Tutto il resto, però, affonda. Il subcomparto più toccato è quello che riguarda le nuove abitazioni. Si va dal meno 18,7 per cento degli investimenti del 2009 al meno 17 dello scorso anno, passando dal meno 12,4 del 2010 e dal meno 7,5 del 2011. Nessuno, evidentemente, compra più case nuove e i costruttori riescono a malapena a vendere quelle che hanno cominciato a realizzare negli anni scorsi e che sono arrivate sul mercato negli ultimi due o tre. «In più - ricorda il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti - i costruttori devono pagare per intero l'Imu anche se non hanno materialmente venduto le case». Doppia mazzata. E il 2013 si apre con una tendenza tutta negativa visto che nei primi nove mesi del 2012 le abitazioni compravendute sono scese del 23,9 per cento: se questa tendenza fosse confermata, calcolano all'Ance, tra il 2007 e il 2012 il numero di transazioni si sarebbe quasi dimezzato (meno 48 per cento). Un tempo, quando l'edilizia andava male, c'era almeno la ciambella di salvataggio dei lavori pubblici. Lo Stato, infatti, interveniva con investimenti che servivano a costruire ponti, strade, autostrade, porti, ferrovie. Ebbene, questa ciambella si è sgonfiata: dal 2008 ad oggi - e ancora nel 2013 se il nuovo governo non interverrà - c'è soltanto una lunga lista di meno, che prima sfiorano e poi oltrepassano (negli ultimi tre anni) il 10 per cento all'anno. Non dà una mano neppure il segmento dell'edilizia non residenziale (capannoni, uffici, negozi), vista la perdurante crisi dell'economia. Anche qui segni sempre negativi con l'acme toccato sia nel 2009 che nel 2012 (meno 9,1 per cento). In conseguenza di tutte queste dinamiche, il settore delle costruzioni ha perso negli ultimi sei anni il 30 per cento degli investimenti. «Siamo d'un colpo tornati indietro di circa 40 anni», commenta amaramente Buzzetti. «Se si vogliono rilanciare le costruzioni occorre che il nuovo governo cambi indirizzo: sappiamo che ci sono vincoli europei che andrebbero mitigati o rimossi ma anche così qualcosa si può fare. Ad esempio, intervenendo sulla liquidità che manca attraverso il ripristino delle vecchie cartelle fondiari; sui pagamenti della pubblica

amministrazione per ridare respiro alle imprese; sui soldi già stanziati, circa 39 miliardi, da spendere davvero». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Qui sopra, Paolo Buzzetti , presidente dell'Ance, l'Associazione nazionale dei costruttori edili

Foto: Nei grafici qui a sinistra, gli investimenti in costruzioni dal 2007 al 2013 (previsioni)

rapporti trasporti

"Treni moderni e meno tasse la ricetta per rilanciare la spesa"

GS1 ITALY INDICOD-ECR È L'ASSOCIAZIONE CHE RACCOGLIE 35MILA AZIENDE INDUSTRIALI E DISTRIBUTIVE DEL LARGO CONSUMO. HA FATTO STUDIARE I PROBLEMI DEL SETTORE E AVANZA ALCUNE RICHIESTE AL FUTURO GOVERNO

Luigi Dell'Olio

Milano Le carenze sul fronte infrastrutturale e l'inasprimento della normativa fiscale sui consumi sono i due problemi principali che in questa fase attanagliano il mondo del largo consumo. Partendo dal primo, secondo uno studio targato Bankitalia la logistica incide per il 20,6% sui costi industriali complessivi, quasi cinque punti percentuali in più rispetto alla media europea. Le cause, spiega la ricerca, sono soprattutto legate al gap infrastrutturale sugli assi principali e sui raccordi con gli snodi logistici, insieme a una frammentazione del ciclo logistico, oltre che a una scarsa integrazione tra gli operatori e a problemi nel raccordo tra i vettori. Il tutto calato in un contesto normativo che procede a tentoni senza una programmazione pluriennale. Di questa situazione risente in maniera pesante il settore del largo consumo, come emerso da una ricerca presentata nei giorni scorsi a Milano, intitolata "Intermodability: il settore del largo consumo e la sfida del trasporto ferroviario". A realizzarla per GS1 Italy Indicod-Ecr (associazione italiana che raggruppa 35mila aziende industriali e distributive operanti nel settore dei beni di largo consumo) sono stati il Politecnico di Milano e la Liuc, che hanno stimato una domanda potenziale per il settore di 450mila unità di carico che, attraverso la rete ferroviaria che connette il sistema nazionale degli interporti, potrebbero viaggiare non più su strada ma su ferrovia. «L'efficienza del sistema Italia passa attraverso la movimentazione delle merci e il loro trasporto, che continua a essere prevalentemente su gomma (per il largo consumo il 95%) e quindi più costoso e meno sostenibile che altrove», è il pensiero di Vincenzo Tassinari, vice presidente GS1 Italy Indicod-Ecr e presidente del consiglio di gestione Coop Italia. «L'Italia sconta un divario competitivo con gli altri Paesi europei che non è più sostenibile dal nostro sistema di imprese», aggiunge, sottolineando l'impegno della filiera del largo consumo per arrivare a trasferire su treno fino al 30% delle merci trasportate. Tassinari chiede una pianificazione nazionale centralizzata che indichi e favorisca investimenti in infrastrutture strategiche «generando così ritorni economici in termini di tempi e di costi e al tempo stesso ripercussioni significative sul versante della sostenibilità: spostare come è possibile 450mila camion dalla strada alla rotaia significa abbattere mediamente in un anno del 55% le emissioni di anidride carbonica». Dello studio si è parlato nel corso di una conferenza stampa convocata da Indicod per presentare una lettera aperta al governo che verrà, con l'obiettivo di rilanciare i consumi interni e sostenere le famiglie in maggiore difficoltà. «Il reddito disponibile pro-capite in termini reali è tornato indietro alla metà degli anni Ottanta», è la premessa del presidente dell'associazione (nonché ad di Kraft Italia) Valerio Di Natale. «Considerato che anche il nuovo anno si è aperto con fondamentali dell'economia molto deboli, è importante mettere in atto politiche che favoriscano il rilancio della domanda interna». Sotto accusa è in particolare l'aumento della pressione fiscale, che sta avendo risvolti pesanti sul potere d'acquisto delle famiglie, producendo un calo dei consumi. Dall'associazione arriva la richiesta di allentare gli obiettivi di avanzo primario per tornare a puntare sulla crescita economica e sulla produttività. Da qui la richiesta di intervenire su quattro aree prioritarie: rinunciare a riforme fiscali basate su ulteriori aumenti dell'Iva, che spingono l'inflazione, riducono i consumi e peggiorano la distribuzione del reddito a svantaggio dei ceti sociali più deboli; riprendere un deciso piano di liberalizzazioni attraverso lo smantellamento di posizioni dominanti o di oligopolio, creando i presupposti per una maggiore concorrenza di mercato a tutto vantaggio dei cittadini consumatori; istituire un serio programma di sostegno ai consumi delle famiglie meno abbienti; infine promuovere un trasporto merci più efficiente e più sostenibile. In particolare, per quanto riguarda l'Iva, uno studio di Ref Ricerche evidenzia che il passaggio dell'aliquota dal 21% al 22% (che scatterà in automatico a partire dal prossimo luglio, a meno che il nuovo esecutivo non trovi la copertura attraverso altri interventi) produrrebbe una riduzione del Pil dello 0,1%,

equivalente a circa 2 miliardi di euro, mettendo in difficoltà soprattutto le famiglie a basso reddito, che destinano ai consumi tutto (o quasi) il reddito mensile. Una prospettiva che rischierebbe di generare un circolo vizioso fatto di nuove emergenze sociali, minori entrate per lo Stato e ulteriori necessità di cassa per far quadrare i conti. © RIPRODUZIONE RISERVATA CONFETRA

Foto: "Spostare 450mila camion dalla strada alla rotaia significa abbattere del 55% le emissioni di Co2» dice Tassinari (Coop Italia)

Il traffico vale 2 punti di Pil Viaggia tra Berlino e Parma la logistica urbana virtuosa

LE DUE CITTÀ MODELLO DI BUONA MOBILITÀ. IN QUELLA EMILIANA È STATO CREATO UN CENTRO UNICO DI RACCOLTA DELLE MERCI GUIDATO DA UN SOFTWARE IN GRADO DI DEFINIRE ORDINI, PERCORSI E CARICHI DI VEICOLI TUTTI A METANO. LE PROPOSTE DEI CORRIERI

Vito de Ceglia

Milano «In Italia, nelle aree urbane, dove si crea il 75% della ricchezza nazionale, dobbiamo rendere più efficiente la mobilità delle merci. Dovremo prendere come modello Berlino. Città che realizza programmi di gestione della mobilità in un arco temporale ampio: dieci anni. Ma con un progetto finale e obiettivi intermedi. In questo modo, residenti e operatori della logistica possono adeguarsi». Chi lo sostiene è Renato Carrara, il presidente di Aicai, l'associazione che riunisce i 5 principali corrieri espresso (Dhl, FedEx, Sda, Tnt e Ups), in grado di smistare oltre 100 milioni di spedizioni l'anno. La premessa da cui parte Carrara è che il g o v e r n o d e l t r a s p o r t o d e l l e m e r c i , e p i ù i n g e n e r a l e d e l l a l o g i s t i c a a l l ' i n t e r n o d e l l e a r e e u r b a n e e m e t r o p o l i t a n e , r a p p r e s e n t a d i f a t t o u n o d e g l i a m b i t i d i i n t e r v e n t o p i ù i m p o r t a n t i p e r r i d u r r e g l i i m p a t t i p r o v o c a t i d a l t r a f f i c o s t r a d a l e e p e r r i d a r e e f f i c i e n z a a i s i s t e m i u r b a n i . P e r q u e s t o m o t i v o , A i c a i h a c o m m i s s i o n a t o a d A s t r i d u n o s t u d i o p e r f a r e i l p u n t o s u l l o s t a t o d e l l ' a r t e d e l l a l o g i s t i c a u r b a n a (c i t y l o g i s t i c) i n I t a l i a . S t u d i o c h e h a m e s s o i n l u c e u n q u a d r o d i s o m o g e n e o m a , n e l l o s t e s s o t e m p o , h a i n d i v i d u a t o u n s i s t e m a d i s o l u z i o n i p e r p r e v e d e r e l ' a p p l i c a z i o n e d i m i s u r e c o o r d i n a t e s u l p i a n o n o r m a t i v o , t e c n i c o e o r g a n i z z a t i v o . « N e l n o s t r o P a e s e - o s s e r v a C a r r a r a - c i s o n o c i t t à c h e c a m b i a n o l e r e g o l e i n p o c h i s s i m o t e m p o . C o n f i n a l i t à , a n c h e n o b i l i , c o m e l a r i d u z i o n e d e l l ' i n q u i n a m e n t o , m a c o n m i s u r e c h e e n t r a n o i n v i g o r e i n p o c h i s s i m o t e m p o . A n c h e i n u n m e s e . E s e n z a u n a p r o g r a m m a z i o n e c o n d i v i s a d a l l a p o p o l a z i o n e . U n o d e i p r o b l e m i d e l l e a r e e u r b a n e - a g g i u n g e - è l a l o g i s t i c a : a b b i a m o u n t a s s o d i c o n g e s t i o n e d e l t r a f f i c o c h e è i l d o p p i o d e l l a m e d i a e u r o p e a e c i c o s t a d u e p u n t i d i P i l r i s p e t t o a l l ' 1 % m e d i o d e g l i a l t r i P a e s i . L a m o b i l i t à è u n f a t t o r e d i c o m p e t i t i v i t à » . S e B e r l i n o è i l p u n t o d i a r r i v o , q u a l c h e e s e m p i o v i r t u o s o d i " c i t y l o g i s t i c " e s i s t e a n c h e i n I t a l i a : q u e l l o d e l C o m u n e d i P a r m a , s u t u t t i . P r e m i a t o , p e r a l t r o , d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a . « N o n c ' è d u b b i o c h e i l p r o g e t t o r e a l i z z a t o d a l l a c i t t à e m i l i a n a - s o t t o l i n e a C a r r a r a - è i l p i ù c o m p l e t o e r a p p r e s e n t a l a b e s t p r a c t i c e i n I t a l i a » . Q u i , i n f a t t i , è s t a t o c r e a t o u n c e n t r o d i l o g i s t i c a u n i c o , c o o r d i n a t o d a u n s o f t w a r e s v i l u p p a t o d a A l m a v i v a , i n g r a d o d i d e f i n i r e o r d i n i , p e r c o r s i e c a r i c h i d e i v e i c o l i , o v v i a m e n t e t u t t i a m e t a n o , v e r i f i c a n d o n e l a p o s i z i o n e t r a m i t e G p s . U n e s e m p i o , q u e l l o d i P a r m a , c h e r e s t a t u t t o s o m m a t o " i s o l a t o " n e l c o n t e s t o n a z i o n a l e . S e b b e n e q u a l c o s a i n i z i a m u o v e r s i a n c h e i n a l t r e c i t t à i t a l i a n e : è d i f i n e s e t t e m b r e , i n f a t t i , l a f i r m a d e l l ' a c c o r d o c o n l e t r e a r e e m e t r o p o l i t a n e (T o r i n o , M i l a n o e N a p o l i) , a c u i t u t t e l e a s s o c i a z i o n i , i n c l u s a A i c a i , h a n n o c o n t r i b u i t o . I l p r o b l e m a , r i b a d i s c e C a r r a r a , è c h e o g g i i c o r r i e r i e s p r e s s o n o n r i e s c o n o a d o p e r a r e i n u n c o n t e s t o o m o g e n e o , n é t a n t o m e n o i n t u t t o l ' a r c o d e l l a g i o r n a t a l a v o r a t i v a : « I n q u e s t o s e n s o - a g g i u n g e - i l M i n i s t e r o d e i T r a s p o r t i d o v r e b b e g i o c a r e u n r o l o d e t e r m i n a n t e . E o g g i , p u r t r o p p o , n o n a c c a d e » . N o n a c a s o , f i n o r a , s o n o s t a t i v e l l e i t a r i i r i s u l t a t i o t t e n u t i c o n l ' i n t r o d u z i o n e d e l l a Z t l : « P e r c h é l e z o n e a t r a f f i c o l i m i t a t o n e l l e n o s t r e c i t t à - o s s e r v a i l p r e s i d e n t e - n o n s o n o s t a t e a c c o m p a g n a t e d a m i s u r e c o m p l e m e n t a r i c o m e i l p o t e n z i a m e n t o e l ' i n c e n t i v o a l l ' u s o d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o ; l ' i n t r o d u z i o n e d i s e r v i z i d i " m o b i l i t à d o l c e " (p e d o n a l i t à , c i c l a b i l i t à , t r a f f i c o a v e l o c i t à m o d e r a t a) , i n s i e m e a u n a m a g g i o r e s e v e r i t à n e l l a r e p r e s s i o n e d e i p a r c h e g g i i n d i v i e t o d i s o s t a d e i m e z z i p r i v a t i i n p a r t i c o l a r e n e l l e a r e e d i c a r i c o e s c a r i c o » . B e r l i n o , a n c o r a u n a v o l t a , d o c e t : q u i l a Z t l n o n s o l o h a p r o d o t t o u n a d i m i n u z i o n e d e l 4 % d e l t r a f f i c o d e n t r o l ' a r e a e d e l 6 % n e l l e a r e e c i r c o s t a n t i m a h a p o r t a t o r i s u l t a t i s o r p r e n d e n t i d a l p u n t o d i v i s t a d e l l ' i n q u i n a m e n t o a m b i e n t a l e . L ' a p p l i c a z i o n e n e l 2 0 0 8 d e l d i v i e t o a s s o l u t o d i e n t r a t a n e l l a Z t l p e r t u t t i i v e i c o l i i n q u i n a n t i a d a l t a e m i s s i o n e h a o t t e n u t o l ' e f f e t t o d i r i d u r r e d i b e n i l 7 0 % i l p a r c o v e i c o l i i n q u i n a n t i i n c i r c o l a z i o n e . « Q u e s t a m i s u r a , c o n i u g a t a c o n g l i i n c e n t i v i a l r i n n o v o d e l p a r c o v e i c o l a r e - s o t t o l i n e a C a r r a r a - è q u e l l a c h e o t t i e n e i m i g l i o r i r i s u l t a t i i n t e r m i n i d i r i d u z i o n e d e l l ' i n q u i n a m e n t o a t m o s f e r i c o d e l l e a r e e u r b a n e , o v v i a m e n t e p i ù e l e v a t i a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a Z t l » . M e d i a m e n t e

il traffico che entra quotidianamente nelle Ztl italiane è composto per il 90% da veicoli privati e per il 10% da veicoli che trasportano merci. Innanzitutto, l'auspicio di Aicai è che gli operatori del trasportomerci siano "spinti" a rinnovare il loro parco veicoli e minimizzare il numero di viaggi e di mezzi, causa prima della congestione del traffico. Poi, l'associazione propone anche il suo modello di business: «Con il 6% dei mezzi (Euro 4) che entrano mediamente in Ztl - conclude Carrara - trasportiamo il 25% di tutto ciò che entra mediamente in una zona a traffico limitato». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Nella foto Renato Carrara presidente di Aicai

Tasse L'esenzione è caduta per una sentenza europea

Gestioni patrimoniali Il pasticcio dell'Iva

Si pagherà su costi di gestioni e performance. Ma...

PIEREMILIO GADDA

L' unica certezza è che dal primo gennaio 2013 le gestioni patrimoniali sono soggette all'Iva. Lo dice la legge di Stabilità, nel recepire la sentenza della Corte di Giustizia europea che, il 19 luglio scorso, ha escluso questa tipologia di servizio dall'ambito di applicazione della direttiva Ue in materia di esenzione dell'imposta sul valore aggiunto.

Meccanismo

Un aggravio non da poco per i clienti delle gestioni patrimoniali, che subiranno rincari del 21% (un punto in più da luglio 2012) su commissioni di gestione e performance, quindi non solo sui risultati ma anche sulle spese. Per un patrimonio di un milione di euro, ipotizzando una *fee* dell'1,5%, significa pagare 3.150 euro in più, ogni anno, di sole tasse.

Non solo. Allo stato attuale, l'aliquota Iva ordinaria dovrà essere applicata anche sulle commissioni relative al 2012, se addebitate nel corrente anno. «Può darsi che una circolare ministeriale intervenga per eliminare l'effetto retroattivo. Ma più passa il tempo, minori sono le probabilità di una correzione in itinere. Qualche struttura ha pensato di inserire la voce di costo nell'estratto conto al 31 dicembre 2012. Ma potrebbe non essere sufficiente per aggirare l'ostacolo», spiega Paolo Ludovici, membro della commissione tecnica, fiscale e legale di Aipb, l'Associazione degli operatori del private banking.

Sulla carta, gli intermediari potrebbero accollarsi in tutto o in parte gli oneri fiscali: «Dal 2013, infatti, gli intermediari possono detrarre l'Iva sugli acquisti relativi all'attività di gestione patrimoniale, finora indetraibile perché legata ad operazioni esenti», chiarisce Ludovici. Tuttavia, fa notare l'Aipb, l'efficacia di tale beneficio è subordinata alla struttura dei costi degli intermediari, cioè alla maggiore o minore presenza di oneri soggetti ad Iva. In ogni caso, la sensazione è che le private bank abbiano deciso di scaricare i maggiori costi sulla clientela, almeno per il momento. Il rischio, però, è quello di una duplice fuga: verso fondi comuni d'investimento e sicav, le cui commissioni restano esenti Iva. E verso altre realtà che erogano servizi di consulenza finanziaria.

La consulenza

«La legge di Stabilità è intervenuta solo sul servizio di gestione individuale dei portafogli», premette Massimo Scolari, segretario generale Ascosim, l'associazione delle sim di consulenza. Analoga la posizione di Luca Mainò per Nafop, associazione dei consulenti finanziari indipendenti: «L'esclusione delle gestioni patrimoniali dall'esenzione Iva non ha alcun impatto, a nostro avviso, sul servizio di consulenza in materia di investimenti». Che, in assenza di nuovi pronunciamenti del legislatore, resta disciplinata, ai fini fiscali, dalla Risoluzione n°343/2008 dell'Agenzia delle Entrate: vale la pena ricordare che tale provvedimento distingue la consulenza generica, che «costituisce momento strumentale e (potenzialmente) preparatorio di qualsivoglia servizio di investimento» da quella espressa sottoforma di «raccomandazioni personalizzate riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario». La prima è soggetta all'aliquota ordinaria; la seconda è esente.

Resta da sciogliere un nodo: secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia, infatti, l'attività di gestione patrimoniale, pur componendosi di due elementi - una prestazione di analisi e custodia, soggetta a tassazione e una di compravendita di titoli, esente - deve essere considerata, ai fini Iva, nel suo complesso, senza distinzione.

«Il principio espresso dalla sentenza della Corte Ue sul caso Deutsche Bank si presta ad essere applicato, per analogia, anche ad altre forme di consulenza in materia di investimenti», suggerisce Ludovici. «La risoluzione del 2008 dovrà essere rivista, poiché è cambiata la normativa di riferimento», conclude Riccardo Alemanno, presidente dell'Istituto nazionale tributaristi. «È auspicabile, pertanto, un rapido e risolutivo

intervento dell' Agenzia delle Entrate, per sgombrare il campo da errate valutazioni applicative della norma, che potrebbero avere conseguenze molto pesanti dal punto di vista sanzionatorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

21% L'aliquota che verrà applicata alle gestioni patrimoniali

Foto: Dove si investe

Idee «Patto di Milano» fra Fs, ministero e autotrasporti dopo il convegno al «Corriere»

Tir & treni Uno scambio che vale tre miliardi

È il risparmio ambientale se si trasferisse sulle rotaie il traffico su strada Corrado Clini: «Il nuovo governo sposti le tasse dal lavoro a chi inquina»

ALESSANDRA PUATO

Come viaggiano le merci in Italia? Ancora (quasi) tutte su camion, grazie. Siamo il Paese dove la quota di trasporto su strada è fra le più alte d'Europa: il 91% (il 9% è su rotaia, lo 0,1% su acqua), contro il 60% dell'Austria, il 67% della Germania, l'81% della Francia. Significa 15 punti percentuali sopra la media europea, che è del 76% (Ue a 27). Lo dicono gli ultimi dati di raffronto (Eurostat 2010), diffusi da Trenitalia il 12 febbraio scorso alla tavola rotonda al *Corriere della Sera*, durante la presentazione del rapporto «Il trasporto merci in Italia», firmato dal ministero dell'Ambiente con l'Autorità portuale di Trieste e la società di logistica Alpe Adria. Peggio di noi ci sono la Spagna, il Portogallo, la Grecia.

Antonio Gurrieri, amministratore delegato di Alpe Adria (controllata da Fs e dall'Autorità portuale di Trieste, il cui porto internazionale oggi focalizzato sul petrolio intende diventare fulcro del trasporto merci), ha esposto lo studio, condotto su 53 terminali intermodali.

I vantaggi

Risultato. Trasferendo su rotaia ciò che viene trasportato su gomma nei percorsi oltre i 150 chilometri, l'Italia risparmierebbe fino a 2,7 miliardi: il 57% dei costi esterni. «Sono risparmi ambientali - precisa Corrado Clini, ministro dell'Ambiente -. In primo luogo, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica sull'inquinatissima Trieste-Torino».

Il conto è su dati 2008 (costi esterni per 4,73 miliardi di euro nel trasporto su strada, contro i 2,02 miliardi della ferrovia), ma è ritenuto tuttora «strutturalmente valido». Ciò che colpisce è che allora la quota della gomma era dell'87%: in cinque anni è dunque cresciuta ancora. Il traffico merci è concentrato, dice il rapporto, appunto sull'asse Nord-Est, per il quale si prevede una crescita a due cifre, ed è del 31 gennaio l'ok del ministero dei Trasporti al progetto definitivo della parte italiana della linea ferroviaria Torino-Lione, la Tav in Val di Susa.

Invertire le quote gomma-ferro non è certo una proposta nuova. Ma come, visto che il trasporto ferroviario delle merci continua a perdere quota e nel cargo i sindacati delle Ferrovie paventano la perdita di 1.200 posti di lavoro? Alzando le tasse per i camion, è una possibile risposta. «La liberalizzazione del trasporto ferroviario su merci c'è stata, ma l'arrivo di una trentina d'impresie esterne non ha portato a un aumento dei volumi», ammette Mario Castaldo, direttore della divisione Cargo di Trenitalia. Perché? «L'autotrasporto costa troppo poco».

La proposta

La questione è dibattuta e nota: i camion convergono. Secondo stime di Trenitalia, il costo di fatto del trasporto su camion è di 90 centesimi al treno-km, contro una stima complessiva di circa 1,3, 1,4-1 euro del trasporto intermodale (treno più camion). Ma in Germania, dov'è stata emanata una legge per incentivare l'intermodalità, «il trasporto su strada costa 1,5 euro - dice Castaldo -. E Austria e Svizzera hanno finanziato le infrastrutture ferroviarie, alzando la tassazione dell'autotrasporto». Certo, la crisi ha fatto anche saltare migliaia d'impresie di autotrasporto l'anno scorso. Una soluzione sarebbe allora spostare su ferro il traffico delle distanze medio-lunghe, e tenere su strada quello di corto raggio. «Le merci in Italia viaggiano su gomma perché costa meno - dice Clini, che preme per la fiscalità ambientale -. Ma sono mezzi lontani dai parametri Euro 4 ed Euro 5, specialmente se vengono dall'Est. Perciò ho proposto l'applicazione dell'Eurovignette: un costo per il trasporto merci proporzionato alle emissioni». Proposta mai passata, però: «per via della grande forza della lobby del trasporto», sostiene Clini, che lascia il testimone al futuro governo. «Avevamo introdotto nello schema di delega fiscale, per la prima volta in Italia, un articolo specifico sulla fiscalità ambientale, che sposterebbe la tassazione dal lavoro alle risorse ambientali - dice il ministro uscente -. Vanno liberate le

risorse finanziarie a disposizione del lavoro e applicate tasse sull'uso delle risorse energetiche, proporzionali ai costi generati». Con Castaldo di Fs, Clini ha annunciato il 12 febbraio il «Patto di Milano». Obiettivo: avviare uno studio di collaborazione fra autotrasporti, ferrovie e ministero per quantificare l'impatto ambientale e spostare davvero quote di traffico dalla strada al ferro. È stato firmato la settimana scorsa, è l'eredità per il futuro governo.

RIPRODUZIONE RISERVATA ALPE ADRIA TRIESTE

Foto: Il peso dei camion

Foto: La ripartizione del traffico merci in Europa per modalità di trasporto

Foto: Vincono i camion perché costano troppo poco, vanno tassati come in Germania

Foto: **Eredità** Corrado Clini, ministro uscente dell'Ambiente

Soluzioni Comuni e Regioni hanno già iniziato a vendere: quali sono e come funzionano i «veicoli» per collocare sul mercato le proprietà

Fondi Se lo Stato si separa dal mattone

Gli immobili pubblici valgono 340 miliardi. Cederne l'1% all'anno equivarrebbe al gettito dell'Imu sulla prima casa

PAOLO GASPERINI

Il Festival di Sanremo forse ha più capacità di rinnovarsi della politica, se è vero che quest'ultima canta ormai da almeno venti anni la stessa canzone: il debito pubblico si abbatte vendendo gli immobili pubblici. Finora però i risultati sono stati piuttosto modesti. Il *refrain* è tornato ossessivamente negli ultimi mesi, cioè nel periodo più sbagliato dell'ultimo ventennio per chi vuol vendere senza svendere, ma certo i numeri dicono che quella delle dismissioni immobiliari è una strada obbligata. Secondo i dati forniti a una recente audizione alla Camera dal responsabile della Direzione finanza e privatizzazioni del ministero dell'Economia, Francesco Parlato, il valore degli immobili pubblici è stimabile nell'ordine dei 340 miliardi di euro. Basterebbe riuscire a cedere ogni anno l'1% del portafoglio per ottenere un gettito pari a quello dell'Imu sulla prima casa.

La teoria e la pratica

«Il problema vero è che le dichiarazioni di principio spesso vanno a scontrarsi con una realtà molto semplice da descrivere: non c'è volontà di vendere e si frappongono mille pastoie burocratiche per impedire le alienazioni», dice Cesare Ferrero, amministratore delegato di Bnp Paribas Real Estate e vera autorità in materia, perché nel suo passato professionale c'è l'operazione di dismissione del patrimonio delle Ferrovie dello Stato.

La via forse più semplice ed efficace per effettuare le dismissioni è dare vita a un fondo immobiliare *ad hoc*. Il funzionamento di questi «veicoli» in genere prevede che l'ente pubblico apporti gli immobili, e che riceva in cambio per una parte quote del fondo e per l'altra il pagamento in contanti da parte del fondo stesso. Questo è ad esempio il meccanismo dei fondi immobiliari gestiti da Bnp Paribas a cui sono stati conferiti immobili del patrimonio del Comune di Milano.

Nel fondo Milano 2 sono stati immessi immobili per un valore di 120,1 milioni di euro. Il Comune ha acquisito quote per 59,2, l'altra metà è stata venduta per 60,3 milioni di euro al fondo stesso, che ha effettuato l'acquisto tramite finanziamento bancario. Riepilogando: Palazzo Marino ha incassato 60 milioni, il suo fondo si è indebitato per altrettanto, ma dando come garanzia un patrimonio che vale il doppio. Il patrimonio di Milano 2 è tutto costituito da immobili non residenziali, mentre il Fondo Milano 1, ha una prevalenza di stabili ad uso abitativo. La sgr ha in carico altri due prodotti di questo tipo: il fondo Umbria, dedicato alla valorizzazione delle aree ospedaliere dismesse dalla Regione, si compone di diversi comparti che possono essere istituiti in tempi diversi e il fondo immobiliare Patrimonio Uno, promosso dalla società pubblica Patrimonio Spa e dal ministero dell'Economia e ha in carico immobili locati con contratti a lungo termine al Demanio.

Le proposte sul mercato

I prodotti che abbiamo citato sono riservati a investitori istituzionali, ma sul mercato esistono anche fondi *retail*, cioè con quote acquistabili anche dal pubblico indifferenziato. Hanno questa caratteristica due fondi Alpha e Beta di Idea Fimit. Entrambi hanno un portafoglio prevalentemente composto di uffici locati alla pubblica amministrazione conferiti a suo tempo dall'Inpdap. Est sgr gestisce il Fondo città di Venezia, con un portafoglio composto da edifici e terreni conferiti dal Comune. Il fondo con la maggiore patrimonializzazione è però Fip, Fondo immobili pubblici gestito da Investire immobiliare. Detiene 257 immobili in tutta Italia per un valore di mercato, secondo l'ultima *due diligence*, di 3,1 miliardi di euro. All'atto della costituzione, nel 2004, il portafoglio comprendeva 396 immobili, conferiti da enti previdenziali e ministeri.

I dati

Da una recente analisi che Nomisma ha compiuto sui fondi pubblici emerge che il patrimonio complessivamente gestito a fine 2012 era di 4.524 milioni di euro (circa il 10% del valore complessivo dei fondi immobiliari italiani), con canoni percepiti per 355 milioni di euro all'anno e un rendimento medio del 7,8%. Quasi il 30% del patrimonio si trova nel Lazio, la Lombardia è al secondo posto nella graduatoria regionale, con il 22,4%. Il valore medio degli immobili è di 1.247 euro al metro quadrato, il canone medio è 91,65 euro al metro quadrato per anno.

Il rendimento teorico di questi immobili appare in media superiore agli standard degli immobili privati (difficilmente infatti un palazzo ad uffici - la tipologia più presente nel portafoglio dei fondi pubblici - e men che meno un edificio residenziale rendono più del 6%) ma ci sono due elementi di criticità che non si possono trascurare e che segnala Luca Dondi, responsabile dell'Osservatorio immobiliare di Nomisma.

«Il primo - dice - è il problema tipico che deve fronteggiare qualsiasi operatore si interfacci con la pubblica amministrazione: il ritardo dei pagamenti. I canoni di affitto non vengono sempre corrisposti puntualmente. Il secondo è nei programmi di spending review, che prevedono un taglio lineare del 15% per i canoni pubblici. Il problema non si pone per i contratti in corso, ma si proporrà alla loro scadenza. Considerando che il taglio vada a intaccare il monte canoni attuale si determinerebbe un abbattimento della redditività lorda da locazione di oltre un punto percentuale (dal 7,86% al 6,68%)».

La riduzione in prospettiva dei canoni è stata decisa dalla legge 95/2012 e, pur considerando che i contratti con le pubbliche amministrazioni hanno durate maggiori di quelle standard (spesso 18 anni invece di 12), sul medio periodo potrebbe far scendere l'attrattività dell'investimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA AGENZIA DEL DEMANIO NOMISMA

Foto: Così gli affitti...

Foto: ...e così i rendimenti

Banche-Imprese Come superare il «credit crunch». I vincoli all'erogazione e la fragilità patrimoniale delle società. Una possibile soluzione

Credito Cento miliardi per lo sviluppo

Aumentando il capitale delle aziende del 4 per cento, gli istituti moltiplicherebbero i finanziamenti
STEFANO RIGHI

Viste con gli occhi delle imprese, le banche recitano il ruolo dei «cattivi» che non finanziano lo sviluppo e chiudono i cordoni della borsa, rinnegando così la loro medesima *mission* aziendale e dando vita al *credit crunch*.

Viste con gli occhi delle banche, sono le imprese a non innovare e a chiedere soldi solo per finanziare il debito pregresso. Mentre la montagna dei crediti di dubbia soluzione aumenta quotidianamente e le norme sulla vigilanza patrimoniale sono sempre più strette.

Alla recente riunione organizzata da Assiom Forex a Bergamo il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ha sottolineato come «alcuni gruppi di grandi e medie dimensioni devono ancora proseguire nel percorso di ampliamento dei mezzi propri. Il rafforzamento patrimoniale permetterà l'allineamento alle regole di Basilea 3 e il rispetto degli obiettivi che saranno fissati nell'ambito delle valutazioni del profilo di rischio complessivo delle banche».

Ricchezza delle imprese

Parallelamente l'Italia è il Paese che, tra i tanti miracoli, è riuscito nella difficile coniugazione del detto (sempre più diffuso): imprenditore ricco, impresa povera. Uno studio della Banca d'Italia sulla ricchezza nazionale, firmato da Giovanni D'Alessio, fissa in 8.638 miliardi di euro la ricchezza complessiva delle famiglie italiane, quindi dei privati, delle persone fisiche, non delle aziende. Secondo una ricerca elaborata da Value Partners, che è partita da questi dati incrociandoli con quelli del Cerved, basterebbe destinare lo 0,46 per cento della ricchezza privata italiana agli aumenti di capitale delle aziende per produrre un effetto leva che porterebbe le banche a una maggiore erogazione di finanziamenti nell'ordine degli 80/100 miliardi di euro, senza che queste dovessero incrementare in alcun modo gli attuali livelli di patrimonializzazione. Per non mischiare i risparmi dei pensionati con il patrimonio degli imprenditori, i circa 40 miliardi di capitale aggiuntivo necessari per produrre l'effetto moltiplicatore equivalgono a circa il 4 per cento dell'*equity* del sistema industriale italiano. Comunque, una percentuale abbordabile.

Come si può distinguere dalle tabelle di questa pagina, la liquidità in mano alle banche italiane è aumentata considerevolmente nel corso dei primi mesi del 2012, grazie all'intervento della Bce, la Banca centrale europea e i coefficienti patrimoniali dei primi otto istituti bancari italiani sono aumentati considerevolmente nell'ultimo anno, attestandosi a un 10,5 medio il 30 settembre scorso. Parallelamente però è però di molto aumentato il rischio *default* per le imprese affidate, lo si nota nell'elaborazione dei dati Cerved nella terza tabella: il rischio di insolvenza delle imprese aumenta anche a fronte del difficile contesto economico. Con riflessi immediati sull'insieme dei crediti concessi dalle banche, sempre più frequentemente soggetti a deterioramento (quarta tabella).

I vantaggi

«Sono sostanzialmente tre i valori che vengono considerati nel calcolare la probabilità di *default* di un'azienda - spiega Gabor David Friedenthal, *director* di Value Partners e curatore della ricerca -: lo *score* di bilancio, che si basa anche sul rapporto tra debiti e patrimonio; lo *score* andamentale, che include la percentuale del fido concesso che viene utilizzata e infine la capacità dell'impresa di essere un buon pagatore. Su questo *score* complessivo si può intervenire aumentando la capacità patrimoniale delle imprese, oggi in alcuni casi davvero ridotta. Basterebbe immettere a capitale il 4 per cento in più nel sistema industriale italiano per ottenere benefici di capitale per 40 miliardi e conseguenti altri 80/100 miliardi di credito».

Secondo lo schema elaborato da Value Partners, una generazione di capitale pari a 40 miliardi di euro in tre anni, indurrebbe una riduzione della leva finanziaria nell'ordine del 17 per cento, con una conseguente

riduzione della probabilità di *default* e del *pricing* verso le imprese grazie alla riduzione della rischiosità. La riduzione della leva avrebbe come beneficio positivo il calo delle Rwa (*Risk-weighted asset*, ovvero le attività ponderate per il rischio) in carico alla banca, con un incremento degli impieghi erogabili senza intaccare il coefficiente *core tier 1*. Si stima in circa 80-100 miliardi l'incremento possibile degli impieghi, mentre il margine di intermediazione per le banche, derivante da nuovi impieghi erogabile, sommerebbe 2 miliardi di euro, tanto quanto sarebbe l'incremento dell'utile sulle imprese.

«Gli effetti concatenati sono facilmente dimostrabili - conclude Friedenthal -, ma c'è un forte vincolo culturale da rimuovere: andrebbe smobilizzata una piccola parte della ricchezza privata degli imprenditori per investirla nelle aziende di proprietà. Se ne parla da molto, questo è il momento di farlo per rilanciare su una base di rinnovata fiducia il rapporto con il sistema bancario». Il salto non è da poco, ma le prospettive interessanti e le alternative quasi nulle.

@Righist

RIPRODUZIONE RISERVATA UNICREDIT MPS CARIGE INTESA SAN PAOLO BANCO POPOLARE POP MILANO UBI BPER IGNAZIO VISCO BANCA D'ITALIA

Budget/1 La ricerca dell'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. In rete anche più di mezzo punto in meno per la formula a rata costante

Mutui La convenienza parla straniero

Ing Direct sull'online e Deutsche Bank tra le banche fisiche offrono i tassi più bassi. Il fisso può volare anche al 7%

GINO PAGLIUCA

Nel Gran premio d'Italia dei mutui in pole position ci sono gli stranieri. Infatti i tassi migliori nel canale web oggi sono quelli offerti dall'olandese Ing, agli sportelli fisici la prima fila spetta alla tedesca Deutsche Bank, partner di Bancoposta nella distribuzione dei mutui.

E' uno dei risultati più interessanti dell'indagine sui mutui condotta dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza sull'offerta del broker web mutuonline e agli sportelli degli istituti non presenti nel portale. Tra le performance si segnalano nell'online quelle di IwBank e WeBank. Le quattro banche citate sono anche quelle giudicate meno care tenendo conto dello storico dei tassi proposti in tutto il 2012. L'online risulta in media molto più conveniente degli sportelli fisici nei tassi fissi (mezzo punto in media), nei variabili il gap è più ridotto (due-tre decimi)

La gara

Le classifiche sulle condizioni attuali dei mutui, redatte per tre distinti profili di debitore, vedono prevalere nettamente nei tassi fissi Ing Direct; bisogna però sottolineare che quello qui considerato è un finanziamento misto con tasso prestabilito solo per il primo quinquennio. All'estremo ci sono tre istituti, Barclays, Monte dei Paschi e Carige, che invece scavalcano l'asticella del 7%.

La classifica dei finanziamenti indicizzati vede i cinque migliori istituti racchiusi in un intervallo di quattro decimi di punto. Gli spread sono tutti sopra il 3%, con l'eccezione di Deutsche Bank che chiede una maggiorazione sull'Euribor del 2,85% e che per questo riesce a guidare la classifica della convenienza in tutti i tre profili considerati. Il confronto tra tassi fissi e variabili segnala un gap mediamente superiore al 2%. Considerando la media dei cinque prodotti più convenienti sul primo profilo di mutuo considerato (140mila euro per 25 anni) significa pagare un tasso fisso del 5,5% contro il 3,3% variabile. In termini di rata significa spendere 856 euro nel primo caso e 686 euro nel secondo con un risparmio di 170 euro.

La seconda ipotesi considerata è di un prestito da 170.000 euro per 30 anni: 5,5% il tasso fisso, 3,4% quello variabile che si traducono rispettivamente in esborsi mensili da 961 e 748 euro, con una differenza di ben 213 euro. Infine nella terza ipotesi, quella di un mutuo da 80mila euro per 25 anni, il fisso è quotato in media al 5,67%, il variabile al 3,4% e le rate differiscono di 103 euro. Sono numeri dai quali si capisce perché le preferenze degli italiani si stiano sempre più spostando verso i prestiti indicizzati, che ormai raccolgono il 70% delle richieste.

Condizioni

Le condizioni indicate per i tipi di mutuo presi in esame, distinti tra loro per somma erogata, Ltv (il rapporto tra somma mutuata e il valore dell'ipoteca) e attività professionale del debitore prescindono dalla possibilità di ottenere effettivamente l'erogazione. Oggi infatti mutui con Ltv superiore a 60-65 o rapporto rata reddito superiore al 25% spesso vengono concessi solo se c'è un terzo che garantisce l'accollo delle rate in caso di inadempienza del debitore o una costosa polizza assicurativa.

I confronti sono condotti sul tasso effettivo e non su quello nominale e un'analisi specifica è stata effettuata sulle due spese che di norma sono legate all'erogazione, quella dell'istruttoria e la perizia, che però entra nel novero del Taeg solo se la parcella del professionista viene liquidata alla banca.

L'analisi di questi costi segnala la maggiore convenienza del canale online. In particolare due istituti, Iw Bank e We Bank, non richiedono nessuna spesa; gli importi maggiori sono quelli applicate dal Banco Popolare che arriva a chiedere oltre tremila euro.

Infine, l'ultima parte dell'analisi dell'Istituto Tedesco Qualità e Finanza si è basata su una ricerca qualitativa sulla soddisfazione dei clienti che hanno in corso il mutuo. La graduatoria complessiva vede vincitori (l'ordine è alfabetico) Barclays, Bnl, Credem, Deutsche Bank, Ing Direct. La classifica è stata ottenuta valutando diversi aspetti, quali l'assistenza, la comunicazione, la percezione di convenienza e il portafoglio prodotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA MPS - BNL - BANCA POPOLARE - BARCLAYS - CARIGE - CARIPARMA - CHE BANCA - DEUTSCHE BANK - ING DIRECT - INTESA SANPAOLO - IW BANK - UNICREDIT - WEBANK - CHE BANCA - IW BANK - CREDEM -

Foto: Le spese iniziali

Foto: Molto più cari di Berlino

Per il tribunale di Napoli è nullo il decreto sullo strumento di accertamento sintetico

Smontato il nuovo redditometro

Dalla privacy al diritto di difesa: diverse le violazioni

ANDREA BONGI

B Pagina a cura Il decreto sul nuovo redditometro non è soltanto illegittimo, ma radicalmente nullo. E ciò perché, ai sensi dell'articolo 21-septies della legge n.241/1990, è emanato in carenza di potere e difetto assoluto di attribuzione ed è emanato del tutto al di fuori del perimetro designato dalla normativa primaria e della legalità costituzionale e comunitaria. È sulla base di queste premesse che il tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, nell'ambito del procedimento cautelare n. 250/2013, con ordinanza del 21 febbraio 2013 ha inibito all'Agenzia delle entrate, in riferimento al contribuente ricorrente, di «non intraprendere alcuna ricognizione, archiviazione, o comunque attività di conoscenza e utilizzo dei dati relativi a quanto previsto dall'art. 38, 4° e 5° commi, dpr 600/1973 e di cessare, ove iniziata, ogni attività di accesso, analisi, raccolta dati di ogni genere relativi alla posizione del ricorrente». Secondo il tribunale di Napoli dunque, il decreto attuativo del nuovo redditometro e più in generale lo stesso strumento di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, così come evolutosi a seguito delle modifiche apportate all'articolo 38 del dpr 600/73 dal dl n. 78/2010, viola la legge, la costituzione italiana e l'ordinamento comunitario e per questi motivi non può essere applicato. L'ordinanza motiva e argomenta il provvedimento cautelare emesso nei confronti dell'Agenzia delle entrate con ben 11 distinti rilievi (si veda tabella in pagina). La lettura dei singoli rilievi e dell'ordinanza nel suo complesso evidenziano tutta una serie di violazioni che secondo il tribunale di Napoli rendono impossibile l'attuazione pratica del nuovo strumento di accertamento. Alcune di queste violazioni riguardano la sfera privata dei diritti soggettivi dell'individuo, apertamente e profondamente violata dal censimento massivo di tutte le spese sostenute dal contribuente e dal suo nucleo familiare. Altre violazioni ascritte al decreto attuativo sono invece squisitamente processuali come, per esempio, la violazione del diritto di difesa garantito a ogni cittadino dall'articolo 24 della nostra Carta costituzionale. Altri rilievi sono invece di merito e riguardano la scelta del ministro dell'economia di aver preso a riferimento, quale parametro per l'individuazione delle spese medie delle famiglie italiane i dati contenuti nel programma statistico nazionale elaborato dall'Istat che «nulla ha a che vedere con la specificità della materia tributaria che deve indirizzare la sua indagine alla ricostruzione specifica di individualizzati profili di contribuenti e non già di macrocategorie funzionali ad analisi macroeconomiche e sociologiche». In più parti il decreto ministeriale del 24 dicembre scorso avrebbe violato, secondo l'ordinanza in commento, anche le stesse disposizioni della norma primaria dalla quale lo stesso trae la sua fonte normativa (articolo 38 del dpr 600/1973). È il caso dell'assenza di alcuna differenziazione operata dal decreto fra i vari cluster dei contribuenti. Il decreto, si legge nell'ordinanza, opera del tutto autonomamente una differenziazione di tipologie familiari suddivise per cinque aree geografiche ricollocando all'interno di ciascuna delle tipologie familiari figure di contribuenti del tutto diverse fra di loro quali l'operaio, il dirigente, l'impiegato etc. L'articolo 38, comma quinto, del dpr 600/1973 parla invece di contribuenti che vanno differenziati «anche» in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, ma non «soltanto» come invece fa il decreto ministeriale. Anche la formazione di un paniere di beni e servizi rilevanti, così ampio come quello introdotto dal decreto ministeriale, è oggetto di censura esplicita da parte del Tribunale di Napoli. Così facendo si finisce per prevedere la raccolta e la conservazione non già di questa o quella voce di spesa diverse fra di loro per natura e genere come previsto nello stesso articolo 38, ma bensì di «tutte» le spese poste in essere da ciascun nucleo familiare con la privazione del singolo soggetto del diritto ad avere una propria vita privata, di poter gestire autonomamente il proprio denaro e le proprie risorse. Diritti, questi ultimi, che prevedono una specifica tutela sia nella nostra carta costituzionale agli articoli 2 e 13, sia nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ma secondo il Tribunale di Napoli il decreto violerebbe anche il diritto alla difesa. Il ricorso ai dati medi di spesa desumibili dagli studi dell'Istat rende di fatto impossibile per il contribuente la dimostrazione di aver speso meno o di non

aver affatto speso ciò che il dato statistico gli attribuisce. Non si vede, si legge nell'ordinanza, «come si possa provare ciò che non si è fatto, ciò che non si è comprato». Anche il diritto al contraddittorio, espressamente previsto a pena di nullità dall'articolo 38 del dpr 600/1973, risulta mortificato dal decreto ministeriale del 24 dicembre 2012. Ess o, si legge nell'o rdinanza, risulta in gran parte svuotato di effettività poiché si è in presenza, non di un procedimento amministrativo legato al principio di collaborazione fra il cittadino e la pubblica amministrazione, bensì «a un procedimento di tipo eminentemente inquisitorio e sanzionatorio». I soggetti a confronto, recita ancora l'ordinanza, si trovano in una posizione di fortissima asimmetria in quanto l'Agenzia delle entrate, essendo anche socia della società di riscossione forzata, può godere di poteri inusuali attraverso i quali può incidere o minacciare di incidere, la proprietà privata del contribuente. Anche la territorialità individuata dal decreto ministeriale è oggetto di specifiche e articolate censure nell'ordinanza del tribunale di Napoli. La suddivisione del territorio in cinque macroaree finirà per accentuare discriminazioni fra contribuente e contribuente. È evidente, infatti, che all'interno della medesima regione o della medesima provincia, si legge nell'ordinanza, «vi sono fortissime oscillazioni del costo concreto della vita, così come altrettanto forti oscillazioni vi possono essere all'interno di una medesima area metropolitana a seconda del quartiere in cui si vive». L'errata suddivisione territoriale operata dal decreto può pregiudicare le fasce di popolazione economicamente più deboli a favore di quelle economicamente più forti. Il ricorso ai dati medi infatti, precisa il tribunale, non è altro che la risultante di valori fra di loro opposti, con l'amara conclusione che i contribuenti residenti nelle zone più disagiate di un territorio finiranno per vedersi attribuire un valore medio Istat delle spese più alto di quello reale. Infine, il risparmio. L'articolo 47 della Costituzione italiana, recita l'ordinanza in commento, incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Invece il decreto sul redditometro considera lecito solo il risparmio che risulti compatibile con i criteri di spesa astratti e avulsi dalla realtà dallo stesso individuati con il ricorso a medie Istat e indagini campionarie, finendo per scoraggiare e disincentivare il risparmio stesso. Si tratta di considerazioni indubbiamente interessanti e giuridicamente apprezzabili che in alcuni casi travalicano i confini dello stesso redditometro spaziando anche verso altri ambiti del diritto tributario. Molte delle puntualizzazioni contenute nell'ordinanza in commento sono state anche oggetto di riflessione sulle pagine di questo settimanale al punto da non poterle che condividerle, per lo meno nella loro portata generale.

Gli 11 profili di nullità del dm 24/12/2012 1Non fa alcuna differenziazione fra cluster e contribuenti violando l'art.38 del dpr 600/73 e l'art. 53 della Costituzione 2Utilizza come parametro per determinare le spese medie delle famiglie i dati Istat che nulla hanno a che vedere con la materia tributaria 3Viola gli artt. 2, 13 Costituzione e Carta diritti fondamentali Ue e lo stesso art. 38, dpr 600/73 perché prevede la raccolta e conservazione di tutte le spese poste in essere dal soggetto privandolo del diritto ad avere una vita privata 4Conferisce all'Agenzia delle entrate un potere che va oltre quello dell'ispezione fi scale 5Viola il diritto di difesa art. 24 Cost. e principio di ragionevolezza art. 3 Cost. in quanto rende impossibile fornire la prova di aver speso meno di quanto risultante dalle medie Istat 6Accomuna situazioni territoriali differenti in un unico insieme 7Viola i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità in quanto non è uno strumento idoneo a raggiungere i prefissi obiettivi di repressione dell'evasione fi scale 9È in contrasto con l'art. 47 della Cost. secondo cui la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme 10 Contrasta con i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione perché il contraddittorio è svuotato di effettività 8Accentua discriminazioni fra categorie di contribuenti a causa della insufficiente differenziazione geografica 11 Pone in evidente pericolo l'integrità morale della sfera privata

La panoramica di Assifact: le misure più recenti hanno avuto solo effetto tampone

Ritardi p.a., a pagarne è il pil

Benefici per 5,3 mld con debiti saldati entro 30 giorni

ROXY TOMASICCHIO

DI R T Se lo Stato, nel 2011, avesse pagato i suoi debiti a 30 giorni, il prodotto interno lordo sarebbe cresciuto dello 0,83% invece che dello 0,5% (con un benefi cio complessivo per il sistema economico italiano pari a 5,3 miliardi di euro, 0,33% del pil). Ma così non è stato. E per di più i continui ritardi delle pubbliche amministrazioni (90 giorni di media, secondo dati Intrum Justitia del 2012, rispetto agli 11 della Germania) hanno creato un effetto domino negativo tale per cui non incassando i corrispettivi delle forniture di beni e servizi alla p.a., le imprese non riescono per carenza di liquidità a pagare i propri fornitori. Ad aggravare il tutto, il contesto di scarsità di credito nel quale si inserisce, invece, in modo positivo il factoring. La panoramica arriva da Assifact, associazione che riunisce gli operatori del settore della cessione crediti. Che rilancia con un invito al futuro nuovo governo perché intervenga con decisione sul fenomeno dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione. «Il governo attualmente in carica ha cercato di sostenere le imprese con alcuni provvedimenti mirati alla riduzione dei debiti della p.a. verso le imprese, al contrasto del fenomeno dei ritardi di pagamento e alla razionalizzazione delle procedure e dei processi di acquisto della p.a.», spiega il presidente di Assifact, Massimo Ferraris, citando, tra gli altri, provvedimenti quali il pacchetto di decreti sulla certificazione, compensazione e fondo di garanzia e l'anticipato recepimento della direttiva europea sui ritardi di pagamento (Dir. 2011/7/Ue). «Ritengo che tutti questi sforzi e interventi, pur fornendo segnali positivi, abbiano tamponato ma non sostanzialmente modifi cato la situazione di disagio e grave penalizzazione in cui versano le imprese italiane», aggiunge il presidente, «in primo luogo perché per alcuni interventi gli stanziamenti non erano particolarmente incisivi», e «gli effetti di altri sono stati frenati a causa della ancora non completa messa in opera dei decreti sulle certifi cazioni». Senza dimenticare «il permanere di normative che di fatto consentono alla p.a. di sospendere i pagamenti delle somme dovute (si veda patto di stabilità, perenzione dei fondi, blocco dei pignoramenti)» e che secondo Assifact vanno riviste. L'incidenza sul pil in negativo... Il crescente ritardo nel pagamento dei debiti commerciali ha un costo. E anche salato. Uno studio condotto da Finest (network europeo di studi sull'intermediazione finanziaria) e presentato da Assifact, ha cercato di stimare il fenomeno nei suoi tre livelli: diretto (riferito alle imprese creditrici), indotto (inteso come costo sociale per l'economia italiana derivante dai minori redditi per le famiglie) e dinamico (costituito dal fallimento di alcune delle imprese creditrici a causa dei problemi di liquidità generati dal ritardato incasso dei crediti). Il benefi cio complessivo stimato (ottenuto dalla somma dei tre effetti) per il sistema economico italiano derivante dal pagamento da parte dello stato dei propri debiti commerciali a 30 giorni, coerentemente con le previsioni della direttiva dell'Unione europea sui ritardi di pagamento, sarebbe stato nel 2011 pari a 5,3 miliardi di euro (0,33% del pil e 3,15% del volume dei debiti commerciali della p.a.). Se consideriamo che il pil (corretto per gli effetti di calendario) è cresciuto nel 2011 dello 0,5%, il pagamento a 30 giorni avrebbe permesso al sistema economico italiano di registrare un aumento dello 0,83%. ... e in positivo. Sul fronte opposto, una ricerca internazionale sul credito specializzato, affi data a un gruppo di ricercatori coordinati dall'Università di RomaTre ha evidenziato che la stima del contributo del factoring porta a risultati, sia in valore assoluto che con riferimento al pil, oggettivamente di rilievo, e segnala chiaramente un forte radicamento rispetto all'economia reale, in particolare con riferimento agli investimenti. «Il settore del factoring in Italia, rappresentando circa l'11% del pil, fornisce un contributo fondamentale alle imprese consentendo loro di sostenere il proprio capitale circolante, che rappresenta il vero e proprio capitale di funzionamento delle imprese e necessita di essere finanziato anche in tempo di crisi e in assenza di investimenti», spiega Ferraris. «L'andamento del mercato del factoring non è tuttavia collegato direttamente con i tempi di pagamento dei debiti commerciali: basti pensare che il mercato più importante in Europa si è sviluppato in un paese, il Regno Unito, dove i ritardi di pagamento sono estremamente contenuti e non

rappresentano una criticità. I tempi lunghi di pagamento pesano sull'intera economia in quanto aumentano i fabbisogni finanziari delle imprese e impoveriscono la liquidità dell'economia. Una riduzione dei tempi di pagamento in Italia avrebbe un effetto decisamente positivo sia per il settore del factoring che per l'economia, potendo generare un effetto moltiplicativo della liquidità presente nell'economia e sostenendo in tal modo la ripresa del nostro paese».

Il peso del factoring (in miliardi di euro e % rispetto al pil) Contributo complessivo (diretto + indotto) a:
Consumi Risparmi Contributo «dinamico» Consumi Risparmi Investimenti in capitale circolante 81,1 (5,18%)
Gettito fin scale 24,3 (1,55%) Contributo stimato su base annua 12,7 (0,83%) 2,1 (0,14%) Investimenti in
capitale circolante 40,6 (2,67%) Gettito fin scale 13,9 (0,91%) 22,1 (1,41%) 3,9 (0,25%) Fonte: elaborazioni su
dati Assifact, Factors Chain International, Banca d'Italia, ISTAT, Eurostat Contributo stimato su un orizzonte
temporale di 5 anni

DEL CONTE, PAVIA E ANSALDO

Energy, lo shale gas all'italiana non ha futuro

DI DUILIO LUI

Il boom dello shale gas sta impattando sul mercato americano con una forza straordinaria, tanto che diversi analisti ipotizzano che, a medio termine, gli Usa diventeranno esportatori netti di energia. Intanto, già ora, si registra una decisa riduzione dei costi di approvvigionamento. Dello scenario evolutivo nel settore dello shale gas in Italia abbiamo parlato con Carlo Del Conte, partner di Pavia e Ansaldo, responsabile del dipartimento Energy. Domanda. Ci sono prospettive in Italia per lo shale gas? Risposta. Allo stato attuale è difficile ipotizzare prospettive di un concreto sviluppo nel nostro paese. In primo luogo, dalle prospezioni sino ad oggi effettuate, tale fonte risulta pressoché assente nel nostro sottosuolo. Peraltro, anche qualora venissero individuati giacimenti commercialmente sfruttabili di una certa consistenza, crediamo che le implicazioni ambientali connesse alle procedure di estrazione rischierebbero di costituire un problema di difficile soluzione, tenuto conto delle prevedibili opposizioni degli enti locali e dell'opinione pubblica. D. Si riferisce ai timori, sollevati da alcuni analisti, di facilitare il verificarsi di terremoti? R. Da un lato pare che le sostanze utilizzate congiuntamente all'acqua ad alta pressione per l'estrazione di questo gas risultino nocive e possano contaminare la falda acquifera. Dall'altro, alcuni sostengono che le modalità tecniche impiegate per l'estrazione rischiano di provocare un indebolimento strutturale del sottosuolo che, in certi casi, potrebbe aggravare le conseguenze dannose di eventi sismici, se non divenirne addirittura la causa. Peraltro, anche se i rischi fossero in concreto assai remoti, la suggestione di tali argomenti potrebbe essere tale da allontanare gli investimenti da questo settore. D. Assodata a questo punto la scarsa rilevanza del settore per gli studi legali d'affari, come sta invece cambiando la natura dei mandati nel settore delle energie rinnovabili? R. Alla luce della riduzione degli incentivi pubblici, la costruzione di nuovi impianti ha subito una brusca frenata. Così oggi riceviamo più mandati relativi al passaggio di proprietà e al rifinanziamento di impianti già in esercizio. Peraltro, l'inadeguatezza del nuovo sistema di incentivazione sta portando diversi operatori a considerare investimenti in mercati esteri e a valutare la possibilità di realizzare nuovi impianti in grid parity, ossia senza incentivazione, nelle zone più soleggiate del sud Italia. Molti, infatti, stanno facendo i conti con i costi per la realizzazione di progetti a terra che, non dovendo soddisfare le prescrizioni necessarie per ottenere le tariffe, possono risultare compatibili con i proventi assicurati dalla sola vendita dell'energia prodotta, che può essere ritirata dal Gse, tramite il ritiro dedicato o immessa in rete tramite contrattazione bilaterale o Borsa elettrica.

Foto: Carlo Del Conte

L'orientamento della Corte di cassazione sull'accertamento delle operazioni inesistenti

Fatture false? Lo prova il Fisco

Onere adempiuto anche in base a presunzioni semplici

Pagina a cura DI MASSIMILIANO TASINI

L'onere della prova. Nella sentenza della Cassazione 1110/2013. La Corte afferma, infatti, che l'onere di fornire la prova che l'operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe sull'amministrazione finanziaria, la quale adduce la falsità del documento. Quanto poi alla prova richiesta, per la Corte, il relativo onere può essere adempiuto anche in via presuntiva, precisamente sulla scorta di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. È intanto affermato che la disciplina della prova si presenta in modo uniforme sia con riguardo alle imposte dirette sia all'Iva. Nell'altro caso come nella sentenza stabilisce poi che non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'amministrazione, che adduce la falsità del documento e, quindi, l'esistenza di un maggiore imponibile, provare, seppur solo su base presuntiva, che l'operazione commerciale, documentata dalla fattura, in realtà non è stata mai posta in essere. Si tratta di una affermazione di grande rilievo e che va opportunamente esaminata avendo in mente i principi in passato affermati dalla stessa Corte di cassazione sulla stessa materia. Il tema può essere approfondito sia avendo riguardo all'onere della prova in generale, sia allo stesso onere con specifico riguardo al tema fatture false (si vedano altri articoli in pagina). L'onere della prova in generale. Secondo la giurisprudenza della quinta sezione tributaria, ben sintetizzata nella sentenza 23/9/2005 n. 10710: - sul fisco incombe l'onere di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore imponibile (cosiddette componenti attive); - mentre spetta al contribuente, il quale intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano.

Evoluzione delle teorie Prova sulle false fatture tesi pro-contribuente: prova al fisco • tesi pro-fisco: prova al contribuente • tesi mediana: prova indizi al fisco •

La tesi mediana prova al fisco: sì • prova al contribuente: no • tipo di prova del fisco: anche presuntiva • La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/docio7

Le misure contenute nel decreto sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni

P.a., finanziamenti in chiaro

Obblighi rafforzati per le concessioni oltre i mille euro

Pagina a cura DI ANDREA MASCOLINI

Totale trasparenza sui corrispettivi e sui contratti affi dati a imprese e professionisti; introdotto l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; trasparenza assoluta sui finanziamenti e sui contributi alle imprese, oltre che sulle partecipazioni pubbliche in enti privati. Sono alcune delle principali novità contenute nel decreto legislativo recante la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle p.a., approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri del 15 febbraio scorso e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento riveste particolare interesse per le imprese: infatti, da un lato le mette in condizione di avere la massima e totale trasparenza sull'operato delle pubbliche amministrazioni, dall'altro rende trasparenti e accessibili a tutti situazioni che coinvolgono l'operato delle imprese. Esempio emblematico è l'introduzione del diritto di accesso civico che comporta un'estensione soggettiva del generale diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22, comma 1, legge 241/1990 anche per coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico qualificato (diretto, concreto e attuale) rispetto al procedimento. Un primo aspetto che può interessare direttamente il settore imprenditoriale è quello legato ai pagamenti delle amministrazioni per appalti e contratti pubblici affi dati alle imprese. L'articolo 33 del decreto, riprendendo quanto già previsto dalla lett. a) del comma 5 dell'articolo 23 della legge n. 69 del 2009, impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare e aggiornare annualmente l'indicatore dei tempi medi di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti». In questo modo, e anche in relazione alle nuove disposizioni in materia di ritardati pagamenti, sarà possibile tenere sotto controllo e monitorare i comportamenti delle amministrazioni debentrici nei confronti delle imprese aggiudicatrici dei contratti. Un altro profilo di interesse attiene alle modalità di pagamento: l'articolo 36 stabilisce che, per i pagamenti informatici, le pubbliche amministrazioni rendano note nei propri siti istituzionali e specifichino nelle richieste di pagamento i codici Iban identificativi del conto di pagamento, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, oltre ai codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento. Pubblicità e trasparenza assoluta viene prevista dall'articolo 26 anche per gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, nonché per l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. L'obbligo di pubblicità è addirittura «rafforzato» dal fatto che la pubblicazione diviene condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario (è poi anche prevista la responsabilità disciplinare del pubblico dipendente che abbia violato l'obbligo). In base all'articolo 27 vengono poi specificati, riprendendo quanto già previsto dal dl 83/12, gli elementi oggetto di pubblicità, fra cui: il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario, la norma o il titolo base dell'attribuzione, l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento, le modalità seguite per individuazione del soggetto beneficiario, il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato. L'articolo 25 del decreto prevede, sulla scorta dell'articolo 14, comma 3 del dl n. 5/2012 (che delega il governo ad adottare sistemi di semplificazione dei controlli sulle imprese) che le pubbliche amministrazioni pubblicino sul proprio sito istituzionale e sul sito [www. impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it) sia l'elenco delle tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, sia l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare. Infine, alcune norme del provvedimento si occupano della pubblicità e trasparenza dei dati relativi agli enti di diritto privato controllati o vigilati dall'amministrazione pubblica, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. © Riproduzione riservata

Le novità introdotto l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle p.a. per monitorare • un indice medio dei tempi di pagamento istituito il diritto di accesso civico che consentirà di chiedere e ottenere che • le p.a. pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato, anche a prescindere dall'esistenza di posizioni giuridiche di diretto interesse sul procedimento pubblicità e trasparenza assoluta per gli atti di concessione di sovvenzioni, • contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, nonché per l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti trasparenza sui dati relativi ai contratti di appalto pubblico con l'obbligo di • pubblicazione delle informazioni, relative ai contratti pubblici, sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione pubblica, ivi comprese le deliberazioni di affidamento a trattativa privata obbligo di pubblicità delle partecipazioni pubbliche in enti privati e delle • situazioni di controllo

Contratti pubblici, uno spazio ad hoc sui siti istituzionali

Obbligo di pubblicare sui siti internet i dati principali dei contratti stipulati dalle amministrazioni con le imprese; trasparenza assoluta sui processi di pianificazione e programmazione sulle opere pubbliche e di valutazione degli investimenti. È quanto prevede il decreto legislativo in materia di pubblicità e trasparenza dell'operato delle amministrazioni che all'articolo 37 declina i principi di trasparenza e pubblicità anche come obbligo di pubblicazione delle informazioni, relative ai contratti pubblici, sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione pubblica. Si tratta di un adempimento che è funzionale a garantire esigenze di garanzia, a favore di ogni potenziale offerente e della collettività, a che siano conoscibili e accessibili i dati relativi alle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti pubblici, in modo da consentire un maggior controllo sull'imparzialità degli affari damentanti nonché una maggiore apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Saranno quindi accessibili l'oggetto del bando, l'elenco degli offerenti, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, dovranno essere pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto, per un maggior controllo sull'imparzialità degli affari damentanti, nonché una maggiore apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. La norma richiama anche, con una formula omnicomprensiva, tutti gli obblighi di pubblicazione, in materia di contratti pubblici, derivanti dalla normativa nazionale, ivi compresi quelli che si sostanziano nella pubblicazione sui quotidiani, locali e nazionali, per estratto, di avvisi e bandi di gara. Di particolare rilievo è anche la previsione con la quale si introduce per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre. Si tratta dei casi in cui le amministrazioni affari danno contratti con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Sui propri siti istituzionali le amministrazioni dovranno inoltre rendere pubbliche le informazioni concernenti tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. L'articolo 38 del decreto, riprendendo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 1, dlgs 228 del 2011 in ordine alla trasparenza dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, prevede poi l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche, le linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali e ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, compresi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post. © Riproduzione riservata

DIRITTO ALLO STUDIO

Meno borse, meno laureati

Meno borse, meno laureati. È pari a un'equazione matematica il dato secondo il quale, per il Cun, il numero dei laureati in Italia è calato ed è destinato a scendere ulteriormente per la drastica riduzione del finanziamento alle borse di studio. In particolare, la spesa per questo diritto, ha subito un andamento contrario a ogni dichiarazione di principio: nel 2009 i fondi nazionali coprivano l'84% degli studenti aventi diritto, nel 2011 il 75%. Il 25% dei ragazzi quindi è rimasto fuori. E nessuna buona notizia arriva dall'atteso schema di decreto ministeriale che riformula «i livelli essenziali delle prestazioni e dei requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio universitario» stabilendo parametri di merito più elevati e abbassando la soglia minima di reddito per l'accesso. Il testo, slittato per la terza volta alla seduta della Conferenza stato-regioni ora prevista per il 28 febbraio e bocciato anche dal Consiglio nazionale degli studenti universitari, potrebbe essere destinato per ora a uno stop quasi definitivo. In attesa del futuro governo. A puntare il dito contro il provvedimento, infatti, non sono stati solo gli studenti ma anche le regioni non convinte del meccanismo dei requisiti di reddito articolati in base all'area geografica: 20 mila euro di reddito Isee per le regioni del Nord, 17.150 nel Centro e 14.300 nel Sud, contro i precedenti 17 mila per tutto il territorio nazionale. La versione corretta invece lascia intatti i tre scaglioni Isee per accedere alle borse di studio, ma elimina la divisione tra Sud, Centro e Nord. Saranno le regioni a decidere a quale scaglione adeguarsi. Ma la rabbia dei governatori è anche dovuta al fatto che, per il 2014 e il 2015, il ministero abbia stanziato per il diritto allo studio solamente 13 milioni di euro l'anno. Un taglio del 90% rispetto al 2013 che impedisce agli enti locali qualsiasi politica integrativa per gli studenti universitari. Già oggi le regioni sono costrette a coprire i mancati stanziamenti dello stato centrale. Ma se il taglio avesse questa consistenza, per loro sarebbe pressoché impossibile garantire alcun servizio. La strada si fa quindi talmente in salita che gli studenti chiedono al presidente Errani, coordinatore della Conferenza stato-regioni, di togliere dall'ordine del giorno della riunione del 28 febbraio la discussione sul diritto allo studio. E rimandare il tutto al prossimo governo.

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

4 articoli

ROMA

Sanità La richiesta dei manager al Tribunale

«Idi, dateci 60 giorni e con il nuovo piano evitiamo il fallimento»Contatti con le banche: pronti 25 milioni
Francesco Di Frischia

Una proroga di 60 giorni per presentare un nuovo Piano industriale che comprende una partnership con i privati: è la richiesta avanzata due giorni fa dai nuovi vertici dell'Idi-San Carlo, nominati al Vaticano, dopo che il Gruppo è stato travolto da pesanti debiti e inchieste. Tra due-tre giorni il Tribunale fallimentare convocherà Giuseppe Profiti, attuale presidente del Bambino Gesù e vicario generale del cardinale Giuseppe Versaldi. Quest'ultimo, uomo vicino al segretario di stato Vaticano, cardinale Tarcisio Bertone, era stato mandato il 18 febbraio scorso da Benedetto XVI a risanare i conti della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, e rilanciare l'attività assistenziale e di ricerca del polo onco-dermatologico: lì 1.400 dipendenti da 7 mesi non percepiscono lo stipendio. Il Vaticano ha due obiettivi: non svendere gli ospedali, ma neanche sostenere economicamente il salvataggio dell'Idi.

Profiti, secondo gli *insider*, ha già incontrato alcune banche che si sono rese disponibili a sostenere un primo finanziamento di 25 milioni di euro necessario, non a coprire la voragine da 600 milioni di debiti scoperti dalla magistratura, ma a riprendere l'attività ordinaria attraverso il pagamento degli stipendi correnti di medici, infermieri, tecnici e amministrativi e quello dei fornitori: negli ultimi mesi infatti molte sofisticate apparecchiature, come tac e ecografi, sono finite fuori uso per mancanza di manutenzione e spesso ci sono stati pesanti disagi per l'erogazione di farmaci ai malati. Questi problemi avrebbero causato, tra l'altro, una forte diminuzione del fatturato tra dicembre e gennaio.

Un altro passo in avanti verso l'uscita graduale dalla crisi è stato fatto con l'apertura delle trattative tra i nuovi manager, ben accolti anche dagli enti locali e dal mondo politico romano, e i sindacati per discutere come affrontare la riorganizzazione e l'eventuale mobilità del personale qualora dovessero emergere esuberanti. Secondo il Piano industriale elaborato dalla Business School dell'Università Luiss, erano 350 i lavoratori che rischiavano la mobilità: Profiti, pur volendo dare un forte segnale di discontinuità rispetto al passato, e prima di una eventuale modifica del progetto, vuole effettuare una accurata revisione dei conti e capire l'esatta entità del buco nei bilanci, causato da ruberie e mala gestione. Intanto la Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) definisce «inaccettabile l'epurazione del vaticanista Piero Schiavazzi» e chiede un incontro con il cardinale Versaldi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

7

Foto: Mesi Il tempo senza stipendio vissuto dai dipendenti del gruppo Idi

600

Foto: Milioni Il buco nei bilanci scoperto dalla magistratura romana

1.400

Foto: Dipendenti Il personale totale del gruppo Idi-San Carlo di Nancy

Foto: Pieni poteri Giuseppe Profiti

ROMA

Il vertice

Alitalia via Ragnetti il potere al Comitato

Umberto Mancini

R O M A Vertici Alitalia, si cambia. Con l'addio, peraltro annunciato, di Andrea Ragnetti che lascerà oggi la carica di amministratore delegato non godendo più della fiducia degli azionisti, sarà contestualmente varata una profonda riorganizzazione. Il Cda, convocato per questa mattina, definirà il nuovo assetto e farà scattare, salvo sorprese, una vera rivoluzione. Ma la riunione non dovrà solo affrontare la questione delle nomine. Il board esaminerà e darà l'ok ai conti del 2012 che si chiuderanno con una perdita netta di circa 280 milioni. Mancini a pag. 12 R O M A Alitalia cambia pilota. Con l'addio, peraltro annunciato, di Andrea Ragnetti che lascerà oggi la carica di amministratore delegato non godendo più della fiducia degli azionisti, ed il varo contestuale di una profonda riorganizzazione al vertice. Sarà il consiglio di amministrazione, convocato per questa mattina, a definire il nuovo assetto e a far scattare, salvo sorprese, una vera rivoluzione. Ma la riunione, che si annuncia lunga e ad alta tensione, non dovrà solo affrontare la questione delle nomine. Il board esaminerà e darà l'ok ai conti del 2012 che si chiuderanno con una perdita netta di circa 280 milioni, mentre l'ebit si attesterà a meno 119 milioni. Risultati che vanno letti in un contesto di crisi generale che attanaglia tutte le compagnie. Anzi, per la verità, proprio l'Alitalia specialmente negli ultimi trimestri ha reagito bene, recuperando terreno. RIORGANIZZAZIONE C'è da dire che la riorganizzazione in arrivo sarà probabilmente solo transitoria. Una soluzione ponte in attesa dell'arrivo, magari tra pochi mesi o pochi giorni, di un manager esterno a cui affidare la cloche. Sistemato il dossier più spinoso, con il via libera al prestito da 150 milioni, gli azionisti hanno deciso di voltare pagina e chiudere l'esperienza con Ragnetti, peraltro apprezzato per il lavoro svolto in un anno ma da mesi in rotta di collisione con una buona fetta della compagine azionaria. L'intesa raggiunta nel week end, secondo quanto risulta al Messaggero, prevede un rafforzamento significativo dei poteri del comitato esecutivo nel quale i vicepresidenti Elio Catania e Salvatore Mancuso avranno un ruolo di primo piano. Spetterà infatti a loro dare l'indirizzo strategico e definire la rotta della compagnia. Inoltre, in una visione più collegiale rispetto a quella voluta fino ad ora dal presidente Roberto Colaninno, a v r a n n o u n controllo più diretto sia del settore legale che di ambiti più strettamente operativi, come, ad esempio, i servizi a terra. Sempre al comitato esecutivo faranno poi riferimento sia Giancarlo Schisano che Paolo Amato, oggi rispettivamente a capo delle operazioni e direttore finanziario, che saranno promossi vice direttori generali con deleghe ampie nei settori degli acquisti e in quello delle vendite. Un quadro, qualora fosse confermato in questi termini, nel quale emerge un ridimensionamento della figura di Colaninno. Del resto il presidente è stato contestato più volte in questi ultimi mesi e appare indebolito rispetto al passato. Soprattutto i piccoli azionisti lo hanno accusato di una gestione troppo accentrata e poco flessibile. E di aver un asse preferenziale con Air France. Non solo. Colaninno ma ancor più Ragnetti, manager scelto dal presidente, sono criticati per un piano industriale in cui i costi non sono stati sufficientemente tagliati e nel quale alcune previsioni si sono rivelate troppo ottimistiche. Ovviamente i diretti interessati la pensano in maniera diametralmente opposta e sono convinti, oggi più che mai, della bontà delle iniziative adottate. Così come della inevitabilità di un matrimonio con Air France. BUSINESS PLAN ` E' probabile che la nuova riorganizzazione dei poteri, con il comitato esecutivo al centro, metta in campo al più presto un business plan diverso e per certi versi più ambizioso di quello precedente. Il cui focus non sia solo l'incremento dei ricavi e il marketing, ma anche una forte riduzione dei costi per aumentare i margini. L'obiettivo, condiviso da tutti gli azionisti, è recuperare terreno nonostante una fase di mercato difficile. Si vuole scongiurare il pericolo, paventato da più parti, che dopo l'estate sia necessario varare un altro aumento di capitale che si sommerebbe così al prestito ponte appena deliberato. Da qui la volontà di anticipare i tempi per un rilancio immediato in vista della stagione estiva che, come noto, tradizionalmente trascina i conti al

rialzo. Nei prossimi giorni sul tavolo del comitato esecutivo dovrebbe arrivare il responso di Rothschild, la banca d'affari incaricata di trovare un partner alternativo a Parigi. Lo stesso Colaninno del resto, pur avendo un rapporto privilegiato con i francesi, si è convinto della necessità di cercare sul mercato altre soluzioni per evitare una svendita della compagnia o comunque per spuntare un prezzo adeguato agli investimenti fatti. Una sfida non facile ma alla quale non si può rinunciare a priori. C'è da dire che le compagnie straniere interpellate, da Etihad ad Aeroflot, si sono tenute alla larga. Mossa tattica o no, gli azionisti italiani vogliono comunque giocare la partita con le mani libere e senza condizionamenti. Umberto Mancini Andrea Ragnetti, amministratore delegato di Alitalia

I so ci Alitalia Pirelli 1,80% Gfmc 1,80% Atlantia (Benetton) 8,90% Immsi (R. Colaninno) 7,10% 12 Capital (Manes) 0,90% Ottobre 2008 (Intesa) 1,20% Traglio/ Aura Holding 1,30% Victrociset 1,30% Maccagni 1,40% Riva 10,60% Intesa Sanpaolo 8,90% Acqua Marcia 1,80% Air France-Klm 25% Loris Fontana & C. 0,90% Marcegaglia Spa 0,90% Toto 5,30% Angelucci 5,30% Fondiaria Sai 4,40% Equinox 3,80% Carbonelli D'Angelo 3,10% D'Avanzo 2,70% Finanziaria (Gavio) 1,80% ANSA-CENTIMETRI QUOTE DI CAI (COMPAGNIA AEREA ITALIANA)

ROMA

In fila ai seggi

Aumento record per le Regionali

Gli ultimi dati Ha votato il 55,70% contro il 46,86% della scorsa tornata elettorale Nel Lazio l'incremento è stato dal 43,39% al 53,19%. A Roma dal 42,60% al 54,31%

Laura Della Pasqua l.dellapasqua@iltempo.it

Mentre per le politiche l'affluenza è in calo, alle regionali di Lazio, Molise e Lombardia la situazione è in controtendenza. Alle 22 erano andati alle urne il 55,70% contro il 46,86% della passata tornata elettorale con un aumento rilevante. Nel Lazio la percentuale dell'affluenza, secondo gli ultimi dati, è pari al 53,19%. Alle precedenti consultazioni regionali del 2010, alla stessa ora l'affluenza era stata del 43,39%. A Roma, come comunica il Viminale, hanno già votato il 54,31% degli aventi diritto, mentre alle regionali del 2010 l'affluenza era stata del 42,60%. Francesco Storace ha votato nel suo seggio a via Trionfale mentre il candidato del centrosinistra Nicola Zingaretti, favorito come governatore del Lazio, si è recato a via Antonio Mordini in Prati. Per Giulia Bongiorno, candidata presidente con la Lista Civica Bongiorno (sostenuta da Fli e Udc) e al Senato con Monti, si è recata alle urne intorno alle dieci nei pressi di via del Corso. Sandro Ruotolo ha voluto mantenere riservato il luogo del seggio e il momento del voto. Si è limitato a dire che seguirà lo spoglio elettorale nella sua sede in via degli Ausoni. Ha votato invece nel seggio di via Galvani a Testaccio la presidente dimissionaria Renata Polverini. Anche nelle altre province del Lazio l'affluenza è in crescita. A Latina è stata pari al 51,25% e alle regionali del 2010 era stata 43,89%. Per la provincia di Frosinone è stata al 47,70% con un leggero aumento rispetto al 2010 in cui era stata del 43,39%. Nella provincia di Viterbo, secondo il dato del Ministero dell'Interno, è stata pari al 52,96; alle regionali del 2010 era del 48,82%. Nella provincia di Rieti è stata pari al 50,12%, mentre alle regionali del 2010 era stata 44,81%. Bene il Molise con il 41,49% anche qui si è registrato un aumento dell'affluenza dei votanti rispetto alla precedente tornata elettorale: alle precedenti consultazioni regionali del 2011, alla stessa ora l'affluenza era stata infatti del 39,48%. A Campobasso alle 22 aveva votato il 42,20% contro il 39,22% della precedente tornata elettorale. A Isernia, invece, si è registrato un lievissimo calo dell'affluenza dei votanti, con il 39,70% contro il 40,13%. Affluenza in crescita anche in Lombardia, una delle regioni chiave per la maggioranza in Senato. Il dato riferito dal ministero dell'Interno per le regionali indica il 57,86% (era del 49,31% nel 2010). A Milano alle 22 aveva votato il 59,68% degli aventi diritto contro il 48,74% precedente. Per il voto nazionale, in Abruzzo l'affluenza è stata alle 22 del 54,08% contro il 61,13% del precedente. A Pescara si sono recati al voto il 54,34% contro il 61,80% precedente. Questa la situazione a L'Aquila dove c'è stato (anche qui) un calo dell'affluenza: 52,04% contro il 60,48% della scorsa tornata elettorale. A Teramo ancora calo dell'affluenza: 56,93% invece di 61,94%. E a Chieti il 53,25% contro il 60,47%. Sono state migliaia le persone che si sono recate presso gli sportelli dell'ufficio elettorale di Roma in piazza Guglielmo Marconi, per richiedere il rilascio della tessera elettorale. L'ufficio ha smistato le numerose richieste attraverso l'apertura di tutti gli sportelli per il rilascio di tessere elettorali, per un totale di 20 postazioni. Per evitare affollamenti è possibile recarsi presso qualsiasi municipio per ritirare l'attestato sostitutivo della tessera elettorale. Il documento consente l'ammissione al voto per questa elezione e determina, in automatico, l'invio della tessera elettorale presso il domicilio del richiedente nei mesi successivi. E per far fronte al freddo che ha interessato la Capitale proprio nella prima giornata di voto, il sindaco Gianni Alemanno, ha disposto il prolungamento dell'accensione del riscaldamento serale fino all'una di notte nelle scuole comunali che ospitano i seggi elettorali. Numerose segnalazioni e richieste erano venute dalle forze dell'ordine e dal personale impiegato a presidio dei seggi.

INFO Francesco Storace Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio e leader de La Destra ha votato nel seggio in via Trionfale

INFO Giulia Bongiorno La candidata presidente con la Lista Civica Bongiorno (sostenuta da Fli e Udc) e al Senato con Monti, si è recata alle urne intorno alle dieci nei pressi di via del Corso

MILANO

La Caporetto dell'industria persi 400 mila posti un quarto in Lombardia

È COME SE FOSSERO SPARITI IN UN SOL COLPO FIAT, ENEL, ENI, TELECOM E BENETTON. SENZA CONTARE EDILIZIA E SOMMERSO. INTERE FILIERE SONO A RISCHIO, COME AUTO TESSILE, LEGNO. SOLO IL 15% DELLE IMPRESE È VITALE MA NON BASTA A FARE DA LOCOMOTIVA ALLE ALTRE

Alessandra Carini

Venezia Immaginate che dal panorama industriale italiano scompaiano all'improvviso Eni, Enel, Telecom, Fiat Auto, Finmeccanica, Benetton e Luxottica. Un incubo dal quale svegliarsi? Non proprio perché è invece la realtà di quello che, nell'industria, è successo dal 2008 ad oggi: 400 mila posti di lavoro perduti nel settore manifatturiero, spesso in maniera silenziosa, ma non per questo meno dolorosa. Più di 100 mila in Lombardia, 63 mila nel Veneto, 55 nel Piemonte, 41 nell'Emilia Romagna, tanto per citare le Regioni più industrializzate. Dati che non tengono conto del "sommerso" nascosto dietro il boom della cassa integrazione, né dei 360 mila posti persi nell'industria delle costruzioni. Del resto se si guardano i risultati della produzione industriale il bilancio non è meno drammatico. Dal 2008 ad oggi il sistema manifatturiero italiano ha perso, in media, un quarto del suo prodotto, con punte che toccano il 40% nell'industria dell'auto, sfiorano il 30% nel tessile, e percentuali che oscillano tra il 30 e il 40% in tutti i settori collegati all'edilizia: prodotti in legno, minerali non metalliferi etc. Una carneficina che si riscontra anche nel numero delle società scomparse dal mercato. Secondo i dati del Cerved, con la crisi, 10 mila aziende "vere" cioè con almeno 2 milioni di euro di fatturato, hanno gettato la spugna, sono aumentati fallimenti di società decotte ma anche le liquidazioni di società sane che hanno chiuso l'attività: nel solo settore industriale il sistema casa, con il 17% in meno di società, fa da apripista a dati che, solo grazie ai migliori andamenti di chimica, farmaceutica e alimentare portano il bilancio ad una media del 10%. Sono cifre che gettano un'ombra sul futuro dell'industria italiana, sui cambiamenti di lungo periodo in corso in un sistema, come quello manifatturiero, che ancora oggi è il perno sul quale si fonda l'occupazione, visto che tra industria e servizi alle imprese gli occupati superano a tutt'oggi i 9 milioni e mezzo. Quanta parte del sistema industriale si è persa per sempre in questi anni? E dove? Che possibilità ha quella parte del sistema manifatturiero dinamico e che esporta di "tirare" la ripresa e guidare un cambiamento che sembra ad oggi necessario? Domande di difficile risposta, ma che pure cominciano a porsi. Non tanto a livello nazionale, dove il dibattito politico è impegnato nella gara sulle promesse di chi restituisce più tasse ai cittadini, ma nelle associazioni industriali delle Regioni che sull'industria hanno fondato la loro ricchezza e la tenuta del tessuto sociale. «Solo su una solida base manifatturiera può crescere il sistema italiano. E' l'industria che crea innovazione, fa ricerca, "paga" le importazioni necessarie all'economia e alla bilancia commerciale. I lavori legati alla manifattura tendono a generare classe media, a contrastare la polarizzazione dei redditi fra chi ha molto e chi ha poco e a consolidare la coesione e la tenuta sociale di città e territori», è il "grido di dolore" lanciato dal neo presidente degli imprenditori veneti Roberto Zuccato che ha chiesto a gran voce che si ponga il problema del remanufacturing nel sistema italiano di fronte al rischio che scompaiano intere filiere produttive e si portino via non solo le "mani", la manifattura, ma anche la testa delle imprese. Per tentare di capire quanto profonda sia la crisi del manifatturiero italiano e le possibilità che una ripresa lo tiri fuori dalle secche della crisi più difficile del dopoguerra, è utile un confronto con quello che è successo in questi anni nel resto d'Europa. Lo ha condotto nel suo ultimo rapporto congiunturale, dedicato alla deindustrializzazione, il centro studi Ref Ricerche, presieduto da Giacomo Vaciago. I dati mostrano la distanza che ci separa oggi dagli altri: la caduta della produzione è stata nel 2008 più o meno simile in tutte le economie ma è la ripresa ad avere lasciato indietro, tragicamente insieme, Spagna, Grecia e Italia, inchiodate tra il 25 e il 30% sotto i livelli di cinque anni fa. «A prima vista - dice Ref - emergono sistemi tendenzialmente declinanti, fra cui il nostro, apparentemente destinati ad estinguersi, conservando solo le posizioni di nicchia nei segmenti di eccellenza, ma senza che

questi possano svolgere un ruolo di traino». Del resto basta vedere il confronto settoriale tra i Paesi per capire che cosa sia successo: i settori in cui maggiori sono le differenze, sono da una parte tutti quelli legati all'andamento dell'immobiliare (minerali non metalliferi, legno, mobile) che hanno cadute clamorose in Spagna e Italia, contenute in Germania. Dall'altro l'industria dell'auto (con tutto quel che comporta in termini di indotto) cui un solo dato fa da fotografia: a fine 2012 la produzione tedesca era sopra del 6,4% ai livelli del 2008, in Italia era sotto del 40%, in Francia del 27%, in Spagna del 49%. Gioca, ovviamente, su questi dati un crollo dei consumi sul mercato interno che dal 2008 non sembra avere fine, accompagnato da una situazione creditizia che ha pesantemente inciso sul settore immobiliare. «Ma è chiaro che cadute così rilevanti sono indice di mutamenti strutturali e sarebbe sbagliato correre dietro a partite ormai perse imputando la causa o il rimedio al costo del lavoro che in Germania e Francia è del 30% superiore al nostro», dice Fedele De Novellis partner e ricercatore di Ref Ricerche. In che misura la ripresa potrà attenuare questa situazione e chi potrà essere il pivot di un recupero a livello industriale è un dilemma ancora tutto da risolvere. «Gli effetti della recessione sulle imprese non si esauriranno in tempi brevi, ci vorranno molti anni per recuperare la redditività dei livelli pre-crisi e nel prossimo triennio default e sofferenze resteranno superiori ai livelli del 2007», dice Gianandrea De Bernardis, ad del Cerved mostrando una stima secondo cui quand'anche il Pil crescesse di un improbabile 2% da oggi in poi, per arrivare a recuperare il Mol perduto con la crisi si dovrebbe attendere il 2018. A livello industriale una speranza di recupero punta gli occhi su quel gruppo di "irriducibili" del Made in Italy che, nonostante tutto, in questi anni hanno mostrato di sapere combattere, spesso a mani legate, vincendo sui mercati internazionali. Oppure su quelle aziende che hanno ristrutturato fabbriche e investito su nuovi sistemi. L'ultimo Rapporto di Intesa San Paolo sui distretti mostra, pur tra mille difficoltà (anche qui non si sono recuperati i livelli di fatturato del 2008 e c'è una distanza che si va allargando tra imprese che vanno male e imprese vincenti), che la crescita c'è, insieme ad un'elevata propensione ad investire in marchi e brevetti. Ma è una pattuglia il 15% dell'industria italiana - che si muove tra mille difficoltà come del resto tutti gli altri: il mercato interno che non c'è, le arretratezze burocratiche del sistema italiano, il mercato del lavoro rigido, i problemi del credito. E poi c'è l'urgenza di affrontare situazioni immediate: la crisi e la ristrutturazione delle grandi imprese stanno mettendo a rischio molte filiere produttive preziose per il futuro. Nei giorni scorsi l'Electrolux ha annunciato 1.120 esuberanti per la metà in Veneto dove la fornitura legata all'elettrodomestico ha dato vita in passato a quella Inox Valley sulla quale sono nate le fortune di grandi gruppi come la Permasteelisa i cui componenti, fabbricati ad hoc dagli artigiani, sono stati decisivi per il successo. Benetton, impegnato nella ristrutturazione dell'abbigliamento, ha deciso di chiudere nel Veneto le forniture a molti laboratori e di cancellare decine di figure intermedie: sviluppatori di prodotto, tecnici che adesso stanno tentando la strada di mettersi insieme per "offrirsi" sul mercato. Stefano Micelli, economista industriale e autore di un libro di successo dal titolo significativo ("Futuro artigiano, l'innovazione nelle mani degli italiani") giura che le nuove tecnologie, dalle stampanti 3D al nuovo taglio a laser, alle nuove macchine a controllo numerico, costituiscono un'occasione di nuovo sviluppo per un mondo, come quello delle medie imprese che si sono affermate su produzioni personalizzate. «E' una nuova frontiera che si apre e che potrebbe rivoluzionare molti settori: dalla meccanica al design e alla moda». Molte aziende di successo sono cresciute in questi anni di crisi su questa linea guida. Ma saranno abbastanza da coprire i buchi che la crisi ha scavato nel sistema industriale? «C'è da rimboccarsi le maniche e ricostruire su una nuova offerta la capacità produttiva perduta, come se fossimo davvero dopo un terremoto. Servono investimenti pubblici e privati che facciano riguadagnare il reddito potenziale dei livelli pre-crisi», dice Giacomo Vaciago. Insomma servirebbe una nuova voglia di investire da parte degli imprenditori e un Obama italiano che rimetta al centro l'industria e le condizioni per colmare lo spread reale che separa il nostro sistema manifatturiero dagli altri, rimettendolo in grado di produrre lavoro invertendo il declino prima che sia troppo tardi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Qui sopra, nel grafico, la geografia della crisi manifatturiera italiana dal punto di vista della redditività, per comparti e per sistemi territoriali

Foto: Nei grafici qui sopra, elaborati dal Cerved , il saldo del numero delle imprese che fatturano più di 2 milioni di euro a partire dall'inizio della crisi

Foto: Qui sopra, Roberto Zuccato (1), presidente di Confindustria Veneto , Roberto Snaidero (2) presidente di Federlegno Arredo uno dei comparti più toccati L'economista Giacomo Vaciago , (3) presidente di Ref Ricerche

Foto: A lato, i comparti più fortemente a rischio: i mobili (1), l' auto (2), lo stesso sistema tessile (3)